

R E G N A N D O

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto di questo giorno medesimo col quale è stabilito il riordinamento dell' Accademia fiorentina delle Belle Arti e reputando che l' Istituto tecnico, fondato a promuovere le arti meccaniche, sia il luogo più conveniente per una scuola ove si addestri ogni maniera di giovani nel disegno, fino a quel punto che può esser principio alle arti belle, ed è frattanto fondamento a molte arti meccaniche,

Decreta:

Art. 1. È creata nell' Istituto tecnico di Firenze, una *Scuola preparatoria di disegno elementare*, la quale accoglierà tutti i

giovani, che vi troveranno un primo avviamento tanto per attendere alle arti e mestieri, quanto per incamminarsi all'esercizio delle arti belle.

Art. 2. I giovani che in questa scuola si renderanno notevoli per evidente profitto, passeranno nelle *Scuole elementari di disegno d'ornato, di figura e di architettura* parimente create nell'Istituto tecnico, ove sarà seguito quel modo d'insegnamento svariato e generico che meglio si presta all'esercizio delle arti industriali, e giova a sperimentare le inclinazioni dei giovani che vogliono avviarsi all'esercizio delle belle arti.

Art. 3. È stabilita nell'Istituto stesso una *Scuola di Geometria applicata alle arti e mestieri*, alla quale dovranno intervenire tutti gli alunni delle scuole suddette.

Art. 4. Quando in sì fatte scuole i giovani avranno dato prova d'ingegno e di particolare disposizione per le arti belle passeranno, previo esame, nelle scuole dell'Accademia.


Art. 5. Coloro in fine che attesero allo studio del disegno solo per giovarsene nelle arti meccaniche, potranno progredire nella istruzione conveniente per essi, passando nella scuola di *disegno tecnologico* del già ricordato istituto.

Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione di questo Decreto.

Dato il primo Novembre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri,  
Ministro dell'Interno*  
B. RICASOLI.

*Il Ministro della Istruzione Pubblica*  
C. RIDOLFI.



REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del dì 8 Ottobre 1859 che diminuisce il prezzo del Sale bianco di Volterra;

Volendo estendere le facilitazioni date da quel Decreto, col' abolire il divieto dell' uso del Sal marino pel vitto umano, e col modificare, nei limiti compatibili coll' interesse della Finanza, le condizioni dello spaccio di esso per uso della Pastorizia;

Decreta:

Art. 1. Il divieto dell' uso del Sal marino pel vitto umano è abolito. Il Sal marino sarà venduto indistintamente a tutti i richiedenti, per mezzo dei rivenditori autorizzati a vendere il Sal bianco, alle stesse condizioni, ed agli stessi prezzi.

Art. 2. Il prezzo di grazia del Sal marino adulterato colla zenobita, concesso a beneficio della Pastorizia dal Decreto del dì 24 Novembre 1857, da lire toscane sessanta il migliajo delle libbre, è ridotto a lire toscane trenta, restando ferme provvisoriamente le regole per lo spaccio di questa particolare specie di Sale, prescritte dall'anzidetto Decreto.

Art. 3. Restano ferme le concessioni particolari, a forma degli ordini in vigore, quanto al rilascio a prezzo di grazia del Sal marino, o in grofi, a vantaggio delle altre industrie che ne abbisognano; come parimente nulla è innovato quanto ai prezzi eccezionali concessi con Decreti anteriori a favore delle Isole del Giglio, della Gorgona, della Pianosa, e dell' Elba.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze il due Novembre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell' Interno*  
**B. RICASOLI.**

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici*  
**R. BUSACCA.**



Visto per l'apposizione del Sigillo:  
*Il Ministro di Giustizia e Grazia*  
**E. POGGI.**



# NOTIFICAZIONE

**I**l Prefetto della Città e Compartimento di Firenze rende pubblicamente noto l'approvato Regolamento Speciale di Polizia Municipale per la Comunità di Borgo S. Lorenzo, deliberato da quella Magistratura nei 2 Luglio del corrente Anno, ed approvato dal Governo della Toscana con Risoluzione de' 31 Ottobre decorso.

Art. 1. **È** proibito di occupare in qualunque modo, e d'ingombrare anche precariamente il pubblico suolo ed aria nella Terra di Borgo S. Lorenzo.

Quindi i Venditori di Merci, Salumi ed altri generi indistintamente non potranno ingombrare nella più piccola parte le Strade, Marciapiedi e Piazze nell'interno di detta Terra, con Bariglioni ed altri recipienti, Banchi, Baracche, o cose simili, dovendo ciascuno servirsi per la vendita dei propri generi delle rispettive Botteghe.

Nelle Strade però di Malacova e del Corso, sarà permesso ai soli Venditori di Telerie, panni, cotoni, lane, fili, Canape, ed altro di simil genere, di metter fuori delle Botteghe le mostre dei generi, dentro uno spazio non maggiore di un braccio, partendo dalla facciata della Bottega, salvo il disposto del successivo Art. 4.

Art. 2. Nei giorni di Mercato e Fiere sarà permessa la temporaria occupazione della Piazza detta del Mercato per la vendita dei sottigliumi, mercanzie ed altri generi, osservate le appresso prescrizioni:

Dovrà sempre restar libero il passo per mezzo di detta Piazza per uno spazio non minore di braccia nove in larghezza; dovranno pure restar liberi in tutta la loro estensione i marciapiedi lungo le Case:

I Venditori non potranno porre i loro Banchi o Baracche, se non dal punto ove detta Piazza cominciando dalla parte detta il Canto, presenta la larghezza non minore di braccia 13 d'inghiarato fra le guide dai Marciapiedi laterali fino alla deviazione della Strada detta lo Sdrucchiolo del Paci sul lato destro:

Lasciata sempre libera la strada suddetta potranno ricominciarsi i Banchi in linea degli altri, dal principio dell'Orto Dallaj fino alla Casa Rivola e sul lato sinistro nell'intervallo dalla vecchia Casa Dallaj alla Loggia dei Cereali, e dalla stessa Loggia dal lato opposto fino al Canto, restando sempre libera la facciata della Loggia suddetta, e libera pure la Piazza per la lunghezza sopra accennata.

Il posto ove dovranno collocarsi i Banchi è quello che sarà designato da Pietrini che s'infiggeranno sul suolo. La larghezza dei Banchi non dovrà eccedere le braccia due, e fra un Banco e l'altro dovrà lasciarsi la distanza di un braccio onde non sia impedito il libero passo. Potranno mettersi coperte o tende, o formare una Tettoja sopra i Banchi o Baracche, all'altezza non minore di braccia quattro dal suolo, purchè detta Tettoja o coperta non oltrepassi la larghezza di braccia quattro.

Niuno potrà a suo arbitrio fissare Pietrini sul suolo, nè porre Banchi fuori dei punti designati nella detta Piazza, nè prendervi posto di propria autorità senza licenza in scritto del Gonfaloniere il quale la rilascerà, designando il posto conveniente sempre sulla linea dei Pietrini esistenti.

Coloro che godono attualmente del diritto di fare in detta Piazza del Mercato il loro Banco ove esistono i Pietrini, sono mantenuti nel loro diritto, ma non possono variar posto, nè cederlo ad altri senza il permesso in scritto del Gonfaloniere, e tanto gli uni quanto gli altri dovranno darsi in nota al Municipio, onde sia loro rilasciato detto permesso.

Nel Municipio sarà tenuto a quest'oggetto un Registro.

Art. 3. I Proprietarij di Banchi o Baracche che avranno occupata la Piazza del Mercato o Fiera, hanno l'obbligo di rimuoverli appena terminato o questa o quello, onde l'effetto sia che la Piazza medesima alle ore 24 di sera resti affatto libera da simili ingombri.

Art. 4. Chiunque vorrà in occasione di Mercati o Fiere, o in qualunque altro tempo dell'Anno erigere, fuori della propria Bottega, Banco, o alzar Baracca o Tenda, dovrà premunirsi del permesso in scritto del Gonfaloniere, salvo quanto è disposto nel precedente Art. 1.

È in facoltà del Gonfaloniere rilasciare permessi di erigere Banco o Baracca anche fuori delle località contemplate nei precedenti Articoli quando lo creda conveniente.

Art. 5. In modificazione del disposto nell'Art. 1. restano assegnate le seguenti località per la vendita e deposito dei generi o oggetti che appresso

Per il Bestiame Vaccino o Bovino il Piazzale detto dei Buovi, tanto al di sopra che al di sotto della strada di mezzo detta di S. Andrea, con che peraltro la strada medesima, non meno che l'altra di S. Lucia, non siano occupate da detti Bestiami neppure momentaneamente.

Per il Bestiame Cavallino, Somarino e Lanuto il Poggio detto di Manino.

Per il Bestiame Porcino il tratto del nuovo Piazzale dal così detto Canto d'Annibale fino alla Casa Calzolaj a contatto del muro di cinta dei Beni Campani.

Pei Pollami, Uova ec. la Piazza detta di Zeti, dalle rispettive parti di essa, lasciando libero il transito al Pubblico nel mezzo per uno spazio non minore di braccia nove, e libere del pari le imboccature delle Strade che mettono in detta Piazza.

Per le Cipolle, Agli, Porri, Cipollini, ed altri generi di Postimi, Poponi, Cocomeri, Cavolo ed altro Erbaggio, la suddetta Piazza di Zeti e precisamente tutto il tratto che si stacca dalla Loggia e percorre la Casa vecchia Dallaj.

Per i Cereali, Legumi ec. il Loggiato in piazza del Mercato.

Per i Marroni e Farina di Castagne, lo spazio interposto fra la cantonata della Casa Fei e lo sdrucchiolo del Paci, lasciando libero lo spazio del selciato che vi percorre;

Per i Cuojami, Scarpe, Funi, Ferri lavorati, Coltelli, sottigliumi ed altro, la Piazza del Mercato, che dovrà occuparsi dai Venditori nel modo e colle prescrizioni di cui sopra all' Art. 2.

Per la vendita dei Combustibili di qualunque specie la porzione della Piazza detta del Poggio lungo le mura dell'Orto Romanelli, con che resti libero il transito della Strada detta dei Fossi, quanto dei Vicoli che dalla Strada del Corso conducono sul Poggio medesimo, e la Strada pure che dal Poggio conduce alla Cancelleria.

Per la vendita dei Bozzoli la Loggia del Mercato dei Cereali nello spazio che verrà assegnato;

Per la vendita dell'Erba ed altri Foraggi per le Bestie la Piazza detta di Castelvecchio con che restino libere le strade che vi danno accesso.

La Piazzetta detta della Cancelleria Comunitativa è destinata per la vendita giornaliera al minuto degli Erbaggi e frutta di ogni specie, ed in queste sono compresi anche i Poponi e i Cocomeri che si smerciano al minuto.

Detta Piazza dovrà occuparsi dalle parti laterali, lasciata libera la lunghezza della Strada attuale selciata, e lo spazio occorrente per l'accesso alle rispettive abitazioni, al quale oggetto saranno assegnati e destinati ai richiedenti i posti per lo spazio che dovranno occupare da riconoscersi con appositi segni, e la occupazione potrà estendersi dal principio di detta Piazza dalla Via del Corso fino alla linea della Casa del Sig. Francesco Olmi.

A detti venditori sarà indicato il modo e metodo per alzare il Banco e formare Baracche, le quali però non potranno esser permesse che lungo il muro delle Carceri.

La Piazzetta detta di Via Porciaja, confinata da Monti, Poggiali, e Chiesa d'Olmi, è destinata per la vendita del Pesce e dei Salumi.

I posti ai Richiedenti saranno assegnati dal Gonfaloniere.

Art. 6. Restando assolutamente vietato di eseguirla in altro qualsiasi luogo o modo, la vendita di Agnelli, Capretti ed altra Carne macellata dovrà farsi, da coloro che non hanno Bottega aperta nella Piazza detta il Poggio in quella parte che partendosi dalla Casa detta del Ranzi percorre le Case del Parenti, fino alla Casa Lombardi, lasciato però libero il transito della Strada dei Fossi.

Art. 7. Ciascuno dei venditori prenderà il posto che gli verrà assegnato dal Gonfaloniere, al quale dovrà rivolgersi pel relativo permesso.

Le contravvenzioni al disposto nei precedenti Articoli si puniscono con una multa da due a dieci Lire.

Art. 8. Niuno potrà lasciare o trattenere, salvo il tempo necessario per il carico o scarico, nelle Strade Piazze ed in altri pubblici luoghi del Paese, tanto nei giorni di Mercato e Fiera, quanto in tutti gli altri giorni, Barrocci, Calessi, Carri, Carrozze, Tregge, sia con Bestie attaccate o senza.

Bensì potranno, convenientemente assicurate lasciarsi e trattenersi

1. Nella Piazza di Zeti dalla parte di mezzogiorno
2. Nella Piazza di Castelvecchio
3. Lungo la Strada Vecchia di S. Lucia, ed anco nella stessa Piazza nel più largo di Essa in modo però che resti libera la Strada Provinciale che vi passa in mezzo, e libere rimangano le cantonate e marciapiedi delle Case Rivola, Cappelli, e Berti, e Rimesse o Stalle Rivola, o purchè vi resti spazio occorrente per accedere alle Case o Botteghe
4. Nella Piazzetta, e resedi del Pozzino
5. Nella Piazzetta dei Fossi, cioè in faccia alle Case Maganzi dalla parte però soltanto delle Case Marchesini
6. Nella Piazzetta destinata all' Art. 5 per la vendita del Pesce, ad eccezione dei giorni ed ove in cui abbia luogo la vendita stessa.

Art. 9. I depositi di Calcinacci od altre simili materie non potranno farsi in Strade, Piazze e Vicoli del Paese, ma dovranno di mano di mano essere trasportati nel luogo o nei luoghi che saranno indicati dall' Ufficio del Gonfaloniere, restando anco proibito lo scarico nel Fiume Sieve e nel Torrente Cale, e bene inteso che le materie scaricate e depositate debbano essere sparse e diligentemente distese a cura di coloro che ne imprenderanno il deposito.

I contravventori agli Articoli surriferiti soggiaceranno ad una multa dalle 5 alle 30 lire.

Art. 10. Le imposte di porte, finestre e botteghe già costruite ed esistenti da aprirsi esternamente, dovranno a cura dei proprietarj tenersi bene aperte, rasantissime alle pareti, in modo che non diano ingombro, e non riescano d' inciampo ai passeggeri sotto la pena dalle due alle sei lire.

Art. 11. Ogni volta si verifichi il caso di qualche rovina istantanea nelle pubbliche Strade, e proveniente dalle Fabbriche dei privati sarà cura del proprietario di farnele sgombrare entro le 24 ore, alla pena mancando di una multa dalle 5 alle 25 lire più le spese della remozione che verrà fatta eseguire a diligenza della Comunità.

Art. 12. Resta proibito di gettare e depositare all' esterno delle rispettive

Case ed Abitazioni, Botteghe ec. le spazzature, le ripuliture di stanze ed altro sulle pubbliche Vie, Piazze e Vicoli del Paese.

Sarà bensì permesso il deposito delle spazzature ed altro sulle dette Strade, Piazze e Vicoli, lungo il recinto delle rispettive abitazioni o stabili, o marciapiedi, dalla mezza notte a ore 6 antimeridiane dal 1.º Maggio a tutto Ottobre, e dalle ore 11 di sera alle ore 8 di mattina dal 1.º Novembre a tutto Aprile, restando a cura dello Spazzino Comunitativo di rimuoverle.

Art. 13. È vietato di fare scolare nelle Piazze e Strade interne ed esterne del Paese gli spurghi delli Acquai, e ogni altra sostanza lurida e fetente, dovendo introdursi nelle Fogne gli scoli di qualunque specie, eccettuate le acque piovane che cadono dai tetti; ma sarà permesso però di annaffiare davanti alla propria Casa o Bottega in tutte le Ore del giorno.

I contravventori alle disposizioni dei precedenti due Articoli incorreranno nella multa da 2 a 15 Lire e nella immediata remozione delle menzionate materie.

Art. 14. Il nuovo Piazzale dei Bestiami, meno il posto assegnato pel giuoco della Palla, le Piazze di Zeti e di Mercato, meno che nei giorni di Mercato e Fiera, la Piazza del Poggio, meno i tratti destinati ad altri usi, quella di Castelvecchio e quella del SS. Crocifisso, e le Strade dei Fossi, di Paliano, e la Strada vecchia di S. Lucia, però dalla Casa Lapi in poi, sono i luoghi destinati per distendervi l'Erbe e Fieni da seccare.

Il Greto del Fiume Sieve è destinato per asciugarvi pelli fresche e lane.

Art. 15. Chiunque si valesse di altro Locale agli oggetti che sopra incorrerà nella multa da 2 a 15 lire e sarà obbligato alla immediata remozione delle citate materie.

Art. 16. Sotto la multa da Lire due a Lire sei è proibito a chiunque di fermarsi e trattenersi presso o attorno ai Pozzi e Cisterne pubbliche del Paese a vender frutta, erbaggi, ed ogni altro genere, di esercitarvi Arte qualunque e di lavorare qualsiasi oggetto.

Art. 17. Niuno sotto la stessa pena potrà attingere acqua in detti Pozzi e Cisterne con Vasi di legno o di coccio o d'altra specie, ad eccezione delle mezzine o secchie di rame, quando però queste ultime servano ai soli usi domestici.

Art. 18. Chiunque arreca danni ai Pozzi, Fonti e Cisterne pubbliche e loro appartenenze, sia in Borgo S. Lorenzo come in altri luoghi della Comunità incorre in una multa da 10 a Lire 20 ed è tenuto alla refezione delle spese pei necessarij risarcimenti.

Art. 19. È proibito di ammazzare e macellare Bestie di qualunque specie fuori del pubblico Ammazzojo esistente nel Locale detto di Paliano, e i Macellari e chiunque altro dovranno uniformarsi a ciò che è prescritto nel Regolamento dei 20 Gennajo 1846 il quale resta nel suo pieno vigore.

Art. 20. Niuno potrà esporre in vendita Carni macellate, se non munite del Bollo, che giustifichi di averle macellate al pubblico Ammazzojo.

Art. 21. E resta poi proibito ai Macellari di trasportare ai rispettivi Macelli, Bestie grosse o piccole, come non siano già pulite dai ventri e da altre interiora, e di fare nell'interno del Macello o in altre stanze contigue depositi di grasso o sevo animale, qualora non si tengano i locali chiusi e custoditi in modo da im-

pedire esalazione nociva al Pubblico e ai vicini abitanti alla pena di una multa da sei a 15 Lire.

Art. 22. In occasione di caduta di Nevi, ed appena sia cessato di nevicare, sarà obbligo di ogni proprietario o locatore di Stabili ricorrenti sulle Piazze, Strade e Vicoli del Paese, di spalarla o farla spalare e spazzare per tutta la lunghezza di fronte alla propria Casa od abitazione, ed ammontarla nel mezzo della Strada.

E dovrà pure rimuovere o far rimuovere dal tetto i diaccioli che vi si siano formati, tostochè vi venga intimato dall'Autorità Governativa.

L'Autorità Municipale potrà far procedere a tutte loro spese alla spalatura e remozione da essi trascurata.

La remozione poi della Neve ammontata sarà a carico del Comune quando e dove lo creda conveniente.

I Contravventori al suddetto Articolo incorreranno in una multa da due a sette Lire.

Art. 23. Ai Carradori, onde possano scaldare i Cerchioni, nei giorni fuori di Mercato e di Fiera, resta assegnata la Piazza di Zeti, e lo spazio di Piazzetta, fra il Tabernacolo di Laterina ed i luoghi di comodo del Maganzi, e sempre nella parte più larga, lasciando nelle facoltà del Gonfaloniere di permetterlo in altri luoghi, ove non arrechi incomodo al Pubblico.

Ai Funaj restano assegnati;

Lo spazio del Mercato delle Bestie che partendosi dalla Via Porciaja, lungo il Muro dell'Orto Goretti, conduce alla Casa Martini. L'altro spazio degli Animali neri dalla parte opposta al Locale del giuoco della palla, lasciando però sempre libero e spazioso il transito ai Passeggieri, Barrocci ec. ed alle rispettive abitazioni, e sempre che se ne chieda l'opportuno permesso al Gonfaloniere, che lo darà anche in altri locali, quando lo creda conveniente.

I contravventori ai precedenti due Articoli soggiaceranno ad una multa da 2 a 10 Lire.

Art. 24. Sotto la pena di una multa da 2 a 7 Lire è proibito ai Manescalchi e Fabbriferraj, che non abbiano comodo adattato chiuso in proprio, di ferrare Cavalli, Muli ed altre Bestie nelle Pubbliche Strade e Piazze del Paese; e presso o davanti le loro Botteghe situate in dette Strade e Piazze, ma dovranno fare simile operazione nell'interno delle Stalle e Rimesse, o in quei luoghi più remoti del Paese, e fuori di qualunque pericolo o danno ai viandanti.

Art. 25. Nella multa da 2 a 6 lire incorreranno coloro che strigliano o puliscono Cavalli, o Muli o altre Bestie nelle pubbliche Strade, e fuori delle Stalle e Rimesse, situate nei luoghi più frequentati e di maggior transito dei viandanti e più specialmente nelle Strade.

Art. 26. Per il Giuoco delle Bocce o Pallottole resta assegnata la porzione del nuovo Piazzale del Bestiame, che partendosi dal confine della Concia già Monti percorre il muro dell'Orto Squarcini, e giunge alla Zanella di fronte alle Case Lapi, come pure quello spazio di detto nuovo piazzale, destinato per il Mercato degli animali neri, lungo il muro del possesso Campani, restando però vietato tanto nel primo che nel secondo locale in tutti i giorni di Mercato e Fiera.

Per il Giuoco della Palla o Pallone è assegnato il Piazzale del Mercato dei Buovi fino a nuova disposizione salvi i diritti a favore dei terzi per i guasti e danni che loro derivassero dal fatto dei giuocatori, e ritenuto che il giuoco non potrà intraprendersi prima delle ore 5 e nei giorni di Mercato o Fiera, finchè non sia cessata detta Fiera o Mercato.

Per il Giuoco della Ruzzola, Rullone e Forma restano destinate le appresso località.

La Via detta degli Orti o Via Tonda che staccandosi dall' argine del Torrente Cale, presso la Casa rurale Fabbri e Maganzi giunge al fiume Sieve.

Quella pure che staccandosi dalla prima, e lambendo i Terreni lavorativi dei Sigg. Maganzi, Martini e Goretti, giunge alla provinciale Mugellana presso il Tabernacolo di Ripa.

La Strada detta di Collina, o antica Strada di Romagna, che partendosi da Paliano conduce a S. Giovanni Maggiore.

La Strada che dal Ponte Rosso conduce a Luco.

La Strada che dal Campo Santo conduce a Piazzano.

La Strada vecchia di Ronta e

La Strada che porta alla Chiesa vecchia di Ronta, e finalmente la Strada che partendosi dalla Faentina conduce a Mucciano.

I contravventori al disposto del precedente Articolo incorrono in una multa da 2 a 7 lire.

Art. 27. Delle trasgressioni al presente Regolamento conosceranno i Tribunali Ordinarij, e per ciò che riguarda l' applicazione delle multe nel medesimo stabilite, la responsabilità dei terzi e il trattamento dei recidivi, saranno osservate le Leggi generali dello Stato.

Dalla Prefettura di Firenze  
li 3 Novembre 1859.

IL PREFETTO  
A. B O S S I N I.



REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

DECRETA:

Vien dichiarato che i Brigadieri dei Carabinieri Reali rivestono la qualità di Ufficiali di Polizia giudiziaria nel modo stesso e a tutti gli effetti che le Leggi ed Ordini in vigore attribuivano ai Sergenti effettivi ed onorarj del cessato Corpo di Gendarmeria.

Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li cinque Novembre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell' Interno.*

B. RICASOLI.

*Il Ministro di Giustizia e Grazia*  
E. POGGI.

# MESSAGGIO

DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALL' ASSEMBLEA TOSCANA

Dacchè con le memorabili Deliberazioni del 16 e del 20 Agosto, Voi Rappresentanti legittimi della Toscana, esprimeste liberamente i suoi voti, le nostre sorti furono definite per quanto era da noi, ed il paese nostro cooperò così alla costituzione di quell'Italia, che da una guerra vittoriosa deve uscire nazione libera e forte. Il promuovere peraltro l'adempimento di quei voti, con tutti i fatti che non trascendevano il nostro potere, fu da voi lasciato al Governo, con una fiducia, che se per una parte eragli di grande onore, gl'imponeva dall'altra gravissimi doveri.

Per soddisfare al vostro mandato, comincio il Governo dal fare omaggio dei voti della Toscana al Re Vittorio Emanuele. Nè quello fu atto servile di vassalli, ma aperta dichiarazione di volere essere Italiani con Lui, auspice e duce della nazionale indipendenza. Meglio che il dominio di nuove province, si offriva al Re il modo di costituire la nazione secondo le ragioni dei tempi e gli affetti nostri. Quale accoglienza facesse il Re ai Legati della Toscana, non è d'uopo di rammentare, perchè le sue generose parole sono rimaste nel cuore di tutti, come vi risuonano ancora i plausi fraterni dei Liguri, dei Subalpini e dei Lombardi.

Fu quello, o Signori, un sublime spettacolo. L'Italia libera dalle oppressioni che mantenevano in lei le cause antiche di odio e di discordia, parve ridestarsi a vita nuova e sanzionare cogli entusiasmi popolari i voti espressi delle Assemblee.

L'Europa, spettatrice tutt'altro che indifferente dei nostri atti, non contraddisse al Re che ci riceveva nella comunione Italica, non contraddisse a noi che dichiarammo a viso aperto esser questo il

volere nostro. Anzi tacitamente parve approvare il nostro senno, per il quale esplicandosi più largamente il concetto della pace, si dava modo di comporre le cose d'Italia in un assetto durevole.

I nostri Legati furono ugualmente ricevuti a Londra, a Berlino ed a Varsavia con manifesti segni di officiosa benevolenza; e quando si pensi che l'Italia fino a oggi non aveva voce in Europa altro che per mezzo de' suoi Principi, stranieri di sangue o d'animo, apparirà manifesto quanto siasi guadagnato di credito, e quanto l'Europa sia lontana dai concetti violenti che trovarono accoglienza un tempo a Lubiana e a Verona.

Lo stesso Imperatore dei Francesi, al quale con maggior fiducia, come al generoso soccorritore d'Italia, esponemmo i nostri voti e le nostre speranze, quantunque secondochè lealtà voleva, si dicesse stretto dai patti di Villafranca, pure ci affidò che non avrebbe patito che ci fosse fatta violenza coll'armi, nè da stranieri nè da nostrani di straniero istinto, e ci raccomandò di serbare l'ordine interno come suprema necessità. Così doppiamente smentiva coloro che lo predicavano ostile a noi perchè irrevocabilmente avversi alla restaurazione. L'Imperatore lo ha detto più volte, vuole la indipendenza d'Italia, vuole assicurato nell'interesse della pace europea il suo ordinamento nazionale. Come potrebbe oggi esserci contrario, se questi grandi fini della sua magnanima impresa abbiamo comuni con lui, e gli offriamo il modo più semplice per conseguirli?

Fra le incertezze delle lunghe trattative di Zurigo e dell'Europa non peranche concorde, non ci venne meno il soccorso del Re Vittorio Ema-

nuele, che aveva accolto i nostri voti e dato promessa di farli valere. Forte dei diritti che gli venivano dalla nostra offerta, egli li proclamò in faccia al mondo col *Memorandum* del 28 Settembre, e noi ci compiaccemmo di non aver posto invano la nostra speranza nel gran campione di Italia.

Quest'atto del Re fu seguito da altri atti nostri più risoluti, consumati nel tempo di aspettazione che ci scorreva propizio. Svolgendo logicamente il concetto dell'unione deliberata, il Governo ha fatto quant'era in poter suo per attuarla. Si diede unità di comando all'Esercito della Lega; si intitolarono gli atti pubblici del nome del Re Eletto; si unificò la moneta, e si abolirono le Dogane fra le quattro Province unite, ultime reliquie materiale di divisione di Stati. Così alla grande idea politica dell'unione nazionale, si aggiunsero i simboli che la rappresentano, e gl'interessi che la fortificano, ponendo le vere fondamenta del Regno Italico che vuolsi costituire. La Croce di Savoia splende oggi gloriosa e riverita dalle Alpi al Rubicone, e dodici milioni d'Italiani hanno aperto un mercato ai loro prodotti naturali e manufatti da Culoz a Rimini.

Dirimpetto a questi grandi risultati civili ed economici, qual valore possono avere alcuni scapiti momentanei e transitorj? Dirimpetto a questa vita nazionale che ovunque si diffonde piena e vigorosa, a che si riducono i miseri vanti della vita municipale, le cui glorie e le cui grandezze appartengono ad un passato che non può più ritornare? Se questi effetti si dovessero alla violenza di una conquista, non se ne potrebbe trar vanto, perchè la servitù che ne consegue muta in mali anco i beni. Ma di chi ci facciam servi noi, che divisi e piccoli, ci riuniamo in famiglia di Nazione per farci uniti e forti, onde essere padroni di noi stessi e delle cose nostre?

Queste verità bene furono apprese dal buon senso popolare, e il paese si è mantenuto tranquillo, a malgrado di alcuni tentativi fatti per suscitare tumulti. Nè queste provocazioni cessarono; ma il Governo conosce appieno le coperte vie per le quali si cerca commuovere gli animi deboli, e quando necessità urgesse, saprebbe come e dove agire senza rispetti. Il Governo sente di avere non solo la forza che viene dal consenso dei cittadini concordi con lui ne' desiderii e negl'intendimenti, ma quella forza ancora che viene dalla cittadina cooperazione; della quale è simbolo armato quella Guardia nazionale, che in brevissimo tempo si rese ammirabile per disciplina, solerzia, fermo contegno, destrezza nelle armi.

Il paese peraltro da questa sicurezza del Governo deve apprendere a mantenere la fiducia in se stesso, la fede nei proprj diritti, e la imperturbabilità contro paure e sospetti irragionevoli. E donde mai potrebbero venirci serie cagioni di sgo-mento? Il Governo esercita ovunque la sua azione

senza contrasto, e procede ad ordinare tutte le pubbliche istituzioni come si farebbe in tempi normali, quando il progresso interno è la principale cura di chi regge lo Stato.

La Finanza continua a non avere bisogni urgenti, sebbene l'Esercito raddoppiato e tenuto a soldo di guerra, ed alcune riforme amministrative importino necessariamente un soprappiù di spesa. Quando dovremo ricorrere al credito, lo faremo con prudente accorgimento, sicuri di non trovarlo sfruttato. L'opera nostra stenderà i suoi effetti benefici ad un lontano avvenire, e se noi soli non bastiamo a sopportarne il dispendio, chi potrebbe farci rimprovero? Far distruggere ad una generazione il patrimonio delle venienti è follia; ma dividere fra loro i carichi di ciò che a tutte profitta, è giustizia.

Le sollecitudini del Governo per accrescere e meglio ordinare l'Esercito non si rallentano, e la Divisione Toscana si fa ammirare per disciplina e per compiuto assetto militare fra tutti i Corpi della Lega.

L'istruzione si va costituendo sopra basi larghe e principj liberali, e tra poco la Toscana non avrà nulla da invidiare, anco per questo rispetto, agli Stati più civili.

Alle Opere pubbliche, sia per parte dello Stato, sia per parte delle province, si è dato un grand'impulso, e le popolazioni troveranno ovunque nel lavoro produttivo i mezzi per supplire alle necessità della vita.

La Religione è rispettata e venerata, le proprietà tutte quante assicurate, i diritti delle persone garantiti.

Queste sono, o Signori, le condizioni del paese, queste le cure del Governo che orami da sei mesi lo regge; e noi siamo alteri di poterle mostrare all'Europa e agli avversarj nostri.

In questo stato presente la Toscana potrebbe mantenersi quanto tempo fosse necessario, perchè fatta sicura da esterne violenze e concorde e tranquilla in se stessa, nulla ha che la tormenti e le faccia desiderare diversa sorte. Le difficoltà adunque per durare in una più lunga aspettativa non deriverebbero da noi. Ma l'Europa non può vedere di buona voglia indefinitamente prolungarsi questo nostro stato precario, dal quale potrebbero pure derivare alla pace pubblica non pensati pericoli. Come noi abbiamo già rassicurato l'Europa sui tentativi anarchici, e sul buon uso che sappiamo fare delle libertà recuperate, dobbiamo anco su questo rassicurarla, che vogliamo rimanere in quell'ordine monarchico, nel quale oggi si trova costituita la maggior parte delle nazioni civili, e darle garanzia che il nostro principio di costituzione nazionale non si muta, nè può trasformarsi in una minaccia all'ordine europeo. Conseguenti a noi stessi, procederemo risoluti nella nostra via colla dignità di popolo ordinato, libero e perseverante nei propo-

ispiratigli dal diritto di provvedere alla sua quiete e al suo benessere, senza deflettere nel tempo stesso dal nostro Programma.

Noi abbiamo detto di volere unire gli Stati indipendenti d'Italia sotto lo scettro costituzionale del Re Vittorio Emanuele. Lasciando però giudice Lui solo del tempo in che vorrà assumere personalmente l'autorità conferitagli, intanto chiediamo noi che in Suo nome la Regia potestà s'instauri fra noi per mezzo di un suo rappresentante, e l'Italia centrale, uscendo dai pericoli dei poteri temporanei, prenda le forme di quella monarchia nazionale che Ella si scelse per suo reggimento.

Tale è la proposta, o Signori, che dopo lunghe considerazioni presenta oggi il Governo al vostro esame nell'interesse della Patria. Invocando la Reggenza, non di un privato cittadino, nè di un Principe straniero, ma di uno dei prossimi congiunti del Re Vittorio Emanuele, al quale S. M. commise più d'una volta con piena fiducia la somma delle cose nel suo Regno, noi affrettiamo l'unione, ne anticipiamo i benefici effetti, removiamo le difficoltà del presente, assicuriamo l'avvenire. La Reggenza di un Principe di Casa di Savoia raffiderà al di fuori l'Europa monarchica, e consoliderà l'ordine al di dentro, incoraggiando i timidi, mantenendo in fede gli amici, sgomentando gli avversari.

Se questi argomenti hanno valore presso i Rappresentanti della Toscana, come l'ebbero presso il Governo, l'Assemblea nomini in Reggente S. A. il Principe Eugenio di Savoia Carignano. Confidiamo che la Maestà del Re Eletto, con la usata benevolenza verso di noi, non vorrà opporsi all'accettazione della Reggenza. Un tale Atto per parte nostra non solo apparisce conveniente ma ben anche opportunissimo. Non fu ambizione di

Regno che spinse il nostro Re a stenderci una mano amica. Non Egli conquistatore fortunato varcò le sue frontiere, ma noi distruggemmo le nostre e lo invocammo liberatore. Però come già gli chiedemmo di riposarci nel suo reggimento costituzionale, noi gli chiediamo oggi di rompere gl'indugi ed affrettare in quel modo che noi sodisfa ed altri non offende, l'unione dell'Italia indipendente. Siamo noi che nominiamo il Reggente come eleggemmo il Re, per impulso spontaneo della nostra coscienza di fare il bene del nostro paese. Così mentre l'Europa delibera sulla durevole pacificazione di se stessa, a noi non toccheranno le accuse di popolo incauto e solo; ma avremo i diritti di popoli ordinati per virtù propria e già congiunti per il bene di tutti a quella Monarchia Nazionale che sola può darè vero ordinamento all'Italia, e pace stabile al Mondo.

#### PROPOSTA.

L'Assemblea dei Rappresentanti della Toscana coerentemente alla Deliberazione del 20 Agosto del corrente anno, colla quale dichiarando esser *fermo voto della Toscana di far parte di un forte Regno Costituzionale sotto lo scettro del Re Vittorio Emanuele*, intendeva conseguentemente adottare la Dinastia di Savoia, e lo Statuto Sardo del 4 Marzo 1848.

Considerata la risposta della prefata M. S. del dì 3 Settembre 1859 alla nostra Deputazione:

Volendo dare frattanto al Governo del Paese una forma più consentanea all'ordine definitivo che è nei voti e nelle speranze dei Toscani.

NOMINA S. A. IL PRINCIPE EUGENIO DI SAVOJA CARIGNANO a Reggente della Toscana perchè la governi in nome di S. M. il Re Eletto.



# NOTIFICAZIONE

La Direzione del R. Arcispedale di S. M. Nuova, Bonifazio e Stabilimenti riuniti di questa Città, dovendo in obbedienza agli Ordini Superiori, procedere all'Accollo della somministrazione delle Legna, del Carbone, e della Brace, occorrenti alle consumazioni dei prefati Pii Stabilimenti per un'anno, dal 1.º Dicembre prossimo a tutto Novembre 1860, invita chiunque voglia concorrere a tali forniture, a presentare offerta separata e sigillata per ciascuna, nelle mani del sottoscritto Segretario dentro il dì 17 Novembre, per quindi divenire nella mattina del successivo dì 18 alla loro apertura, ed all'aggiudicazione al minore e migliore Oblatore, salva la Superiore Approvazione fino all'intervento della quale la enunciata Aggiudicazione non diverrà definitiva.

Fa noto inoltre che i relativi Quaderni di Oneri saranno ostensibili a tutti i Concorrenti nella Segreteria del Dipartimento dalle ore 9 di mattina alle ore 3 pomeridiane di ciascun giorno non festivo.

Firenze. Dal R. Arcispedale di S. M. Nuova, Bonifazio e Stabilimenti riuniti,  
li 7 Novembre 1859.

IL SEGRETARIO DEL DIPARTIMENTO  
AVV. G. B. GIGLIONI.

Firenze, Stamperia Reale



**AMMINISTRAZIONE GENERALE  
DELLE RR. DOGANE E AZIENDE RIUNITE**

---

**NOTIFICAZIONE**

---

**I**l Cav. Amministratore Generale delle RR. Dogane e Aziende riunite, in coerenza della Risoluzione del Ministero delle Finanze, del Commercio ec., in data del 31 Ottobre ultimo scorso rende noto al Pubblico, che la Dogana di Chiusi resta abilitata allo sfogo delle Bullette di transito sotto le discipline fissate dalle Leggi ed Ordini veglianti, dispensando per ora gli Intestatarj delle Bullette medesime dall'obbligo di esibire all'Ufficio emettente il Responsale della Dogana Estera di Città della Pieve.

Dall'Amministrazione Generale delle RR. Dogane e Aziende riunite  
Firenze. Li 8 Novembre 1859.

IL CAV. AMMINISTRATORE GENERALE  
L. GUICCIARDINI.



# AVVISO

Il Gonfaloniere di Firenze, inerendo a quanto è disposto col Decreto del Governo della Toscana del dì 12 Ottobre decorso, in quella parte che riguarda l'obbligo dell'insegnamento gratuito al popolo nelle Scuole Minori Comunali, del sistema decimale metrico adottato in Toscana col Decreto del dì 20 Settembre 1859.

Rende noto che le Scuole Minori Comunali qui sotto indicate saranno aperte allo scopo che sopra dal dì 15 stante dalle ore 8 alle ore 9 di sera nei giorni di Martedì e Giovedì, e nelle Domeniche dalle ore 12 meridiane alle ore 1 pomeridiana per il tempo di mesi sei.

Scuola del Quartiere S. Giovanni in Via S. Zanobi.


Scuola del Quartiere S. Croce in Via S. Maria.

Scuola del Quartiere S. M. Novella in Via dell'Albero.

Scuola del Quartiere S. Spirito in Piazza di Cestello.

Dal Palazzo Municipale di Firenze  
li 9 Novembre 1859.

IL GONFALONIERE  
FERDINANDO BARTOLOMMEI.



# L' ASSEMBLEA

## DEI RAPPRESENTANTI DELLA TOSCANA

nella Tornata del 9 Novembre 1859 a scrutinio segreto  
e all' unanimità meno un voto su 165 Votanti.

Coerentemente alla Deliberazione del 20 Agosto del corrente Anno, colla quale dichiarando esser *fermo voto della Toscana di far parte di un Forte Regno Costituzionale sotto lo Scettro del RE VITTORIO EMANUELE* intendeva conseguentemente chiamare la Dinastia di Savoia con lo Statuto Sardo;

Considerata la risposta della prefata Maestà Sua del dì 3 Settembre 1859 alla nostra Deputazione,

Volendo dare frattanto al Governo del Paese una forma più consentanea all' Ordine definitivo che è nei voti, e nelle speranze dei Toscani;


NOMINA S. A. IL PRINCIPE EUGENIO DI SAVOIA CARIGNANO a Reggente della Toscana, perchè la governi in nome di S. M. il Re eletto.

*Il Presidente dell' Assemblea*

T. C O P P I.

*I Segretarj*

LEOPOLDO GALEOTTI — LEOPOLDO CEMPINI  
ISIDORO DEL RE — G. B. GIORGINI



# L' ASSEMBLEA

## DEI RAPPRESENTANTI DELLA TOSCANA

nella Tornata del 9 Novembre 1859 all' unanimità

**L**ieta di poter dare un' attestato di lode alla milizia stan-  
ziale, emette un voto di ringraziamento e di plauso per quei  
prodi giovani che accorsero volontarj a combattere contro i ne-  
mici d' Italia, e accorrono e stanno perseveranti a difendere la  
Patria comune.


Confida inoltre che il nobile esempio sarà imitato finchè il  
bisogno della Patria lo richieda.

*Il Presidente dell' Assemblea*

**T. COPPI.**

*I Segretarj*

LEOPOLDO GALEOTTI — LEOPOLDO CEMPINI  
ISIDORO DEL RE — G. B. GIORGINI



# L' ASSEMBLEA

DEI RAPPRESENTANTI DELLA TOSCANA

nella Tornata del 9 Novembre 1859 all'unanimità

HA DELIBERATO


**D**i chiamarsi sodisfatta dell' operato del Governo confermando i pieni poteri agli attuali Reggitori dello Stato, onde possono continuare a governare il paese fino all' arrivo del Reggente eletto.

*Il Presidente dell' Assemblea*

**T. COPPI.**

*I Segretarij*

LEOPOLDO GALEOTTI — LEOPOLDO CEMPINI  
ISIDORO DEL RE — G. B. GIORGINI



**REGNANDO**

**S. M. VITTORIO EMANUELE**

**IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA**

**C**onsiderando che se importa in tutte le provincie italiane di provvedere alla formazione di Maestre per le scuole femminili, è questo uno speciale debito della Toscana, che può con Maestre qui educate, spargere in tutta l'Italia lo insegnamento pratico di quella lingua che è il più nativo e il più indissolubile vincolo della nazione;

Considerando quanto preme di confidare questo patrio e materno ufficio a donna riputata per belle doti d'intelletto e di cuore;

Visto il Decreto del 12 Ottobre dell'anno corrente intorno alle Scuole Magistrali maschili e femminili.

Decreta :

Art. 1. È istituita in Firenze una Scuola per formar Maestre.

Art. 2. A Direttrice di questa Scuola Magistrale è nominata la signora Luisa-Amalia Paladini con l'emolumento di lire italiane tremila.

Art. 3. La suddetta Direttrice avrà pur l'ufficio di Visitatrice delle Scuole femminili della Toscana sotto la dipendenza dell'Ufficio d'Ispezione.

Art. 4. La Direttrice della Scuola Magistrale femminile si concerterà coll'Ispettor Generale per designarne l'ordinamento da presentarsi all'approvazione del Ministro della pubblica Istruzione.

Art. 5. Soprintenderà all'andamento della suddetta Scuola l'Ispettor Generale.


Il Ministro della pubblica Istruzione è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li dieci Novembre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri,*  
*Ministro dell' Interno*  
B. R I C A S O L I.

*Il Ministro della Istruzione Pubblica*  
C. R I D O L F I.





REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del 12 Ottobre dell'anno corrente intorno alle Scuole Magistrali maschili e femminili;

Decreta:

Art. 1. È istituita in Firenze una Scuola per formare Maestri elementari.

Art. 2. A Direttore di questa Scuola Magistrale è nominato Pietro Thouar, tanto benemerito della istruzione educativa della Gioventù, con l'emolumento di lire italiane tremila.


Art. 3. Soprintenderà alla suddetta Scuola l'Ispettor Generale, con cui il Direttore nominato si concerterà per designarne l'ordinamento da essere approvato dal Ministro della Istruzione pubblica.

Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li dieci Novembre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno*  
B. RICASOLI.

*Il Ministro della pubblica Istruzione*  
C. RIDOLFI.



# A V V I S O

Il Direttore Generale della R. Azienda dei Sali si dà premura di portare a notizia dei Rivenditori di Sale e Tabacco della Toscana, che in seguito al Decreto del Superiore Governo de' 2 stante essendo stata ammessa per tutto lo Stato la libera consumazione del Sal Marino alla pari dell'altro di Volterra, i medesimi si trovano nel dovere di tenere approvvigionate le loro Taberne anche del genere suddetto; con prevenirli che ove ne restassero mancanti, non potrebbero sfuggire le conseguenze della loro trascuratezza estendibili per le veglianti Disposizioni, fino alla perdita delle patenti.

Firenze li 10 Novembre 1859.

*Il Direttore Generale*  
P. PANDOLFINI BARBERI.

Firenze Stamperia Reale

## ORDINANZA MINISTERIALE

IL MINISTRO DELL' INTERNO

Vista la Ordinanza ministeriale del 20 Ottobre con la quale venne prescritto che l' Archivio di Gabinetto della cessata Corte granducale fosse consegnato al Soprintendente Generale degli Archivi per essere custodito nell' Archivio centrale di Stato;

Vista la Officiale del Soprintendente generale degli Archivi del dì 24 Ottobre decorso in cui con nuovi argomenti convalidando quanto esponeva nel precedente suo rapporto citato nella medesima Ordinanza, scendeva nella conclusione che il suddetto Archivio di gabinetto non fosse da riunirsi all' Archivio centrale di Stato potendosi ritenere che contenga carte d' indole diversa da quelle che l' Archivio centrale è destinato per i regolamenti vigenti a ricevere;

Considerando che prima di portare ad esecuzione l' Ordinanza del 20 Ottobre decorso appariva utile il nominare una Commissione la quale si occupasse di esaminare l' indole delle carte che si custodivano nell' Archivio di gabinetto e di farne le convenienti separazioni.

Ordina quanto appresso:

Art. 1. Viene istituita una Commissione composta dei signori

Conte Demetrio Finocchietti Amministratore dei Reali Palazzi  
e Ville, e

Avvocato Tommaso Corsi, la quale farà l'inventario di tutte  
le filze e carte componenti l'Archivio di gabinetto della già  
Corte granducale, la classerà secondo i tempi a cui appartengono,  
e determinerà quali di esse possono inviarsi e rimettersi all'Ar-  
chivio centrale di Stato, e quali custodirsi separamente.

Art. 2. L'esecuzione dell'Ordinanza ministeriale del 20  
Ottobre decorso in quelle parti in cui non è modificata dalla  
presente, rimarrà sospesa fino a tanto che la Commissione non  
abbia eseguito il suo lavoro.

Data in Firenze li undici Novembre milleottococinquanta-  
nove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

*Ministro dell' Interno*

**B. RICASOLI**

# ISTRUZIONE

## per l'insegnamento del Sistema Decimale

In conformità del Decreto del 12 Ottobre 1859 pubblicato nel *Monitore Toscano* del 14 Ottobre N. 257, i Maestri delle Scuole minori Comunali dovranno, a cominciare dal 15 Novembre spiegare *gratuitamente agli adulti nella Domenica e in due altri giorni della Settimana, e possibilmente nelle ore serali, per il tempo di sei mesi*, il sistema decimale della nuova Lira italiana, che fino dal primo Novembre è divenuta *la moneta legale della Toscana*, secondo il Decreto del 29 Settembre pubblicato nel *Monitore Toscano* (N. 244. 30 Settembre).

Nel decreto suddetto del 12 Ottobre si ingiunge ancora l'insegnamento del sistema metrico de' pesi e delle misure. Ma poichè il loro uso non è ancora obbligatorio, potranno i Maestri cominciare l'insegnamento dalla moneta, e preparare così la mente dei discepoli a meglio comprendere a suo tempo l'intero sistema metrico.

L'Ufficio d'Ispezione ha creduto ben fatto di porgere ai Maestri delle Scuole Minori un qualche indirizzo acciocchè l'opera loro sia uniforme ed efficace.

E per cominciare dalla moneta, procureranno in primo luogo i Maestri di chiarire nella mente dei discepoli il concetto dei rotti decimali, e mostrarne il facile uso. Chi fu già convenientemente istruito nell'Aritmetica, non avrà bisogno se non di sentirsi rammemorare le cose già apprese, e forse dimenticate pel disuso. Ma a chi non conoscesse questo genere di rotti, non sarà difficile fare entrare in capo che se una lira si divide in venti parti che si chiamano soldi, o in dodici che si chiamano crazie, può similmente dividersi in cento parti che si chiameranno centesimi, o in mille che si chiameranno millesimi. E perchè il 20 entra 5 volte nel cento, è manifesto che un ventesimo pareggia 5 centesimi, perciò il soldo toscano è uguale a 5 centesimi della lira toscana, come il soldo nuovo è pari a 5 centesimi della lira nuova italiana. E poichè il quat-

trino è la terza parte del soldo toscano, tanto è dire denari 4. come un terzo di 5 centesimi, ossia centesimi uno e due terzi. Fatte fare queste considerazioni, si esercitino gli Scolari nel trasformare i rotti usuali della lira toscana in centesimi di quella, e a fare sopra quantità di intieri e di rotti decimali le operazioni solite dell'Aritmetica; notando praticamente a chi lo ignorasse, che siccome i rotti decimali nel loro rispettivo valore e nella loro successione procedono come gli intieri, così possono scriversi di seguito agli intieri medesimi, separati da una virgola: e nella somma, nella sottrazione, nella moltiplicazione, nella divisione si può operare come si farebbe cogli intieri, salvo a separare da ultimo con una virgola le cifre che rappresentano i decimi, i centesimi ec.

Quest' esercizio sopra la moneta toscana, preparerà gli scolari all'intelligenza e all'uso dei decimali della lira nuova italiana. E dopo questa preparazione faranno i Maestri ben comprendere agli scolari che la sostituzione della nuova lira italiana alla lira toscana, non è un capriccio, nè un frivolo desiderio di novità, nè un'incomodo, ma è consigliata dalla grande utilità che verrà dal poterci facilmente intendere con tanti paesi che usano questa moneta, quali sono la Francia, il Belgio, la Svizzera, il Piemonte e altri. Mostreranno come ella riesca comodissima per la facilità del conteggiare quanto ai rotti, che vanno di dieci in dieci, come gli intieri, e per l'esservi così una sola ragione di moneta invece delle molte che in Toscana si usavano, e ciascuna coi loro rotti particolari e di diverse guise, come il francescone diviso in dieci paoli, lo scudo in sette lire, la lira in venti soldi, e il soldo in dodici piccioli, il fiorino in cento quattrini. Diversità che generano confusione, difficultano le operazioni del calcolo, e rendono facilissimi gli errori.

Ora la nuova lira non è gran cosa differente dalla nostra. E già tutti conoscono il franco, dal quale la lira italiana differisce solo di nome, e siamo

soliti di contarli per quattordici crazie, cioè per lire una e un sesto. Se il ragguaglio preciso fosse questo, il calcolo sarebbe facile. Ma la vera proporzione è come 100 a 84; mentre a ragione del sesto meno, la proporzione sarebbe come 100 a 83 e un terzo. Si faccia dunque ben comprendere che lire cento toscane equivalgono a 84 lire nuove, e viceversa 84 di queste a 100 di quelle.

Discende di qui che per trasformare qualunque quantità di lire toscane in lire italiane, basta moltiplicarle per 84 e poi separare le due ultime cifre, che sono decimi e centesimi. E viceversa per ridurre le italiane a toscane si devono dividere per 84 e moltiplicare per cento; o sia accrescere due zeri al quoziente, o considerare per intiere le due cifre venute dalla divisione di decimi e centesimi del dividendo.

Ecco gli esempj.

Siano da ridurre a lire italiane, lire toscane 1243

$$\begin{array}{r} \text{£ } 1243 \times 84 \\ \hline 4972 \\ 9944 \\ \hline \text{£ } 1044, 12 \end{array}$$

Cioè lire nuove 1044 e 12 centesimi.

Siano da convertire in lire toscane lire nuove 1512

$$\begin{array}{r} 18 \\ 84 \overline{) 1512} \\ \underline{672} \\ 000 \end{array}$$

Il quoziente preciso è 18: aggiungo due zeri, e ho 1800, che è in lire toscane l'equivalente esatto di £ 1512 nuove. Se la divisione lasciasse un resto, si accrescerebbero due zeri al resto, e continuando la divisione si avrebbero le due ultime cifre degli intieri del quoziente.

Esempio — Siano da ridursi a lire toscane lire italiane 1590.

( 1 )	( 2 )
1892	1892,85
84 $\overline{) 1590}$	84 $\overline{) 1590}$
750	750
780	780
240	240
72	720
	480
	60

Si hanno intiere lire toscane 1892, con un avanzo di

72 dopo i due zeri accresciuti. Se questo avanzo fosse piccolissimo, si potrebbe trascurarlo; ma volendone tener conto, si aggiungano altri zeri e continuando la divisione si avranno 85 centesimi da accrescere agli intieri, come si vede sopra all' esempio N.° 2, più un resto di 60; che si potrebbe ancora dividere, aggiungendo un altro zero, e si otterrebbero de' millesimi che nei negozj usuali si trascurano.

Le Lire toscane si riducono facilmente a Lire italiane anco sottraendo da esse, centesimi 16.

$$\begin{array}{r} \text{Così da Lire toscane } 480 \\ \text{levando } 76, 80 \\ \hline \text{Restano Lire italiane } 403, 20 \end{array}$$

Ma questo modo di riduzione che può servire d' esercizio e di riscontro, richiede due operazioni, cioè una moltiplicazione per trovare i 16 centesimi, e poi la sottrazione. Né si potrebbe con eguale esattezza ridurre in opposto modo le Lire italiane alle toscane; giacché occorrerebbe aggiungere alle Lire italiane 16 ottantaquattresimi cioè 19 centesimi e 1 ventunesimo di centesimo. Tuttavia nel commercio, e per somme non grandi, si tiene questa via, trascurando il ventunesimo e considerando la Lira italiana per £ 1, 19 toscane. Il che si chiama il cambio a 119. — E giovava notarlo per fare intendere questa pratica e questa maniera di dire. Ma il moltiplicare e dividere per 84, è operazione più spedita ed esattissima; e in questa di preferenza il Maestro eserciterà a lungo gli scolari nelle scambievoli riduzioni; le quali saranno facilitate dal convertire primieramente i soldi e i denari delle Lire toscane in rotti decimali della medesima lira. Dopo tali esercizj basterà che il Maestro presenti agli Scolari una delle tante tavole di riduzione che sono state stampate, e ne faccia loro intendere l'uso. — Il quale riuscirà facilissimo dacché sia stata compresa dai giovani la relazione delle due monete, secondo la quale le tavole sono distese; e dacché essi stessi abbiano trovate per calcolo parecchie delle riduzioni che la tabella contiene.

Procedendo per questa via, i Maestri non troveranno grandi difficoltà ad assuefare ai ragguagli dell' antica e della nuova moneta le persone che siano mediocrementemente perite nel far di conto con la penna. Ma vi sono tuttavia pur troppo non pochi artigiani, che non sanno né leggere né scrivere né calcolare secondo le regole dell' Aritmetica. I più però calcolano a loro guisa mentalmente, e spesso con maggiore prestezza di chi scrive, e per vie ingegnose. Anco a costoro bisogna procurare la cognizione della nuova moneta e della sua proporzione con la toscana; ma è da procedere diversamente.

Per prima cosa si insegni e si ripeta loro e faccia imparare a mente il ragguaglio stabilito dalla

Legge, e che si trova nelle tavole (1) tra le monete conservate in corso, e le Lire nuove, non omissi i quattrini, i soldi e le crazie. Questo solo già varrà molto per loro nelle giornaliere spese e riscossioni. Continuando questa istruzione orale, si potrà dipoi far loro mettere a mente la riduzione di certe quantità che più spesso vengono in uso; e scelte con tale avvedimento, che il popolano un poco sveglio possa da quelle dedurre facilmente il ragguglio di altre che vi hanno una più ovvia relazione, come quella del doppio, del triplo, del decuplo; e a queste deduzioni si ajutino interrogando; si suggerisca quello che non è trovato; si pongano casi pratici di usuali contrattazioni; e si chieda la risposta: si adoprino insomma tutte quelle arti dell'insegnamento che eccitano l'emulazione,

conducono dal noto all'ignoto, accrescono le forze dell'intelletto svegliandolo e opportunamente ajutandolo. La pratica farà il resto.

Queste poche avvertenze basteranno a indirizzare i Maestri delle Scuole minori i quali sapranno in questo pratico insegnamento ai popolani porre quella diligenza e quell'amore, che vincono tutte le difficoltà.

R. LAMBRUSCHINI *Ispettor Generale*

A. GOTTI  
G. BUONAZIA } *Ispettori Speciali*

(1) Si usino specialmente quelle in cui sia il ragguglio ancora degli Scudi fiorentini di Lire 7.



# NOTIFICAZIONE

L' Illustriss. Sig. Cav. Conte LUIGI GUGLIELMO DE CAMBRAY DIGNY Direttore Generale dell'Amministrazione dei RR. Possessi fa pubblicamente noto come alle ore 11 di mattina del dì 24 corrente saranno esposti al pubblico Incanto, da tenersi in una Sala della Casa di Amministrazione della R. Tenuta del Poggio a Cajano, alla presenza dell'Agente Emilio Turchini, i seguenti N. 23 Lotti di Piante d'Albero e d'Olmo esistenti nella R. Tenuta suddetta nelle località qui appresso notate, cioè

## *Piante d'Albero.*

### LOTTI

- I. N.º 10 Piante nella Macchia delle Pavoniere cominciando dal primo tiro e proseguendo verso le Pavoniere, segnate dal N. 1. al N. 10.
- II. « 12 dette in detto luogo, segnate dal N. 11 al N. 22.
- III. « 14 dette in detto luogo, segnate dal N. 23 al N. 36.

## *Piante d'Olmo.*

- IV. N.º 9 Pianté sullo scolo di Pantano, dal Ponticello proseguendo allo Stradone della Calata, segnate dal N. 1. al N. 9.
- V. « 12 dette in detto luogo, segnate dal N. 10. al N. 21.
- VI. « 6 dette in detto luogo, segnate dal N. 22. al N. 27.
- VII. « 12 dette in detto luogo, segnate dal N. 28. al N. 39.
- VIII. « 14 dette in detto luogo, segnate dal N. 40. al N. 53.
- IX. « 10 dette in detto luogo, segnate dal N. 54. al N. 63.
- X. « 15 dette in detto luogo, segnate dal N. 64. al N. 78.
- XI. « 8 dette in detto luogo, segnate dal N. 79 al N. 86.
- XII. « 11 dette in detto luogo, segnate dal N. 87. al N. 97.
- XIII. « 18 dette in detto luogo, segnate dal N. 98. al N. 115.
- XIV. « 17 dette in detto luogo, dal Ponticello proseguendo allo Stradone della Calata, segnate dal N. 116. al N. 132.
- XV. « 5 dette in detto luogo, segnate dal N. 133. al N. 137.
- XVI. « 12 dette in detto luogo, segnate dal N. 138. al N. 149.
- XVII. « 18 dette in detto luogo, segnate dal N. 150. al N. 167.
- XVIII. « 9 dette in detto luogo, segnate dal N. 168. al N. 176.
- XIX. « 12 dette in detto luogo, segnate dal N. 177. al N. 188.
- XX. « 7 dette in detto luogo, segnate dal N. 189. al N. 195.
- XXI. « 15 dette nel Prato delle Vitelle, cominciando dallo Stradone, segnate dal N. 196. al N. 210.
- XXII. « 13 dette in detto luogo, segnate dal N. 211. al N. 223.
- XXIII. « 13 dette in detto luogo, segnate dal N. 224. al N. 236.

## *Condizioni della Vendita.*

I. Gli Aggiudicatarij dovranno per sicurezza dell'offerta e adempimento dei seguenti obblighi, nominare nell'atto dell'Aggiudicazione idoneo rispettivo Mallevadore che dovrà accedere con la solidale obbligazione alla stipulazione dell'opportuna Scritta privata di Compra delle Piante aggiudicate nel termine di giorni otto dal dì della seguita Aggiudicazione, in difetto di che le Piante aggiudicate saranno nuovamente esposte all'Incanto a tutte spese, scapiti, e danni dei medesimi Aggiudicatarij.

II. Immediatamente dopo la stipulazione della Scritta saranno consegnate ai Compratori le Piante dalle Guardie di detta R. Tenuta, attesa la qual consegna, che s'intenderà effettuata subito dopo la detta stipulazione, tutti i danni, pregiudizj, e mancanze che si trovassero o fossero rispettivamente fatte alle stesse Piante saranno a carico dei Compratori, rilasciandosi ad essi non tanto l'azione contro i dannificanti, quanto ancora l'assistenza delle medesime Guardie solita prestarsi, e l'azione contro di esse in caso di mancanza al loro dovere, senza che i Compratori possano aver regresso contro l'Amministrazione dei RR. Possessi.

III. Il prezzo di Aggiudicazione dovrà pagarsi per una terza parte nell'atto dell'Incanto, e per ogni rimanente nell'atto della stipulazione della indicata Scritta nelle mani del predetto Agente, e per conseguenza entro il termine di giorni otto, ma sempre prima di por mano al taglio.

IV. Il Taglio delle dette Piante dovrà eseguirsi a regola d'arte e sotto la vigilanza degli Impiegati della R. Azienda ed ultimarsi dentro giorni quindici dal dì della stipulazione della precitata Scritta, e non più oltre, con dovere il Legname tagliato essere asportato fuori della suddetta R. Tenuta entro due mesi dalla stipulazione predetta. Il Legname poi non tagliato, nè asportato nei precitati modi, resterà a beneficio della Amministrazione venditrice, senza che il Compratore possa giammai pretendere indennità di sorte.

V. Saranno a carico dei Compratori le spese d'Incanto, stampa di affissi, e Scritta da stipularsi come sopra, determinate in L. 1. 6. 8. per ogni Lire Cento di aggiudicazione.

VI. Chiunque pertanto vorrà attendere all'acquisto delle suddette Piante potrà presentarsi a fare le sue offerte nel giorno, ora, e luogo suddivisati.

Dalla Direzione Generale dell'Amministrazione dei RR. Possessi  
Li 12 Novembre 1859

ALESSANDRO ADEMOLLO SEGRETARIO.



FIRENZE, NELLA STAMPERIA REALE



# MEMORANDUM

L'Assemblea dei legittimi Rappresentanti della Toscana nella sua tornata del 9 di questo mese ha emesso una importantissima deliberazione, la quale può in sostanza considerarsi come la conferma e lo svolgimento logico dei due Voti precedentemente emanati.

La Reggenza di S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia Carignano è stata, sulla proposta del Governo medesimo, solennemente proclamata.

È questo un avvenimento meritevole della più grande attenzione, e che i Governi delle grandi Potenze non possono non accogliere con simpatia, poiché mentre esso prova da un lato la ferma perseveranza delle popolazioni toscane nei loro intendimenti e nei loro propositi, offre dall'altro all'Europa una luminosa guarentigia di ordine, dimostrando come le popolazioni istesse, anche in mezzo alle ansietà della loro posizione, rimangano fedeli al principio monarchico e pongano in opra tutti i mezzi riputati i più efficaci a prevenire e rendere impossibili le agitazioni rivoluzionarie.

Il valore politico di questo fatto notabilmente si accresce, allorchè si considera che una identica risoluzione è stata in pari tempo adottata da tutte quante le Assemblee nazionali degli Stati indipendenti d'Italia.

Così l'ardente questione dell'assestamento definitivo dell'Italia centrale va facendo ogni giorno un passo di più verso la sua soluzione. Ed ora che, firmata la pace a Zurigo, si annunzia a tal fine imminente un Congresso, il Governo della Toscana crede non senza utilità per la causa nazionale, e per quella più generale della quiete europea, di esporre anche una volta i motivi che della soddisfazione dei nostri voti fanno una condizione imprescindibile di tranquillità e di pace.

In questo concetto, occorre brevemente di ricordare che, non appena la nuova dei preliminari di Villafranca ebbe risvegliato nei popoli dell'Italia centrale il timore di una restaurazione degli antichi Governi, essi non indugiarono un momento a protestare altamente e con tutti i mezzi che da loro dipendevano, contro il pericolo che loro improvvisamente ed in modo inatteso sovrastava. È oramai un fatto acquisito alla storia la risoluzione pronta,

vigorosa, unanime con la quale, quasi obbedendo ad un istinto di salvezza, gli Stati indipendenti di Italia procurarono di provvedere ai loro destini fatti incerti dalla guerra, minacciati dalla pace. Convocarono senza ritardo le Assemblee nazionali, e queste dappertutto ed unanimemente votarono la decadenza degli antichi Principi, e l'annessione al Regno costituzionale di S. M. il Re Vittorio Emanuele; strinsero a comune difesa la Lega militare, ed ogni atto dipendente dalla loro iniziativa compirono, che portasse a pratica applicazione il voto destinato a congiungere i popoli della media Italia coi subalpini e coi lombardi. Con tanta costanza di propositi e così attivamente operarono, che a quest'ora la decretata annessione può quasi considerarsi come di fatto eseguita. E sempre procedendo col medesimo intento, e desiderosi di conseguire e di affrettare la bramata unificazione, gli Stati indipendenti d'Italia hanno adesso concordemente eletto a Reggente S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia Carignano.

Una profonda convinzione ed una fermezza a tutta prova erano senza dubbio necessarie tanto pei Governi quanto pei popoli italiani onde perseverare, come essi han fatto, in queste determinazioni ed in questa condotta. Gli accordi di Villafranca avevano creato per S. M. l'Imperatore dei Francesi un debito di lealtà di assumere il patrocinio della causa delle Dinastie decadute; ed Egli francamente e sinceramente adempivalo. L'opera della Diplomazia francese nell'Italia centrale durante gli ultimi quattro mesi fu tutta rivolta a questo fine. Sono noti all'Europa intiera gli uffici premurosi e continui in vari tempi e sotto varie forme interposti dal Governo imperiale di Francia presso i Governi degli Stati indipendenti d'Italia; ma è noto del pari che questi, malgrado il vivissimo loro desiderio di mostrare al magnanimo Imperatore dei Francesi tutta la loro gratitudine pei grandi servigi da Lui resi alla causa italiana, hanno dovuto con loro rammarico ripetutamente dichiarare di non poterne seguire i consigli.

Ma se ben si considera questa grave questione, se vi si porta un esame scevro di parzialità e di preconcelto, non potrà farsi a meno di convenire

che l'attitudine degli Stati dell'Italia centrale è la più consentanea agli interessi veri della Europa, e la più vantaggiosa alla tranquillità generale.

A due grandi risultati conduce infatti quest'attitudine loro; essa raggiunge e compie lo scopo che, per ragioni le quali a noi non è dato di penetrare o di giudicare, non ha compiuto la guerra, vale a dire la indipendenza d'Italia, contrappesando seriamente la dominazione e la influenza austriaca: essa associa indissolubilmente l'idea della nazionalità al principio monarchico, a quel principio nel quale la maggioranza degli Stati civili d'Europa si trova oggi costituita. Se la condotta degli Italiani, se la soddisfazione dei loro voti non dovesse produrre altri effetti, questi soli ci sembrerebbero bastevoli per cattivare alla loro causa la simpatia, ed all'uopo l'appoggio di tutti i Governi illuminati.

D'altra parte importa non dimenticare che dal giorno in cui i preliminari di Villafranca furono consacrati, la questione ha progredito, ed ha preso un carattere che rende più scabrosa, e quasi diremmo impossibile, qualunque soluzione che non sia quella della sanzione dei voti popolari. A parte la gravità e l'autorità dei fatti compiuti, solenni e ripetute assicurazioni hanno oramai posto fuori di dubbio che le restaurazioni italiane non possono essere imposte colla forza. Escluso questo mezzo violento ed ingiusto, quale altro ne rimane per ottenerle? Evidentemente quello solo delle persuasioni e degli amichevoli consigli. Ma i quattro mesi decorsi altro non sono stati che un continuo esperimento di questo sistema. Esso non ha riuscito. I sentimenti dei popoli, la ferma loro convinzione che un ritorno, comunque eseguito, degli antichi Governi altro non avrebbe fatto che aprire una nuova era di sconvolgimenti e di calamità, il sentimento di nazionalità ond'essi sono animati, hanno reso inutili tutti i tentativi a tale oggetto sperimentati. Se i voti delle popolazioni italiane non fossero stati, come taluno si compiaceva a diffondere, che l'effetto di una momentanea e febbrile esaltazione, o il risultato di maneggi piemontesi, è manifesto per ogni persona di buona fede che una così lunga perseveranza durante un periodo di tempo tutto pieno di tremende incertezze e d'incessanti pressioni diplomatiche, non sarebbe stata umanamente possibile. Non il più lieve indizio di oscitanza, non la più piccola o isolata dimostrazione di simpatia a favore delle Dinastie spodestate è venuta in nessun paese d'Italia a porre in dubbio la sincerità e la fermezza della volontà de' popoli. Or dunque, la forza non ha da usarsi, il consenso pacifico delle popolazioni è dimostrato impossibile: a che quindi prolungare senza scopo e senza possibilità di risultato una condizione di cose, che mentre non giova e non può giovare ad alcuno, tiene in sospeso l'Italia e l'Europa, e può diventare col tempo il motivo e l'occasione di complicate fu-

neste? Il partito pertanto più logico, più giusto ed anche più prudente sarebbe quello di non differire più a lungo a riconoscere i voti degli Stati indipendenti d'Italia, e ad accettarli nel diritto pubblico europeo. Ma per sottrarsi a questa conclusione che sarebbe la quiete d'Italia e torrebbe via una causa di allarme universale e di universale inquietudine, si spera forse nella nostra stanchezza e negli effetti dissolventi di una incertezza indefinitamente prolungata. Si è tanto parlato, segnatamente dai pubblicisti divoti alla politica austriaca, di questo sistema, si è con tanta persistenza convertito in minaccia per trionfare della volontà perseverante dei popoli, che noi crediamo di dovere una volta esaminarlo a fondo e con piena franchezza.

Imporre ad un popolo tranquillo, ordinato, inoffensivo uno stato di cose ripugnante ai suoi sentimenti, ai suoi interessi, alla sua dignità, ecco lo scopo: le ansietà dell'incertezza, i turbamenti interni, il disordine, forse la guerra civile, ecco i mezzi. Tutto ciò serbando l'apparenza di rispettare la libertà di questo popolo, e menando vanto al bisogno della generosa condiscendenza. Una politica così insidiosa troppo manifestamente offende il senso morale, perchè il Governo della Toscana possa credere che, dopo miglior riflessione, nessuna delle grandi Potenze possa farne il fondamento e la guida della sua condotta. Né la moralità sola condanna una politica così poco leale. Stanno contro di lei la improbabilità della riuscita ed i suoi effetti politici. La condotta delle popolazioni italiane nei quattro mesi decorsi ci assicura di quella che esse terranno per l'avvenire. Esse sono troppo convinte che dalla loro costanza e dall'ordine severamente mantenuto dipende il successo della loro causa e delle loro aspirazioni, per cadere nell'agguato che lor si tendesse. Ma supponiamo per un momento che la loro costanza si affievolisca: supponiamo che la stanchezza, l'ansietà di uno stato precario, questa perpetua minaccia incessantemente sospesa sopra di loro partoriscono l'agitazione e il malcontento; che il malcontento e l'agitazione si traducano col tempo in disordine; che arrivati a questo punto, un movimento incomposto di piazza o una sedizione militare operino la vagheggiata restaurazione. E poi? Un Governo sorto da queste cause e per queste cause, avrà egli seri elementi di tranquillità e di durata? Qual è l'uomo di Stato, meritevole di questo nome, che oserebbe affermarlo? Chi non vede che persistendo tutte le cagioni del movimento attuale, paralizzate un momento da un concorso di circostanze accidentali artificialmente apparecchiate, che persistendo le diffidenze e le aspirazioni, i rancori e le speranze, la restaurazione d'oggi sarebbe disfatta dalla rivoluzione di domani? E allora che farebbe l'Europa? Allora l'Europa si troverebbe fatalmente strascinata alla necessità di quegli interventi armati

contro i quali adesso così energicamente protesta. E ciò dopo una guerra, e quel che più monta, una guerra vittoriosa, fatta per sottrarre l'Italia alla oppressione forestiera e per restituire la sua indipendenza!

Così, sotto qualunque aspetto si consideri la questione, essa non porge razionalmente che un solo scioglimento. Ed allorché il Congresso fra poco riunito dovrà emettere le sue decisioni e pronunziarsi fra i voti dei popoli e le pretese dei Principi spodestati, esso avrà da una parte la volontà concorde di molti milioni d'individui, i pericoli e i danni gravissimi dell'avversarla, gli immensi vantaggi del renderla soddisfatta, i fatti compiuti; dall'altra, unico contrappeso a tanta mole, esso avrà un'astrazione, il principio della legittimità.

Noi non vogliamo istituire discussioni speculative sul valore di questo principio, nè disputare del merito suo relativamente all'altro della sovranità popolare. Sappiamo bene che molto di rado le grandi questioni praticamente si risolvono in ragione di tali astrattezze; ma poichè il principio della legittimità è in sostanza l'argomento unico che possono invocare i nostri avversari, così ci sembra di gravissimo rilievo lo esaminare se questo principio sia talmente assoluto da non patire nè limite nè eccezione; e se esso debba trionfare dappertutto e sempre, anche in onta di ogni altro diritto e di ogni altro interesse.

Il primo fondamento di questo principio si è quello di contribuire potentemente a conservare l'ordine interno; secondo fondamento è quello di render più facile e più valida la difesa dello Stato contro gli attacchi del di fuori. Ma nel caso della Toscana, come in quello degli altri paesi d'Italia, queste ragioni essenziali del principio di legittimità si ritorcono interamente contro i Principi detronizzati.

Tale è la fatalità della loro posizione, tali sono le funeste conseguenze dei loro precedenti, che come il riconoscimento della loro sovranità significherebbe la subiezione forestiera, così la loro presenza negli antichi dominj sarebbe il motivo e il segnale di perpetui sconvolgimenti. Nè può senza offesa della giustizia dimenticarsi che ai grandi diritti vanno congiunti i grandi doveri. Abbandonare un popolo senza governo, dopo avere vanamente tentato di sevirne contro di lui; esporlo con questo abbandono a tutti i pericoli dell'anarchia; andare finalmente a combattere contro di esso nelle file dei suoi nemici, è questo forse l'adempimento dei grandi doveri di un Principe legittimo? Se durante l'ultima guerra di Crimea un Principe russo fosse andato a combattere contro la patria nell'esercito alleato, che si penserebbe di lui a Pietroburgo? Se un Principe francese fosse andato nelle file dei russi, che se ne penserebbe a Parigi? Eppure questa

è senza falsità e senza esagerazione la posizione della Dinastia austro-Lorenese di fronte al popolo toscano. Come adunque invocare il principio della legittimità, quando mancano tutti gli estremi che lo costituiscono e lo rendono rispettabile, quando per di più quegli in di cui favore s'invoca lo ha volontariamente abdicato conculcandone i doveri? La legittimità della Dinastia di Lorena è perita il 27 di Aprile a Firenze; è perita a Solferino; è perita il giorno in cui, per legge di quella necessità che essa medesima aveva creata, si è a lei sostituito un Governo che ha prevenuto l'anarchia, ha mantenuto l'ordine, ha governato secondo la volontà nazionale, non trascurando di promuovere, anche in tempi difficilissimi, ogni sorta di progresso materiale e di morale sviluppo.

Il giorno adunque in cui il Congresso sarà chiamato a pronunziare sui pretesi diritti riservati nel trattato di Zurigo, può andare immune da ogni timore di avere ad offendere il principio della legittimità; esso non avrà innanzi a sé che degli interessi austriaci. La grande, la vera preoccupazione del Congresso noi abbiamo fiducia che sarà quella di assicurare la indipendenza, e con la indipendenza la pace d'Italia. Questo gran risultato non potrà conseguirsi, noi lo ripetiamo anche una volta, se non riconoscendo e sanzionando i voti emessi dagli Stati indipendenti della Penisola. Ogni altro partito sarebbe una sventura non solo italiana ma europea. All'appoggio di questa verità torna qui opportuno aggiungere una nuova considerazione a quelle superiormente dedotte.

Se disgraziatamente accadesse che le grandi Potenze riunite al Congresso si dichiarassero contrarie ai desiderii ed ai legittimi voti dei popoli italiani, ne risulterebbe necessariamente una di queste due eventualità. O il Piemonte, come noi crediamo e come tutti in Italia credono con noi, restando fedele all'idea nazionale, rifiuterebbe di aderire a una tal decisione e vi negherebbe ogni assenso, ed ognuno vede quali deplorabili conseguenze emergerebbero da questo fatto: apprensioni crudeli, nuovi conflitti, probabilmente nuova effusione di sangue, un avvenire insomma cupo, minaccioso, pieno d'infiniti pericoli. O il Piemonte, per un sentimento di eccessiva e mal calcolata prudenza, si associerebbe alla decisione proferita, e piglierebbe partito per la Diplomazia contro l'opinione e le aspirazioni dei popoli; e in tal caso il suo prestigio in Italia, la sua popolarità sarebbero irrevocabilmente perduti. Col prestigio del Piemonte perisce in Italia la fede nel principio monarchico. In momenti di questa gravità sarebbe puerile farsi illusioni. Il sentimento monarchico da cui sono animati i popoli italiani ha tutta la sua origine nella reverenza e nell'affetto che essi portano alla Dinastia di Savoia. E questa reverenza e questo affetto sono ispirati dalla universale e profonda convin-

zione che quella Dinastia augusta rappresenti lealmente e coraggiosamente l'idea nazionale. Di qui la sua forza e la sua immensa autorità. Ma di qui pure la impreteribile necessità di non evitare nè sacrificj nè lotte per mantenere una così grande e nobile posizione. L'affezione entusiastica degli italiani verso di Lei, e la loro illimitata fiducia si cambierebbero in sentimenti ben contrarij il giorno in cui vedessero il Governo piemontese seguire una politica che essi sospettassero o debole o egoista. La circostanza istessa dell'acquisto della Lombardia diventerebbe il testo di terribili recriminazioni, delle quali i partiti estremi profitterebbero con instancabile ardore. Così il principio monarchico associato all'idea nazionale avrebbe spento in Italia lo spirito rivoluzionario, fatto sparire le sette; le decisioni del Congresso le farebbero rivivere e renderebbero allo spirito rivoluzionario una formidabile intensità.

Ecco adunque a quale funesta alternativa menerebbe una decisione del Congresso avversa ai voti degli Stati indipendenti d'Italia; o la probabilità grandissima di una nuova collisione di sangue, o un immenso discredito del principio monarchico con terribile eccitamento e con pericoloso contagio di tutte le passioni rivoluzionarie.

Rammenti l'Europa quali amare censure abbiano giustamente provocato i trattati del 1815 per aver disposto della sorte dei popoli a loro insaputa e senza il loro consenso. Il Congresso del 1859 farebbe ben peggio, imperocchè mentre i trattati del 1815 disposero dei popoli non consenzienti, il Congresso del 1859 disporrebbe di popoli notoriamente riluttanti. Poteva nel primo caso allegarsi la ignoranza dei loro bisogni e dei loro sentimenti, ma una tale giustificazione sarebbe adesso inammissibile.

Consideri infine l'Europa le insuperabili difficoltà della esecuzione pratica di ogni determinazione che ci fosse contraria. Noi lo abbiamo già dichiarato, e declinando ogni intenzione di minaccia, dobbiamo oggi ripeterlo; se le decisioni del Congresso accoglieranno, come noi speriamo, e sanzioneranno i nostri voti, noi ne saremo lieti come

di un grande atto di giustizia, e riconoscenti all'Europa; se la sentenza ci sarà contraria, noi ci troveremo nella dolorosa necessità di non poterla accettare; ed attaccati, tenteremo respingere, quantunque certi di soccombere, la forza con la forza. In tal guisa le Potenze intervenute al Congresso, disconoscendo i nostri diritti e rifiutandoci quella giustizia che ci è dovuta, si troverebbero in presenza di questo dilemma: o la mortificazione di vedere le loro decisioni inattese ed ineseguite, o la necessità di commettere un mostruoso abuso di violenza riprovato dalla opinione e dalla coscienza del mondo intero.

Firenze, li 14 Novembre 1859.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri,  
Ministro dell'Interno*  
**B. RICASOLI.**


*Il Ministro dell'Istruzione pubblica,  
Ministro interino degli Affari esteri*  
**C. RIDOLFI.**

*Il Ministro di Giustizia e Grazia*  
**E. POGGI.**

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici*  
**R. BUSACCA.**

*Il Ministro degli Affari ecclesiastici*  
**V. SALVAGNOLI.**

*Il Ministro della Guerra*  
**R. CADORNA.**



# A V V I S O

**I**l Municipio di Firenze analogamente a quanto è disposto dall'Art. 10 del Regolamento per le Vetture di Piazza del 30 Luglio 1859, avendo giudicato opportuno di provvedere ad un regolare servizio di Vetture anco per il corso della intiera notte, conciliando col vantaggio del Pubblico il minor disagio dei Conduutori delle Vetture medesime, in specie nella stagione invernale; è reso noto che a principiare dal 15 stante in ciascuna delle località quì sotto notate si troverà per il corso della intiera notte una Vettura per eseguire ad ogni richiesta il detto servizio, che verrà regolato a turno fra quei proprietarj autorizzati dal Municipio a trattenere le loro Vetture nelle diverse Stazioni in Città, e previa la debita osservanza delle prescrizioni tutte contenute nel Regolamento sopra citato.

*Località ove resteranno a disposizione del Pubblico le Vetture durante il corso della intiera notte.*

In Via S. Reparata in faccia al Palazzo Maggi.


Nel Chiasso Baroncelli presso la Piazza della Signoria.

In Via S. Maria nello Stabile annesso al Teatro Alfieri.

In Via Del Forno presso l'Arco dei Guicciardini.

Dal Palazzo del Municipio di Firenze, li 14 Novembre 1859.

IL GONFALONIERE  
FERDINANDO BARTOLOMMEI.



REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che in un Paese ove l'Agricoltura è l'arte più esercitata, sia necessario congiungere la scienza Agraria con la pratica; affinché il migliore impiego del capitale e del lavoro non solo dia il maggiore prodotto, ma inoltre vantaggi le condizioni morali e civili del possidente e del contadino,

Decreta:

Art. 1. È istituita in Firenze una Cattedra di Economia rurale.

Art. 2. Il Dott. Francesco Carega ne è nominato titolare col grado di Professore del R. Istituto Tecnico toscano.

Art. 3. Le lezioni saranno fatte nell'anno 1859-60 nelle sale del R. Istituto Tecnico toscano.

Art. 4. Gli Alunni dell'Istituto Tecnico e quelli del Liceo di Firenze che aspirano al conseguimento del Diploma di capacità in agrimensura, in tecnologia fisico-chimica, e rispettivamente al grado di baccelliere, avranno l'obbligo di assistere alle lezioni di Economia rurale che sopra e di subir l'esame in questa disciplina.

Art. 5. Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li quindici Novembre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno*  
B. RICASOLI.

*Il Ministro della pubblica Istruzione*  
C. RIDOLFI.

Firenze, Stamperia Reale



# NOTIFICAZIONE

La Direzione della Pia Casa di Lavoro di Firenze previene il Pubblico, che in adempimento degli Ordini del R. Governo deve sperimentarsi la pubblica concorrenza per l'aggiudicazione della fornitura dei generi qui sotto notati per il consumo della Famiglia di detto Stabilimento.

Chiunque pertanto volesse attendere a simili forniture sia cumulativamente per alcuni, sia separatamente per ciascuno di detti generi, dovrà presentare la sua offerta sigillata e firmata di proprio pugno all'Ufficio della Direzione suddetta non più tardi delle ore tre pomeridiane del dì 3 Dicembre prossimo.

Nelle Offerte gli Attendenti dovranno riconoscersi obbligati a tutte le condizioni espresse nel relativo Quaderno d'Oneri, che sarà reso ostensibile nel preindicatedo Ufficio ogni giorno feriale dalle ore 10 di mattina fino alle ore 2 pomeridiane; qual Quaderno d'oneri dovrà essere firmato da ciascuno Attendente al momento della presentazione della sua Offerta, onde eliminare in seguito qualunque contestazione.

È soprattutto raccomandato agli Attendenti di indicare in tutte lettere ed in modo positivo il prezzo dei generi che si esibiranno di fornire, giacchè la offerta di un prezzo vago ed indeterminato, o quella di parificare l'infimo da altri richiesto, non sarebbe attesa.

Inoltre i Concorrenti alla fornitura dei fagioli, dei ceci, delle paste, dei semolini e farine, del riso, dello zucchero e del caffè, dovranno contemporaneamente alle loro Offerte depositare nell'Ufficio della Direzione i rispettivi campioni muniti del proprio sigillo.

Le forniture principieranno il primo Gennajo del futuro anno 1860, ed avranno termine il 31 Dicembre dell'anno medesimo.

L'aggiudicazione delle forniture sarà fatta a favore di coloro


che saranno giudicati i migliori fra i diversi Offerenti, e non si avrà per definitiva ed obbligatoria per l'Amministrazione della Pia Casa, se non intervenuta che sia la Superiore Approvazione del R. Governo.

*Generi da rilasciarsi in Fornitura.*

Fagioli  
Ceci  
Paste fine ed ordinarie  
Semolino bianco e farina bianca  
Semolino giallo e farina gialla  
Riso  
Uova  
Patate  
Baccalà  
Agnello  
Cacio nostrale e di Roma  
Mortadella con finocchio  
Zucchero  
Caffè  
Legna da ardere in cataste e fastella  
Carbone  
Brage  
Paglia di grano

Dall' Ufficio della Direzione della Pia Casa  
di Lavoro di Firenze, li 15 Novembre 1859.

IL SEGRETARIO ARCHIVISTA  
PIETRO PIERACCI.



**R E G N A N D O**

**S. M. VITTORIO EMANUELE**

**IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA**

**C**onsiderando che l'Ordine equestre di S. Stefano, mentre veramente non serve ad alcuno oggetto di politica utilità contrasta grandemente e nuoce a quelle massime di libertà economica e di civile eguaglianza per cui sono proibite le primogeniture e i fidecommissi.

Decreta

Art. 1. L'Ordine di S. Stefano è abolito, e il suo patrimonio è disciolto.

Art. 2. Cessa conseguentemente l'assegnazione fattagli colla Legge del 22 Dicembre 1817; e la ipoteca, che la garantiva, è risolta. Si estinguono i crediti, che l'abolito Ordine aveva contro la R. Depositeria: E gli altri suoi beni, tranne quelli delle Commende patronali, son devoluti al patrimonio generale dello Stato; e passano all'Amministrazione delle RR. Possessioni, o delle Fabbriche Civili, od altre secondo la loro natura.

Art. 3. I Fondi e Capitali, o altri beni o assegnamenti qualunque costituenti la dote delle Commende di patronato sono svincolati a favore dei patroni e titolari attuali, e passano in privata e libera proprietà loro, salvo e riservato soltanto il diritto degli ulteriori chiamati, che riuniscano o sian per riunire la duplice qualità

di figli o discendenti dei patroni e titolari attuali, e di nati o nascituri da matrimonio già contratto al giorno della pubblicazione del presente Decreto, con che però il vincolo restitutorio risultante da questo riservo non vaglia nè duri che per un solo grado di successione e si risolva nella persona del riservatario a cui favore abbia prodotto il suo effetto.

Art. 4. Le Commende di Grazia già conferite si convertono in pensioni vitalizie da corrisponderci ai titolari dalla R. Depositeria.

Art. 5. Tutti gli attualmente insigniti dell'Ordine sia per Commenda, sia altrimenti, conserveranno vita loro durante il diritto di portarne la decorazione e l'abito, e goderne tutte le onorificenze e prerogative, che non siano contrarie alla civile eguaglianza.

Art. 6. La Chiesa Conventuale di Pisa, e le altre Chiese filiali dell'Ordine saranno fino a nuova disposizione uffiziate, come oggi sono, a cura del R. Governo e a carico dello Stato; delle Chiese beneficate il patronato che spettasse all'Ordine, è trasferito allo Stato.

Art. 7. Ai Dignitarj e Impiegati laici dell'Ordine, aventi provvisione o stipendio, s'applicheranno le Leggi generali sugli Impiegati civili sia quanto alla disponibilità, in cui frattanto rimarranno tutti, sia quanto alle pensioni, a cui si possa far luogo per ulteriori dichiarazioni e risoluzioni del Real Governo, e in altro modo o per altra causa legittima.

Art. 8. I Ministri dell'Interno, degli Affari Ecclesiastici, e delle Finanze provvederanno all'esecuzione del presente Decreto.

Dato li sedici Novembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri,  
Ministro dell'Interno*

**B. R I C A S O L I.**

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici*

**R. B U S A C C A.**


*Il Ministro degli Affari Ecclesiastici*  
**V. S A L V A G N O L I.**



Visto per l'apposizione del Sigillo:

*Il Ministro di Giustizia e Grazia*

**E. P O G G I.**



REGNANDO

**S. M. VITTORIO EMANUELE**

**IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA**

\* **C**onsiderando come nelle presenti condizioni d'Italia sia necessario dare al costume una educazione veramente virile, affinchè tolti i mali effetti della passata mollezza, i Cittadini si addestrino ad essere in ogni occorrente valenti Soldati della Patria.

Considerando inoltre come tutto ciò che mira a questo fine, possa eziandio utilmente adoperarsi per stringere sempre più i vincoli di unione tra le diverse Città e Province Italiane e per dare alle Feste Nazionali il carattere Patriottico, che le renda degne dei tempi;

Decreta :

Art. 1. In ogni Città e Terra della Toscana ove è istituita la Guardia Nazionale potrà stabilirsi il Tiro a segno con Carabina e Fucile, e una Scuola di esercitazioni di Fanteria tanto di linea quanto leggera secondo le discipline speciali che verranno dal Governo approvate.

Art. 2. A tale effetto gli Uffiziali della Guardia Nazionale potranno riunirsi sotto la Presidenza del Gonfaloniere locale per nominare un Vice-Presidente, ed un Direttore, e compilare un Regolamento, che verrà presentato all'approvazione del Governo.

Art. 3. Il Gonfaloniere del Comune è il Presidente naturale della Società del Tiro a segno, e il Camarlingo Comunitativo ne sarà il Cassiere.

Art. 4. Potranno essere ammessi dal Presidente della Società a partecipare delle esercitazioni Militari anco i Cittadini che non hanno il dovere di prestare il servizio della Guardia Nazionale, ed in specie i Giovanetti di ogni classe, purchè giunti ad età conveniente per dette esercitazioni Militari, le quali per facilitarne il concorso si faranno di preferenza nei giorni festivi.

Art. 5. Le Comunità dovranno fornire e mantenere un locale conveniente al Tiro. Il Locale che la Comunità di Firenze destinerà al Tiro a segno sarà stabilito in modo da servire eziandio alla Festa Nazionale come all' Art. 7, e a questo intento riceverà a carico dello Stato una competente indennità. Ai premj che si vorranno distribuire, ed alle altre spese, si provvederà coi Contributi dei Concorrenti.

Art. 6. Le Società Comunali del Tiro comprese nello stesso Compartimento, potranno riunirsi una volta all'anno nella Città ove risiede il Prefetto, per fare insieme esercizj di Tiro e di Fanteria, con quelle norme che verranno determinate da un Regolamento speciale proposto dai Presidenti, Vice-Presidenti, e Direttori di tutte le Società riunite, ed approvato dal Governo.


Art. 7. Il Governo Centrale riunirà pure una volta all'anno in Firenze tutte le Società Comunali della Toscana ad una Festa nazionale, fissando premj ai migliori Tiratori.

Art. 8. Il Ministro dell' Interno provvederà all' esecuzione del presente Decreto.

Dato li diciassette Novembre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell' Interno*  
**B. RICASOLI.**

*Il Ministro della Pubblica Istruzione*  
**C. RIDOLFI.**



**R E G N A N D O**

**S. M. VITTORIO EMANUELE**

**IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA**

Considerato

1. **C**he il Marchese Scipione Bargagli, nominato dal Granduca Leopoldo Secondo Ministro Plenipotenziario presso la Santa Sede, avuta cognizione del movimento nazionale avvenuto in Firenze il 27 Aprile del corrente anno rimase lungo tempo oscitante nella condotta da tenere;

2. Che invitato dalla Circolare diretta l' 11 Maggio a tutti gli Agenti toscani all' estero a dichiarare categoricamente e senza tergiversazione la propria

volontà, propose di nuove transazioni inaccettabili dichiarando però, che nella ipotesi del loro rifiuto, egli intendeva rimanere in Roma come Agente granducale;

3. Che il Governo della Toscana, al seguito di tale dichiarazione, ritenne il Marchese Bargagli come dimissionario, e con Decreto dei 24 Maggio accettò la sua dimissione, significandogli che in forza di questo Decreto cessavano in lui tutti i diritti e privilegi fino allora goduti per ragione di ufficio;

4. Che ciò nonostante il Marchese Bargagli continuò ad abitare il Palazzo di Firenze in Roma, non abbassò lo stemma granducale, non cessò di fare spese col denaro del tesoro toscano, non cessò di ostentare in ogni guisa la rappresentanza del Governo caduto; anzi con asserita violazione di tutti i suoi doveri di Cittadino indirizzò nel 20 Luglio una nota agli Ambasciatori di Francia e di Austria accreditati a Roma per protestare contro il legittimo Governo Nazionale domandando fra le altre cose, tutte ostili al nuovo Governo, che fosse impedita la riunione già decretata dei rappresentanti del paese e la formazione della Guardia nazionale; E di ciò non contento il Marchese Bargagli qualche giorno dopo presentò alla Sua Santità asserite lettere credenziali di S. A. l'Arciduca Ferdinando figlio del Granduca preteso abdicatario Leopoldo Secondo;

5. Che il Governo della Toscana contestò direttamente al Marchese Bargagli il suo procedere ostile, e l'ammonì per l'ultima volta di desistere se non voleva esporsi a tutto il rigore delle Leggi;

6. Che il Marchese Bargagli non curata una tale intimazione continuò a risiedere nel Palazzo di Firenze, a dirsi rappresentante del Pretendente, e a fare atti ostili contro l'attuale Governo fino al punto di non mostrarsi estraneo ad una reazione macchinata in Toscana;

7. Che avendo il Governo della Toscana domandato conto al Marchese Bargagli di una somma di L. 14365. 2. 9 di cui egli risulta debitore verso il tesoro toscano a tutto il 27 Aprile ultimo decorso, il Marchese Bargagli si è ricusato alla dimandatagli restituzione.

## **Decreta**

Art. 1. Tutti i beni mobili ed immobili del Marchese Scipione Bargagli, posti in stato di ribellione, sono messi sotto sequestro per garantire allo Stato

il suo Credito contro di lui, e per garantire i suoi diritti d' indennità per tutti i danni che il Marchese Bargagli ha cagionato e cagiona allo Stato medesimo.

Art. 2. Il Ministro dell' Interno e quello degli Affari Esteri provvederanno all' esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li diciassette Novembre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*


*Ministro dell' Interno*

**B. RICASOLI**

*Il Ministro interino degli Affari Esteri*

**C. RIDOLFI.**





# NOTIFICAZIONE

---

**L** PREFETTO DELLA CITTA' E COMPARTIMENTO DI FIRENZE fa pubblicamente noto che la mattina del prossimo di 20 Novembre andante alle ore 10 si riunirà sul Piazzale attiguo al Palazzo delle RR. Cascine la Guardia Nazionale di questa Città al duplice scopo di prestare il giuramento e ricevere la consegna delle Bandiere.

All'effetto pertanto di prevenire per parte dei concorrenti qualunque disturbo ordina e prescrive quanto segue.

Le Carrozze, e i Legni di altra specie che in tal circostanza vorranno accedere al luogo della funzione, dovranno tenere lo Stradone diretto, e giunte al suo sbocco sul Piazzale non potranno trattenervisi che quanto esiga il bisogno di far discendere le persone

che hanno condotto, volgendo poi a sinistra pel Viale che fronteggia la Trattoria, onde condursi sulla così detta Piazza dell'Arno.


A tutti coloro, che ultimata la Funzione volessero ricondursi in vettura alla Città, primachè la Guardia Nazionale siasi totalmente allontanata dal posto in cui è raccolta, viene assegnato esclusivamente il Viale di mezzo, che partendo dall'angolo interno della Piazza dell'Arno si ricongiunge al primo Tondo con lo Stradone di cui è stato sopra parlato.

E quando accada che in questo punto le Carrozze ed altri Legni incontrino le file della Guardia Nazionale, dovranno arrestarsi ed ivi attendere finchè non sia reso del tutto libero dalla medesima lo Stradone che percorre.

Dalla Prefettura di Firenze

Li 18 Novembre 1859.

IL PREFETTO  
A. BOSSINI.



# NOTIFICAZIONE

---

**L'** Illustrissimo Sig. ALESSANDRO TRENTANOVE, Commissario di Guerra aggiunto alla Direzione dell' Amministrazione Militare, attualmente ff.<sup>ni</sup> di Direttore, in ordine ad un Dispaccio del Ministero della Guerra in data del 17 Novembre corrente essendo state dichiarate inattendibili le offerte segrete presentate nel dì 11 dello stesso mese per la fornitura di Libbre 100,000 Polvere da guerra da consegnarsi al Dipartimento di Artiglieria, e dovendo rinnovarsi il pubblico Incanto, rende noto quanto appresso:

Chiunque volesse attendere alla suddetta fornitura dovrà presentare nell' Ufficio della Direzione dell' Amministrazione Militare in Firenze la sua offerta sigillata non più tardi delle ore quattro pomeridiane del dì 28 Novembre stante, spirato il qual termine non ne sarà ricevuta alcuna per qualsivoglia titolo e ragione; e per mezzo della offerta medesima dovrà:

1. Riconoscersi obbligato a tutte e singole le condizioni espresse nel relativo Quaderno di oneri, ostensibile in Firenze nella Direzione dell'Amministrazione Militare suddetta, ed in Livorno in quel Commissariato di Guerra e Marina dalle ore 10 di mattina fino alle ore 3 pomeridiane; al quale effetto e per eliminare qualunque successiva contestazione, sarà il detto Quaderno di oneri firmato da ciascun Concorrente o di lui delegato al momento che sarà ad esibire la sua offerta.

2. Indicare un prezzo positivo sopra ogni cento libbre della polvere, poichè la proposta di uno vago ed indeterminato, o quella di parificare l'infimo da altri esibito, non verrebbe attesa.

3. Finalmente obbligarsi a rilasciare nella Cassa della Amministrazione Militare il sesto dello importare della prima partita di polvere, che sarà stata consegnata a forma degli Art. 6 e 7 del Quaderno di oneri, per restare ivi in deposito, senza corrispondenza di alcun frutto, fino al termine della impresa.

L'apertura delle offerte si eseguirà colla osservanza delle prescritte formalità in Firenze nell'Ufficio della Direzione sopra rammentata la mattina del dì 29 Novembre citato, e la impresa sarà quindi rilasciata al migliore e minore offerente, salva sempre la Superiore approvazione, fino all'intervento della quale non s'intenderà quesito alcun diritto all'oblatore.

Firenze. Dalla Direzione dell'Amministr. Militare  
li 18 Novembre 1859.

IL SEGRETARIO  
E. JACOMONI.



REGNANDO  
S. M. VITTORIO EMANUELE  
IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visti gli articoli 28, 29 e 30 della Legge del 23 febbrajo 1851 i quali sottopongono i giornali ad un bollo straordinario speciale, e ne regolano la tassa a seconda della loro dimensione;

Visto l'articolo 36 della Legge stessa con cui sono dichiarati esenti dalla tassa del bollo i giornali scientifici e letterari, e gli altri fogli periodici che trattano di scienze, lettere ed arti,

Decreta:

Articolo unico. Tutti i giornali, gazzette, ed altri fogli periodici, non che i loro supplementi, sono dichiarati esenti dalla formalità e dalla tassa del bollo, qualunque sia la materia che trattino, e la loro dimensione.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e Lavori pubblici, e quello di Giustizia e Grazia, sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li diciotto novembre milleottococinquanta-nove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri,  
Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA.

*Il Ministro di Giustizia e Grazia*

E. POGGI.

Visto per l'apposizione del Sigillo:

*Il Ministro di Giustizia e Grazia*

E. POGGI.





REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

DECRETA:

Art. 1. La Decorazione del Merito Industriale consisterà d'ora innanzi in una *Medaglia d'oro* avente sul diritto l'effigie di S. M. il Re Vittorio Emanuele, e sul rovescio l'epigrafe « *All' Industria* » da portarsi appesa al nastro tricolore italiano.

Art. 2. Tanto il Diploma dei Decorati di prima classe, quanto il Certificato di quelli di seconda saranno firmati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e del Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li diciannove novembre milleottococinquantanove.


*Il Presidente del Consiglio dei Ministri,  
Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA.

Firenze, Stamperia Reale



**R E G N A N D O**

**S. M. VITTORIO EMANUELE**

**IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA**

**C**onsiderando che il Decreto del di 23 settembre prossimo passato non provveda a incoraggiare tutti i rami delle Arti belle e singolarmente della pittura

Decreta:

Art. 1. Nella futura Esposizione della Società promotrice delle Belle Arti saranno acquistate dal Governo, sia nelle Sale della Società suddetta, sia nelli Studj degli Artisti, sculture e pitture a olio di genere, non contemplate nel prefato Decreto, fino alla somma di lire italiane diciottomila.

Art. 2. Inoltre sarà accordata la somma di lire italiane mille a chi presenterà il più bel lavoro di Litocromia, eseguito in To-

scana, e sufficiente a dimostrare che quest' arte sia stabilita fra noi, e condotta al punto più alto in cui presentemente si può trovare all' estero.

Art. 3. Altra simile somma di lire mille italiane sarà erogata nell' acquisto di minuti lavori, come Incisioni, Acquerelli, Miniatore ec., purchè pregevoli per singolar merito.


Art. 4. La Commissione nominata con Decreto dei 4 Ottobre passato per giudicare i Concorsi aperti dal Governo, proporrà al Ministero della Istruzione pubblica la scelta dei lavori da acquistarsi.

Art. 5. Il Ministro dell' Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li diciannove novembre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell' Interno*  
B. RICASOLI.

*Il Ministro della pubblica Istruzione*  
C. RIDOLFI.



**REGNANDO**

**S. M. VITTORIO EMANUELE**

**IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA**

**C**onsiderando che nulla possa più efficacemente conferire al buonificamento delle Maremme d'una Strada ferrata, che metta in comunicazione Grosseto con la rete delle Strade ferrate toscane

**Decreta :**

Art. 1. Sarà immediatamente costruita una Strada ferrata da Asciano a Grosseto a un solo binario, ma coi raddoppiamenti di binario necessarj all'incrociamiento dei treni.

Art. 2. Il consiglio di costruzione e d'amministrazione per la Società della Strada ferrata Centrale toscana, costituitosi in Comitato ad hoc, resta incaricato della esecuzione.

Art. 3. L'opera è dichiarata di pubblica utilità con doversi nelle relative espropriazioni applicare le regole e procedure stabilite nell'Articolo 7 del Motuproprio del 5 Aprile 1841, nella Notificazione del 25 febbrajo 1845 l'uno e l'altra pubblicati per la Strada ferrata Leopolda e nel Decreto del 18 Aprile 1857 pubblicato per la Strada ferrata Ferdinanda.

Art. 4. Il Comitato costruttore dovrà esibire all'approvazione della Direzione generale dei Lavori d'acque e strade dentro tre mesi da oggi gli studj preliminari di tutto l'andamento della linea, più gli studj particolareggiati delle prime quattro miglia da Asciano, e dentro un'anno parimente da oggi, gli studj particolareggiati del rimanente.

Art. 5. Alle opere d'arte e ai trafori ricorrenti nelle prime quattro miglia sarà posto mano dentro un mese dall'approvazione degli studj particolareggiati, che vi hanno rapporto. E dovranno poi i lavori condursi con tale perseverante alacrità da assicurare in sei anni la piena attivazione al transito delle merci e dei passeggeri dell'intera linea fino a Grosseto.

Art. 6. I termini, di che negli Articoli precedenti, sono di rigore e sotto la comminazione della decadenza e del rifacimento dei danni a carico del Comitato, salvi casi impensati e di forza maggiore.

Art. 7. Il Comitato dovrà compatibilmente valersi del personale, delle officine e del materiale della Centrale toscana in tutto quanto possa occorrere alla costruzione della Grossetana; con attenersi per esso, come per quel più che gli possa bisognare, ai compensi sulle medesime proporzioni e basi osservate nella costruzione della Centrale toscana.

Art. 8. Le spese dovranno essere presagite in apposite perizie, o fissate in contratti d'accollo o di commissione da sottoporre lavoro per lavoro, o provvista per provvista alla preventiva approvazione della Direzione Generale d'Acque e Strade.

Art. 9. Il Governo fornirà dentro i limiti dell'Articolo precedente, i capitali occorrenti all'impresa mediante la emissione di

uno speciale Consolidato tre per cento, al quale assegnerà un fondo capace d'ammortirlo in dugento anni.

Art. 10. Questo Consolidato sarà rappresentato da tante Cartelle, ciascuna del Capitale nominale di lire mille; goderà di una speciale garanzia sulla rendita della Strada, oltre a quella sulle entrate generali dello Stato, ed avrà tutti i benefizj e lo stesso trattamento del Consolidato costituito col Decreto del 3 Novembre 1852.

Art. 11. All'alienazione dei titoli corrispondenti sarà proceduto di mano in mano che ne ricorra il bisogno nei modi e sotto le prescrizioni da decretare volta per volta per Ordinanza del Ministero delle Finanze. Il prodotto di vendita di questi titoli sarà depositato nella Depositeria Generale per esser poi gradatamente erogato nella costruzione della Strada.

Art. 12. L'esercizio della Grossetana rimane fino a nuova disposizione commesso alla Società per la Centrale toscana, che non potrà rifiutarvisi dietro il compenso per spese di esercizio e del mantenimento ordinario della linea, in un terzo della rendita lorda, con cedere gli altri due terzi di detta rendita lorda a beneficio del Governo proprietario della Strada.

Per quando resti attivata un'altra Strada di ferro in comunicazione della Maremma Grossetana con le altre Strade ferrate toscane, il compenso da compartire alla Centrale toscana per l'esercizio della linea *Asciano-Grosseto* non potrà mai esser minore di quello ottenuto col terzo della rendita lorda nell'anno immediatamente precedente alla detta attivazione.

Art. 13. All'effetto dell'Articolo precedente sarà dal Governo consegnato alla Centrale un materiale mobile, trovato competente a giudizio della Direzione Generale. Una marca dovrà contraddistinguerlo dal materiale mobile di pertinenza della Centrale. E la restituzione dovrà a suo tempo farsene dalla detta Centrale nel medesimo valore corrispondente al prezzo d'acquisto se dentro cinque anni; col ribasso del dieci per cento, se da cinque a venti

anni, e del venti per cento, sempre su detto prezzo d'acquisto, se da venti anni in poi.

Art. 14. Le tariffe saranno le medesime che per la Centrale toscana.

Art. 15. In entrata della Grossetana non dovranno però figurare per alcuna somma i trasporti di corrispondenza delle RR. Poste, quali avranno facoltà d'inoltrare i loro dispacci ad ogni corsa. Come vi dovranno figurare solamente pel cinquanta per cento delle tariffe in corso, i trasporti dei militari, della forza pubblica e degli arrestati.

Art. 16. Nello stabilimento di una linea telegrafica lungo la nuova strada, la Società non potrà passare ad entrata alcuna spesa per trasporti di materiali o d'impiegati, o di corrispondenze tra i diversi Uffici telegrafici; come dovrà commettere alle guardie della strada la debita sorveglianza. In corresponsività la Società si varrà del telegrafo senza spesa per gli avvisi riguardanti il servizio della strada.

Art. 17. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li diciannove Novembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell' Interno*


**B. RICASOLI.**

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici*

**R. BUSACCA**



Visto per l'apposizione del Sigillo:  
*Il Ministro di Giustizia e Grazia*  
**E. POGGI.**



# NOTIFICAZIONE

**Il** Gonfaloniere della Città di Firenze  
 Visto l' Art. 16 della Legge Organica de' 18 Febbraio 1853  
 concepito nei seguenti termini:


» Nel Mese di Dicembre di ciascun Anno debbono darsi  
 » in nota all' Ufficio del Comune rispettivo tutti i Giovani che  
 » vi abbiano dimora stabile a forma degli Articoli precedenti, e  
 » nel corso dell' anno seguente vadano soggetti all' obbligo del  
 » Reclutamento.

» Se i Giovani che sopra fossero impediti per malattia, o  
 » fossero assenti per licenza ricevutane, come al precedente Art. 15,  
 » i Genitori, e rispettivamente i Tutori, e i Garanti debbono so-  
 » disfare all' obbligo d' inscriverli nella Nota del Comune ».

Rammenta ai Giovani nati dal 1.º Gennaio a tutto Dicembre  
 1841, e dimoranti nel territorio di detta Comunità dal 1.º Luglio  
 del cadente Anno, l' obbligo che loro corre di presentarsi ed in-  
 scriversi nella Nota che si terrà aperta nell' Ufficio Comunale dal  
 1.º al 31 Dicembre prossimo, all' effetto, che i Giovani di sopra  
 contemplati possano profittarne, onde non incorrere nelle pene  
 comminate dagli Articoli 54 e 55 di detta Legge.

Dall' Ufficio Comunale di Firenze li 19 Novembre 1859.

IL GONFALONIERE  
 FERDINANDO BARTOLOMMEI



# CITTADINI!

**N**elle gravi condizioni in cui versa la Patria nostra, nuove e più eloquenti prove si esigono per far manifesto all'Europa che si accinge a discutere dei nostri destini, qual conformità di intendimenti e di voleri esista fra il Popolo Toscano, ed il Governo che ne è l'espressione.

Se il linguaggio severo e dignitoso tenuto dal Governo nel suo Manifesto del 14 corrente, esprime i nostri diritti e le nostre intenzioni, conviene che ci apprestiamo ad avvalorarlo provvedendo armi. Se queste furono considerate quale **ULTIMA RAGIONE DEI RE**, saranno pure ove occorra l'ultima difesa dei conculcati diritti di una Nazione.

Imitando il nobile esempio del prode Generale Garibaldi, il sottoscritto vi invita a concorrere per mezzo di spontanee oblazioni, all'acquisto di armi, per la difesa della nostra indipendenza.

Gli Ufficiali della Guardia Nazionale di Firenze saranno i Collettori, raccogliendo le firme nelle Note che loro verranno rimesse dal Gonfaloniere, e versando dentro il prossimo Mese di Gennaio nella Cassa Comunale le Somme che avranno raccolte.

Nella Segreteria del Gonfaloniere si riceveranno pure le firme,  
e le offerte.

I nomi, e le oblazioni saranno pubblicati nel *Monitore Toscano*.

Il Consiglio Comunale delibererà intorno alla provvista delle  
Armi, ed alla loro destinazione.

L'importanza di questa sottoscrizione, non ha d'uopo d'esser  
dimostrata; essa tende a far palese ancora una volta la vostra  
fede, la vostra ferma volontà; non dubito quindi che di buon  
grado saprete prestare questo lieve tributo, che non sarà certo  
l'ultimo che la Patria attende da voi.

Dal Palazzo Municipale di Firenze

li 19 Novembre 1859.

IL GONFALONIERE  
FERDINANDO BARTOLOMMEI.



# NOTIFICAZIONE


**L** PREFETTO DELLA CITTA E COMPARTIMENTO DI FIRENZE, nella veduta di provvedere al regolare andamento delle Vetture in servizio degl'Invitati alla gran Festa di Ballo, che avrà luogo la sera del 21 Novembre andante nella Villa del Poggio Imperiale, fa note al Pubblico le seguenti disposizioni.

Nell'accesso alla Villa le Carrozze dovranno procedere in modo da formare una sola fila sul lato destro dello Stradone, senza mai deviare da quella linea. Giunte sul Piazzale s'introdurranno, sempre dal lato destro, nel Portico esteriore, e dato comodo di scendere agli Invitati, proseguiranno il loro cammino in direzione opposta a quella da cui son venute per tornare allo Stradale e continuarlo tenendosi costantemente sulla parte destra ed in una sola fila fino all'ingresso nella Città per la Porta Romana.

Alle Carrozze, che per comodo e in aspettativa degl'Invitati, dovessero trattenersi al Poggio Imperiale, son destinati due Piazzali, quello cioè attiguo alle Scuderie, e l'altro situato nell'interno delle medesime, nei quali dovranno ritirarsi per rimanervi disposte in ordine, durante il tempo che occorre al loro trattenimento.

Dalla Prefettura di Firenze  
Li 19 Novembre 1859.

IL PREFETTO  
A. BOSSINI.



## UFFICIALI SOTTO UFFICIALI E SOLDATI DELLA GUARDIA NAZIONALE

**C**onsacrate dai riti della Religione le Bandiere che si mostrano oggi in mezzo alle vostre file, sono per noi simbolo della nostra fede politica, la quale si compendia in questa formula — Italia indipendente costituita in nazione libera e forte. —

Il vostro giuramento ha fatto di questa cerimonia più che una festa, perchè oggi avete stretto per mezzo di quello un nuovo patto fra l'Italia e i suoi difensori.

Due volte fra le rovine della Patria rialzammo il vessillo nazionale conculcato da straniera oppressione, e se oggi lo poniamo sotto l'ombra della Croce di Savoia egli è per far manifesto che l'Italia liberata non vuole altro Re tranne VITTORIO EMANUELE che combatte per lei.

Forti del nostro diritto dobbiamo mostrare all'Europa che sappiamo difenderlo con le armi, ultima sanzione ai legittimi voti dei popoli quando sono ingiustamente contrastati.

La persuasione profonda del nostro diritto, il tenace proposito di tutelarlo, sono la nostra forza: quindi la forza vera sta in noi.

Animato da una grande idea, che so essere insieme una grande giustizia, vorrei trasferire in tutti i miei concittadini la mia fede pienissima. Sono certo che allora niuno si lascerebbe tentare dallo sconforto.

La dipendenza dallo straniero, nella quale fummo per tanto tempo tenuti, ci avvezzò a guardar sempre oltre i confini d'Italia, e a cercare fuori di noi le ragioni dei timori e delle speranze.

Via questo tristo vezzo dello schiavo!

Uniti e concordi, ordinati e tranquilli, ma risoluti ed armati, noi soli siamo arbitri di noi, perchè abbiamo l'arbitrio della pace e della guerra europea.

Se mai fu momento in cui gl'Italiani dovessero mostrarsi degni dei destini a cui aspirano, egli è certamente questo. Se i nostri propositi non durassero a questa prova, forse suprema, sarebbe perduto il merito del passato e posto in pericolo l'avvenire.

I Potentati stanno per adunarsi in Congresso.

Innanzi di pronunziare sulle nostre sorti, gettino uno sguardo su questi popoli finor conculcati. Se non vedranno fronti umiliate dallo sgomento, ma virili aspetti, e uomini che attendono coll'arme in braccio, non oseranno consacrarli un'altra volta alla divisione e alla servitù.

### SOLDATI DELLA GUARDIA NAZIONALE!

Stringetevi alla vostra bandiera: il simbolo dell'Indipendenza e dell'unione nazionale non vi sarà strappato se voi nol vorrete.

Firenze li 20 Novembre 1859.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno*

**B. RICASOLI**

# UFFICIALI E SOLDATI

## DELLA GUARDIA NAZIONALE

**L**a Religione ha benedetto la Bandiera che la Patria vi consegna per proteggere e difendere la grande opera d'Indipendenza e di Libertà.

Questo non è un vanto ma è verità. L'Italia fu nella guerra ajutata dalla valorosa Francia: nella pace deve fare tutto da per se stessa. Sventuratamente non tutti i suoi figli sono con lei!

Per assicurare l'Indipendenza deve fare un regno forte che possa difenderla dagli stranieri rimasti nella Venezia, e dai loro satelliti. Per assicurare la libertà essa deve escludere gli antichi Principi, stranieri di sangue e di animo.

I Toscani furono i primi a gettare le fondamenta di questo edificio nuovo di nazionalità italiana, cui lavorano indefessi i Bolognesi, i Modenesi, e i Parmigiani; vi cooperano i Subalpini ed i Lombardi; lo sostiene il senno e la spada del Re solo italiano, e lo compirebbe se alte Potenze non s'intromettessero, quasi invidiandogli questo gran merito. Un Congresso europeo vuole ordinare stabilmente la Nazione italiana. Ringraziamo Iddio che questa volta la potenza non vuolsi adoperare a opprimere i popoli; ma sì a beneficiarli. Ma ciò non può fare il Congresso senza soddisfare alle necessità nazionali già espresse con i legittimi voti dei popoli.

I popoli non hanno parlato per ira nè si mossero per spirito di sovversione. Essi sono stati magnanimi e saggi: hanno perdonato le offese antiche ed hanno preso la via che gli assicurasse dalle nuove: hanno tolto le cagioni de' disordini passati, e gettate le basi dell'ordine vero e non solo italiano, ma pur anco europeo.

Essi hanno fatto il primo Congresso nazionale d'Europa; nelle loro Assemblee pronunziarono voti di civile sapienza che valsero a raddirizzare la Diplomazia; nella stampa confusero i nemici della libertà; nelle strade mantennero la quiete; nelle milizie richiamarono il valore antico; e nella Guardia nazionale congiunsero il valore al senno.

Questo Congresso dei popoli liberi italiani non deve sciogliersi davvero or che si aduna il Congresso dei Diplomatici. Deve durare per conservare la concordia nei voti, e mostrare tutta intera la virtù della perseveranza, che è la virtù che assicura la vittoria alle grandi cause nazionali.

Nè questa virtù ha asilo più sacro che nei vostri petti, o soldati di quella guardia che si chiama nazionale perchè forma appunto l'anima della Nazione. Essa esce dalle famiglie per tutelare l'azione del Governo, e per formare le garantigie della Nazionalità. Ognuno di Voi quando prende l'arme cittadina sente in se, che il suo braccio sorregge la propria sicurezza nella sicurezza pubblica; il proprio diritto nel diritto della Nazione.

Ognuno di Voi scende in piazza e vi porta forza, e forza prende; ma forza di saggezza e di valore, di risoluzione e di costanza, d'irremuovibilità nei suoi proponimenti, e di perduranza nel sapere aspettare il loro naturale compimento.

Ognun di Voi deve farsi e mantenersi ottimo cittadino per esempio e scostegno degli altri. Ognuno di Voi deve smentire chi non vuol vedere, che i Popoli italiani sanno governarsi e reggersi da loro stessi; deve seguitare a smentire coloro che sperano nelle nostre civili discordie.

No! non diamo agli stranieri questa vittoria; la nostra causa sì bella, sì santa non cada per le nostre mani. Stringetevi a questa Bandiera benedetta, a questa Bandiera della patria, a questo simbolo della nostra redenzione, che vi rammenta il sangue sparso dai subalpini in cento battaglie; che vi rammenta la gloria del nostro Re.

Prima vi chinaste davanti Iddio de' forti e dei giusti; Iddio de' popoli che adempiono ai suoi voleri, che sono quelli della giustizia.

Ora alzate il guardo a quella città, a quei colli che l'attorniano. Ogni monumento, ogni luogo vi rammenta una gloria cittadina. Là fu fondato il primo governo civile dopo la barbarie; di là fu cacciato il Duca di Atene. Quà per mesi fu sostenuto l'oste austriaco di Carlo V, che prese Roma; ma non Firenze. Meditate i fatti antichi e preparatevi ad emularli con opere di senno, e di pace; e se occorresse con opere di vigoria e di guerra.

Il vostro giuramento, che dico il vostro? il nostro giuramento sia questa volta di cittadino e di guerriero, di guerriero che la morte antepone alla perdita dell'onore e della Patria.

A questo patto io vi consegno la Bandiera.

Firenze li 20 Novembre 1859.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno*  
**B. RICASOLI.**



# EDITTO

**I**l Prefetto della Città, e Compartimento di Firenze, in seguito di Superiori Ordini, fa pubblicamente noto; che il termine dell' Anno, all' effetto della cessazione della Tassa di Macellazione rimasta abolita col Decreto de' 19 Luglio ultimo decorso, deve intendersi, non il termine dell' Anno comune, cioè il 31 Dicembre, ma bensì il termine dell' Anno della Tassa predetta, il quale, per le Disposizioni del Decreto de' 6 Dicembre 1854, avendo principio col primo febbrajo, v' a compirsi a tutto Gennajo prossimo futuro.

Dalla R. Prefettura di Firenze li 21 Novembre 1859.

IL PREFETTO  
A. BOSSINI.



# NOTTIFICAZIONE

L' Illustrissimo Sig. Cav. Conte LUIGI GUGLIELMO DE CAMBRAY DIGNY Direttore Generale dell' Amministrazione dei RR. Possessi rende pubblicamente noto che a ore 11 della mattina del dì 7 Dicembre di questo anno saranno esposti in vendita per mezzo di pubblico Incanto da tenersi nello Studio del Notaro dei RR. Dipartimenti a Lucca Sig. Cav. Francesco Bertocchini posto in Parrocchia S. Pietro Somaldi al civico N.º 1268 con l' assistenza di un Impiegato dell' Ispezione di Campagna e dell' Agente della Real Tenuta di Marlia Francesco Menesini, una quantità di Piante di Pioppo e Gattice divisa in due Lotti da rilasciarsi anche separatamente al maggiore e migliore Offerente sopra la stima ed alle condizioni qui appresso notate.

## Primo Lotto

N.º 168 Piante fra Gattici e Pioppi esistenti in località denominata » *A pie del Ponte S. Quirico* » sopra alla stima di Lire italiane 1392, 00. pari a toscane L. 1657. 2. 9.

## Secondo Lotto

N.º 311 Piante simili poste in località denominata » *Dentro all' Argine del Montescendi* » sopra alla stima di Lire italiane 3740, 00. pari a toscane L. 4452. 7. 8.

## CONDIZIONI

1. Gli Aggiudicatari dei Lotti dovranno pagarne il prezzo per una metà dopo otto giorni dal dì della liberazione, e per l' altra metà dopo altri quindici giorni in mano dell' Agente della Real Tenuta di Marlia. In difetto del primo degli accennati pagamenti, si procederebbe ad un nuovo Incanto a tutto rischio e spese del Liberatario moroso.

2. Gli Aggiudicatari non potranno por mano all' atterramento delle Piante se avanti non abbiano pagata la prima rata, nè potranno incominciare ad aspor-

tare, dal suolo ove ora vegetano, le piante, se non abbiano eseguito il pagamento anche della seconda.

3. Se ai Liberatari piacesse di attorrare il Legname ricavabile dalle Piantes-  
tesse nel suolo delle Reali Possessioni, dovranno combinarsi con l' Agente suddetto,  
e non potranno occupare altro suolo che quello che verrà dal medesimo indicato,  
ed assegnato.

4. Tutto il suolo dovrà essere sgombrato dentro il Mese di Gennajo prossimo  
futuro, meno quello occorrente al Legname lavorato per attorrarsi. Nessun' ostacolo  
dovrà da ciò derivare ai Lavori diretti alla nuova piantazione, i quali piacendo  
all' Agente potranno anche essere incominciati pendente la lavorazione delle Piantes-  
tate.

5. Il legname attorrato potrà rimanere sul Suolo delle Reali Possessioni per  
un' Anno, ed anche per mesi diciotto, ma sempre a tutto rischio e carico dei  
Liberatari, e senza alcuna responsabilità della Regia Amministrazione, la quale  
non assume nè vigilanza, nè tutela di sorta.

6. Gli Acquirenti non avranno alcun titolo per domandare, o pretendere di-  
minuzioni di prezzo, nel caso che si trovassero delle piante difettose, giacchè si  
vendono per quali sono e come esse si trovano.

7. Decorsi gli avvertiti termini assegnati per lo sgombrò dal suolo delle  
Piantes-  
tate, e del Legname attorrato ( Articoli 4. e 5.) tutto quello che ivi rima-  
nesse andrebbe a vantaggio della Regia Azienda, senz' obbligo di indennizzo  
alcuno verso i Liberatari.

8. Tutte le spese d' Incanto, Scritta di Liberazione ec. saranno a carico dei  
Liberatari, e dovranno esser pagate nell' atto della stipulazione della Scritta medesima.

Chiunque pertanto voglia attendere all' acquisto delle preindicate Piantes-  
tate, intervenga a fare la sua offerta nel giorno, luogo ed ora che sopra accennate.

Dalla Direzione Generale  
dell' Amministrazione dei RR. Possessi  
Li 22 Novembre 1859

ALESSANDRO ADEMOLLO SEGRETARIO.



REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando come con le votazioni avvenute il dì 30 Ottobre, e il dì 6 Novembre, siano rimaste elette le Rappresentanze di tutti i Comuni della Toscana;

Considerando come sia utile e conveniente che i nuovi Consigli Comunali, verificate che abbiano le elezioni, assumano la Direzione delle Amministrazioni delle rispettive Comunità al cominciare del nuovo anno,

Decreta:

Art. 1. Al primo Gennajo del prossimo Anno 1860 entreranno in ufficio le Rappresentanze Comunali elettive, e procedendo alla nomina del Magistrato dei Priori, si costituiranno nei modi e colle forme prescritte dalle Leggi vigenti.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventitrè Novembre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI.

*Il Ministro della pubblica Istruzione*  
C. RIDOLFI.

*Illustrissima Signore*

La Legge emanata dal Governo della Toscana il di 4 Settembre prossimo decorso per ricondurre al principio elettivo la formazione delle Rappresentanze Comunali, stabilisce all' Art. 16 che « restano in vigore il Regolamento del 20 Novembre 1849, quello del 28 Settembre 1853, come pure le Leggi, Ordini, Istruzioni e Regolamenti generali e particolari concernenti i Comuni e vigenti innanzi il 1849, in quanto non siano abrogati da Leggi posteriori, e non siano contrari alle disposizioni del presente Decreto ». Questa disposizione resa necessaria dal bisogno di non lasciare senza regola tutto quello che non è determinato dalla nuova Legge, potrebbe oggi dar luogo a molte incertezze, che desidero remosse innanzi che le nuove Rappresentanze elettive entrino in ufficio. Ed infatti senza tener conto delle Leggi e Regolamenti anteriori alla riforma del 1849, si deve considerare che le due Leggi del 1849 e del 1853 rappresentano due sistemi diversi e in alcune parti fra loro contrari, solo rispetto alla formazione dei Consigli Comunali, ma ben anche alle competenze dei due Collegi in che i Consigli stessi vanno divisi, e del Gonfaloniere che li presiede, non che alle pratiche amministrative. La Legge del 4 Settembre la quale non dispone che sulle materie elettorali, riferendosi nel resto alle Leggi preesistenti, può lasciar dubbio se sulla stessa materia debba seguirsi il Regolamento del 1849 o la Legge del 1853. La regola che la Legge posteriore deroga all' anteriore potrebbe offrire argomenti in un senso, mentre l' altra che le Leggi animate da uno stesso principio si suppliscono fra loro di preferenza ad ogni altra, potrebbero offrirne in senso opposto.

Desidero che ogni incertezza sia tolta per quanto è possibile da un regolare Decreto, ed invito il Consiglio di Stato a prepararne sollecitamente la formula. Il Consiglio avrà presente la necessità di dichiarare esplicitamente qual sia la Legge che regola le diverse parti dell' Amministrazione Comunale; le competenze del Consiglio generale del Collegio dei Priori, e del Gonfaloniere; la nomina e le attribuzioni degli Impiegati Comunali; la materia dei ricorsi. Il Regolamento del 1849 sarebbe per ogni rispetto compiuto, ma giacchè nella Legge del 1853 indipendentemente dal principio di restrizione che la informava, furono indotti alcuni miglioramenti consigliati dalla pratica, vorrei che fossero conservati in quelle materie a cui si riferiscono. Così perciò che tiene alla compilazione dei Bilanci e dei Rendiconti annui non vorrei che andasse dimenticata la Circolare del 24 Gennaio 1855 la quale diede modo di preparare in tempo utile e di sindacare non per sola apparenza questi atti importantissimi dell' Amministrazione Comunale. Ma di questo e d' altro giudicherà il Consiglio di Stato nel quale ripongo piena fiducia.

Desidero che questo affare venga rimesso all' esame della Sezione dell' Interno, la quale si aggiungerà il Consiglier Piovacari, non tanto per vantaggiarsi dei suoi lumi, quanto per provvedere alla mancanza non per anche supplita del Consiglier Giorgini.

Mi prego frattanto di professarmi con distinto ossequio

Di VS. Illustrissima

Dal Ministero dell' Interno li 23 Novembre 1859.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell' Interno*  
**B. RICASOLI**



# NOTIFICAZIONE

**L'** Illustrissimo Sig. ALESSANDRO TRENTANOVE Commissario di Guerra aggiunto alla Direzione dell' Amministrazione Militare, attualmente ff. di Direttore, in conformità degli ordini ricevuti dal Ministero della Guerra per Dispaccio del dì 23 Novembre corrente, dovendo procedersi per via d' Incanto con offerte segrete alla concessione delle singole Imprese per la fornitura del Pane alle Truppe Toscane in ciascuna delle sotto notate Piazze, cioè

FIRENZE  
LIVORNO  
LUCCA  
PISA  
SIENA  
ORBETELLO  
AREZZO  
VOLTERRA  
PISTOJA  
PIOMBINO  
CORTONA  
S. SEPOLCRO  
ISOLA D' ELBA

da durare per il corso di un Anno, dal 1 Gennajo a tutto Dicembre del prossimo 1860, rende pubblicamente noto quanto appresso, con avvertenza che ad una tal fornitura per l' Isola d' Elba va inseparabilmente congiunto nell' Impresario l'obbligo di un approvisionnement di 700 sacca farina nel Forte di Portoferraio.

Chiunque volesse attendere alle Imprese suddette potrà presentare non più tardi delle ore quattro pomeridiane del dì 12 Dicembre prossimo venturo nell' Ufficio della Direzione dell' Amministrazione Militare la sua offerta sigillata, mediante la quale dovrà:

1. Riconoscersi obbligato a tutte le condizioni espresse nel relativo Quaderno d'oneri che sarà reso ostensibile, in Firenze nella Direzione dell'Amministrazione Militare, in Livorno, Portoferraio, Lucca ed Orbetello nei Commissariati di Guerra, e nelle altre Città presso i Comandanti di Piazza o presso i Comandanti locali della Truppa; al quale effetto, e per eliminare qualunque successiva contestazione, dovrà il detto Quaderno d'oneri esser firmato da ciascun concorrente nell'atto della presentazione della offerta.

2. Indicare un prezzo positivo relativamente alla parziale Impresa cui l'Offerente intende concorrere, poichè la proposta di uno vago ed indeterminato, o quella di parificare l'infimo da altri esibito non verrebbe attesa; e quanto all'Isola d'Elba determinare esplicitamente altresì la indennità per l'approvvigionamento del Forte di Portoferraio.

3. Finalmente dichiararsi pronto a rilasciare nella Cassa dell'Amministrazione Militare l'importare delle razioni di pane che avrà somministrate nel primo mese della Impresa, per restare ivi in deposito durante la Impresa medesima a titolo di cauzione; il qual deposito potrà convertirsi nel valore di cartelle del Tesoro dell'imprestato dei 30 milioni, o in Libretti della Cassa di risparmio.

L'apertura delle offerte si eseguirà, con la osservanza delle prescritte formalità, in Firenze nell'Ufficio della Direzione dell'Amministrazione Militare la mattina del dì 13 Dicembre detto, per rilasciarsi rispettivamente ognuna delle enunciate Imprese ai minori e migliori offerenti, salva sempre la Superiore approvazione, fino all'intervento della quale, non s'intenderà ad essi quesito alcun diritto.

Firenze dalla Direzione dell'Amministrazione Militare

Li 24 Novembre 1859.

IL SEGRETARIO  
E. JACOMONI.



R. AZIENDA DEI PRESTI E ARRUOTO DI FIRENZE

# EDITTO


Constando che diversi Impegnanti, i quali hanno fatta regolare denuncia preventiva dei loro Pegni per ottenerne la gratuita restituzione o totale o parziale benignamente concessa dal Governo della Toscana col rispettato Decreto de'6 Settembre ultimo scorso, non si sono per anche presentati al Presto rispettivo per eseguirne il recupero nei giorni stabiliti;

Il Provveditore dell' Azienda suddetta di concerto colle Autorità Superiori rende noto al Pubblico:

Che qualunque Proprietario di Pegni compresi nella Beneficenza Governativa non si presenti a ripeterli entro il cadente Mese decaderà dal diritto di ottenere gratuita la restituzione dei medesimi ancorchè fosser fra quelli di cui è stata eseguita una precedente denuncia.

Li 25 Novembre 1859.

IL PROVVEDITORE  
Avv. DOMENICO TOSI.



R E G N A N D O

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando essere antico desiderio degli studiosi che la Libreria Marucelliana non resti più a lungo chiusa in servizio del pubblico per maggior tempo che ogni altra biblioteca,

Decreta:

La Libreria Marucelliana starà aperta tutti i giorni, escluse le consuete vacanze, dalle ore 9 della mattina fino alle ore 3 pomeridiane da Novembre a tutto Aprile, e fino alle ore 4 negli altri mesi.

Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li venticinque Novembre milleottococquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell' Interno*

**B. RICASOLI.**

*Il Ministro della pubblica Istruzione*  
**C. RIDOLFI.**



REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

DECRETA:

Art. 1. **I** Piemontesi, i Lombardi i Parmensi, i Modenesi e i Romagnoli formando parte coi Toscani di un Regno istesso, non possono altrimenti qualificarsi per forestieri nel senso e per gli effetti contemplati dalle leggi civili e penali toscane, ma sono e devono intendersi parificati interamente ai Toscani.

Art. 2. Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.


Dato li ventotto Novembre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell' Interno*  
B. RICASOLI.

*Il Ministro di Giustizia e Grazia*  
E. POGGI.



Visto: Per l' apposizione del Sigillo  
Il Ministro di Giustizia e Grazia  
E. POGGI.



**R E G N A N D O**

**S. M. VITTORIO EMANUELE**

**IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA**

**C**onsiderando che l'istituzione delle Poste piuttostochè un ramo di finanza è un servizio di pubblica utilità, e che un buono ordinamento postale è fra i più vitali bisogni d'un popolo civile;

Considerando che nella mancanza in Toscana di una legge organica per l'Amministrazione delle Poste, era conveniente di assimilare prontamente anche in questa parte la nostra legislazione a quella delle altre provincie del Regno,

## Decreta:

Art. 1. È istituito speciale dell'Amministrazione delle Poste provvedere per via di terra e di mare al cambio regolare delle corrispondenze fra i vari paesi della Toscana, e fra questi e gli altri dell'Italia e dell'Estero.

Art. 2. La tariffa della tassa pel porto delle lettere è basata sul peso della lettera semplice.

È considerata come semplice la lettera che non oltrepassa il peso di dieci grammi.

Art. 3. Per le lettere che si spediscono da un luogo all'altro della Toscana, la tassa sarà regolata in ragione del peso, nel modo seguente:

Per una lettera semplice, gr. 10, cent.	10
da gr. 10 a 20 inclusive	» 20
da » 20 » 30	» 30
da » 30 » 40	» 40
da » 40 » 50	» 50

Per le lettere che superano il peso di 50 grammi si aggiunge il prezzo di una lettera semplice, centesimi 10, per ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi.

Art. 4. Il prezzo per il porto delle lettere da distribuirsi nel distretto postale dell'Ufficio d'impostazione, sarà la metà di quello fissato nell'articolo precedente.

Una tabella esposta al Pubblico in ogni Ufficio indicherà i luoghi componenti il distretto di ciascun'Ufficio postale della Toscana.

Art. 5. per le lettere non francate nell'atto dell'impostazione, chi le riceve pagherà il doppio della tassa fissata dagli art. 3 e 4.

Art. 6. Le lettere assicurate, oltre la tassa progressiva fissata per le lettere in generale, ne pagano un'altra fissa di centesimi 25.

La francatura di queste lettere è obbligatoria.

In caso di perdita di una lettera assicurata, non cagionata da forza maggiore, vien pagato dalla cassa postale un compenso di lire italiane cinquanta.

Questo compenso è dovuto al destinatario; se peraltro non ne abbia fatto reclamo dentro un mese dalla spedizione, può essere il medesimo pagato al mittente.

In niun caso l'Amministrazione postale può essere tenuta ad altro risarcimento.

L'assicurazione delle lettere è ammessa anche nei paesi fuori di Toscana, quando ciò sia consentito dalle relative convenzioni postali, ma il compenso per la perdita di queste lettere vien pagato soltanto, se avvenuta dentro il territorio toscano, o se dalla relativa convenzione postale ne venga accordato il diritto.

Art. 7. Le lettere contenenti biglietti di banca, cartelle di debito pubblico, azioni di società industriali, e simili, possono assicurarsi da certi determinati Uffici per altri determinati Uffici, uniformandosi alle prescrizioni volute dal Regolamento, e pagando, oltre la tassa ordinaria, una tassa proporzionale di cent. 25 per ogni cento lire italiane del loro valore, il quale verrà determinato dal titolare dell'Ufficio d'impostazione in contraddittorio col mittente.

L'Ufficio postale di spedizione farà al mittente una ricevuta delle carte consegnategli, e viceversa sarà rilasciata una ricevuta dal destinatario all'Ufficio di arrivo.

L'Amministrazione delle Poste è mallevadrice delle carte di valore così assicurate, e, salvo il caso di perdita per forza maggiore, è obbligata al pagamento del valore di esse, come sopra determinato, nel caso di non avvenuta consegna.

Art. 8. Le carte di commercio o di affari, cioè, carte di amministrazione, carte legali, documenti, scritti da pubblicarsi o diretti ad Accademie o Società di qualunque genere, purchè poste sotto fascia mobile, e colla sola lettera semplice di accompagnamento, pagano un terzo della tassa delle lettere, ma non mai meno del costo di una lettera semplice, computandosi per intero le frazioni di centesimo.

Art. 9. Le gazzette, giornali ed opere periodiche di ogni genere sono tassate un centesimo per ciascuno esemplare, non eccedente il peso di grammi 40; da 40 a 80, la tassa sarà di due centesimi; da 80 a 120 di tre; e così di seguito, aggiungendo un centesimo per ogni 40 grammi o frazione di 40 grammi.

Art. 10. I fogli di stampa non periodica, le incisioni, litografie, fotografie, carte di musica, impressa o manoscritta, gli opuscoli e i libri, anche rilegati; le prove di stampa corrette, le circolari, mercuriali, inviti, manifesti, listini di cambi o prezzi correnti e simili, pagano due centesimi fino al peso di grammi 40 inclusive: da 40 a 80 centesimi quattro, e così di seguito si aggiungeranno sempre di 40 in 40 grammi centesimi due.

Art. 11. Tutti gli oggetti contemplati nei tre articoli precedenti, devono esser francati nell'atto della impostazione.

Sulle stampe non è ammesso alcun che di scritto, oltre l'indirizzo, la data, l'indicazione di un nome o di qualche cifra numerica e la sottoscrizione, e ciò limitatamente a quelle sole specie di stampa, che per la loro natura posson richiederlo, escluse sempre le stampe periodiche.

Mancando ad alcuna delle condizioni volute, gli oggetti di cui trattasi verrebbero tassati come le lettere.

Art. 12. Le lettere e pieghi contenenti oro, argento, gioie, oggetti sottoposti a dazio doganale, o tali che possano guastare o recare in qualche modo nocumento agli altri oggetti contenuti nella valigia postale, non sono ricevute, e qualora se ne trovassero nelle cassette postali, non potrebbero aver corso, ma verrebbero restituite al mittente nei modi indicati dal Regolamento.

Art. 13. Ognuno può depositare presso qualunque Ufficio postale, ritirandone ricevuta, una piccola somma di denaro, non minore di tre lire italiane, nè maggiore di cento, perchè sia pagata da un altro Ufficio toscano all'esibitore della ricevuta suddetta, sottoponendosi alle regole prescritte dal Regolamento.

Art. 14. Verrà riscossa sulla somma di cui si tratta la tassa anticipata e fissa di venti centesimi fino a lire italiane quaranta, e di cinquanta centesimi da lire quaranta a cento.

Questa tassa verrà diminuita della metà per le somme pagabili ai bassi Ufficiali e Soldati in tempo di pace, purchè non superino il valore di lire venti.

Un particolare Decreto regolerà, all'occorrenza, la tassa per le somme spedite in tempo di guerra.

Art. 15. Un Decreto Ministeriale fisserà il massimo delle somme che ciascuno Ufficio potrà pagare.

Art. 16. L'Amministrazione delle Poste è mallevadrice, senza

alcuna eccezione, delle somme di cui si tratta nei precedenti articoli 13 e 14.

Art. 17. Le mostre o campioni di merci, purchè accomodate in modo da potersi facilmente verificare, sono sottoposte alle condizioni stesse che sono fissate dall'art. 8 per le carte di commercio e di affari.

Art. 18. Le condizioni per il cambio delle corrispondenze cogli altri Stati, sono quelle fissate dalle convenzioni internazionali stipulate, o che si stipuleranno, coi relativi Governi.

Art. 19. I Capitani dei bastimenti mercantili a vapore o a vela, e i loro raccomandatari nei porti dello Stato, sono obbligati a tenere informato il Capo dell'Ufficio postale del Porto, al quale approdano, del giorno e ora della loro partenza, e a ricevere il piego delle corrispondenze per l'Ufficio o Uffici postali, nazionali o esteri, dei luoghi ai quali si dirigono.

Art. 20. I Capitani dei bastimenti di cui trattasi, riceveranno, pel trasporto diretto delle corrispondenze da o per Stati coi quali non esista alcuna convenzione postale, il premio di dieci centesimi per ciascuna lettera, e di tre centesimi per ciascun pieghetto di stampe.

Per le lettere e stampe provenienti da paesi dello Stato, e ai medesimi dirette, il premio indicato sarà ridotto a centesimi cinque per le prime, e a un centesimo per le seconde.

Art. 21. Ad oggetto che l'Ufficio postale possa essere rimborsato del porto marittimo, le lettere estere di cui trattasi, in arrivo e in partenza, pagheranno il doppio della tassa interna, fissata in dieci centesimi dall'art. 3, cioè centesimi venti per ogni porto semplice, secondo la progressione fissata dall'articolo medesimo. Per la stessa ragione le stampe pagheranno cinque centesimi per ogni porto semplice.

Alle lettere e stampe che si spediscono da un luogo all'altro della Toscana, è applicata la tassa secondo la tariffa, aumentata del premio da corrispondersi, o corrisposto, al Capitano.

Art. 22. La francatura parziale per le lettere e stampe, di che nel primo periodo dei due articoli precedenti, è obbligatoria.

Art. 23. Le corrispondenze, giunte o spedite per via di mare colla mediazione di estere Amministrazioni, pagano le tasse fissate dalle relative convenzioni postali.

Art. 24. Le tasse per la francatura totale o parziale delle cor-

rispondenze di qualunque specie, come pure per la loro assicurazione (art. 6), devono esser sempre pagate dai mittenti mediante l'applicazione sulla soprascritta o indirizzo delle medesime dei francobolli di valore equivalente, dopo di che, se non si tratta di lettere assicurate, debbono gettarsi nelle buche o cassette postali.

Art. 25. Quando il valore del francobollo o francobolli, applicati a una lettera o piego, non corrisponda a quello della tassa dovuta, il compimento della medesima, vien messo a debito del destinatario.

Art. 26. La fabbricazione dei francobolli appartiene esclusivamente all'Amministrazione delle Poste.

Art. 27. La vendita dei medesimi si fa dagli Ufizi postali e dai patentati dall'Amministrazione delle Poste alla pari del loro valore nominale.

Art. 28. I francobolli saranno di sei prezzi distinti cioè:

da centesimi	uno	di color	violetto
»	»	cinque	» » verde chiaro
»	»	dieci	» » fuliggine
»	»	venti	» » turchino
»	»	quaranta	» » rosso
»	»	ottanta	» » arancione
da lire italiane	tre	»	» giallo.

Art. 29. Il francobollo postale toscano è un rettangolo alto 23 millimetri e largo 19, rappresentante lo stemma di Savoia: nella base ha l'indicazione del prezzo, e negli altri tre lati la leggenda *francobollo postale toscano*.

Art. 30. Chiunque contraffacesse i francobolli, o in qualunque modo aiutasse dolosamente con l'opera o col consiglio la falsificazione dei medesimi, incorrerà nella pena del carcere da un mese ad un anno.

Art. 31. Incorrerà nella stessa pena, chiunque facesse uso dolosamente di francobolli falsificati, o contraffacesse gl'istrumenti destinati a fabbricarli.

Gl'istrumenti destinati a tali contraffazioni, si confiscano.

Art. 32. Sarà punito con la multa non minore di lire cinque italiane nè maggiore di lire cinquanta, da raddoppiarsi in caso di recidiva, chiunque facesse uso dolosamente di francobolli

legittimi, ma che avessero servito per pagare la francatura di altre lettere o pieghi.

Art. 33. Il segreto delle lettere affidato agli Ufizi postali è inviolabile, e l'Amministrazione delle Poste vigila rigorosamente, perchè non siano aperte da alcuno, nè venga presa in qualunque modo cognizione del loro contenuto.

Art. 34. Potranno peraltro essere aperte dal Capo dell'Amministrazione, o da un Impiegato superiore da lui delegato, e colle norme e cautele indicate dal Regolamento:

a) le lettere senza indirizzo, o con indirizzo imperfetto o inintelligibile, unicamente per riconoscere la firma del mittente e rinviargliele senza indugio.

b) le lettere dell'Interno dello Stato rifiutate dal destinatario, le quali saranno aperte appena giunte all'Ufizio dei rifiuti per riconoscerne il mittente e restituirglielle, se lo desidera, previo il pagamento della relativa tassa.

c) le lettere non semplici, che non sono state reclamate, o che sono dirette a persone sconosciute, quelle assicurate, rifiutate o non ritirate, si apriranno dopo sei mesi di giacenza, per riconoscere se contengano carte importanti o di valore, le quali dovrebbero rimandarsi al mittente previo il pagamento della tassa.

d) le lettere che non possono aver corso pel disposto del precedente art. 12.

e) le lettere richieste in tempo dal mittente, ad oggetto di riconoscere, per via di confronto, l'identità della sottoscrizione.

Art. 35. Le lettere semplici non richieste o dirette a persone sconosciute e quelle rimaste inesitate, esaurite le pratiche accennate nell'articolo precedente *sub a*, caderanno fra i rifiuti, per essere distrutte, colle formalità e cautele prescritte dal Regolamento, dopo la giacenza di sei mesi.

Quando, nonostante l'avviso inviato al mittente, non ne sia stata chiesta la restituzione, passati sei mesi dal suddetto invio, si adoprerà ugualmente riguardo alle lettere doppie, o contenenti oggetti di qualunque genere; e ciò che vi si trovasse accluso di qualche valore, trascorsi cinque anni dalla data della loro impostazione, diventerà proprietà dell'Amministrazione postale.

Le lettere assicurate non caderanno fra i rifiuti che trascorsi due anni dalla loro impostazione.

Art. 36. Agli Ufficiali delle Poste è vietato rispondere alle domande sulla impostazione o esistenza di lettere dirette a terze persone; fuorchè per quelle richieste dal mittente o soggette a sequestro. Nè possono rilasciare alcuna dichiarazione scritta relativa alle lettere fuorchè per quelle assicurate.

Art. 37. Le lettere affidate alla Posta non sono soggette a sequestro che in caso,

a) di morte del destinatario, e quando ne faccia istanza uno degli eredi o altri interessati;

b) di fallimento del destinatario, dovendosi allora passare al relativo sindaco o stralciario nominato dal Tribunale;

c) di processo criminale in corso contro il destinatario, quando lo richieda il R. Procuratore, il Giudice istruttore o il Tribunale competente.

Art. 38. In tutti i casi accennati, le lettere sequestrate non potranno consegnarsi se non che alle persone indicate dall'Autorità giudiziaria.

Art. 39. Agli Impiegati delle Dogane e alle Guardie di Finanza è vietato nelle visite delle vetture ed oggetti trasportati dai corrieri, conduttori, staffette e procacci, di aprire le valigie e i sacchi di servizio postale, o i dispacci delle lettere, descritti nella *parte o volanda* dell'Ufficio di Posta.

Art. 40. Incorre in una multa da lire italiane dieci a lire italiane cento, da raddoppiarsi in caso di recidiva, chiunque, non avendone il diritto, apre arbitrariamente le valigie o i sacchi di servizio postale o i dispacci consegnati all'Amministrazione delle Poste.

Art. 41. I pubblici Ufficiali addetti all'Amministrazione delle Poste, i quali dolosamente sopprimono, o permettono che siano sopprese arbitrariamente da altri, lettere o pieghi sigillati, affidati alla Posta, sono puniti con la carcere da un mese a un anno, e con la interdizione dal pubblico servizio, fino a cinque anni.

Art. 42. Le multe vanno a beneficio della cassa postale.

In caso d'insolvenza, i condannati alla multa la sconteranno con la carcere sul ragguglio di che nell'art. 71 § 1. del vigente Codice penale.

Art. 43. Appartiene al Potere ordinario la cognizione dei delitti contemplati dalla presente Legge negli art. 30, 31, 32, 40, 41.

Art. 44. I reclami relativi alle lettere assicurate e ai depositi

di denaro, non sono ammessi altrimenti trascorso il periodo di due anni per le prime, e di cinque pei secondi, dalla data della loro spedizione.

Art. 45. Tutte le Autorità civili e militari debbono prestarsi secondo le loro competenze per far rimuovere immediatamente le difficoltà che impedissero o ritardassero il corso delle lettere.

Art. 46. La franchigia dal pagamento delle tasse postali sarà regolata da una Legge speciale; frattanto restano in osservanza gli ordini e le istruzioni veglianti.

Art. 47. Regolamenti speciali approvati dalla superiore Autorità governativa, provvederanno alla esecuzione delle disposizioni contenute nella presente Legge.

Art. 48. Questa avrà effetto dal di primo gennaio milleottocentosessanta, dal qual giorno s'intenderanno abrogate tutte le Leggi e Regolamenti anteriori che si trovassero in contraddizione con quanto è disposto nella medesima.

Art. 49. Il Ministro delle Finanze del Commercio e dei Lavori pubblici, e quello di Giustizia e Grazia, sono incaricati della esecuzione della presente Legge.

Data in Firenze li ventotto Novembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell' Interno*  
B. RICASOLI.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici*  
R. BUSACCA.

*Il Ministro di Giustizia e Grazia*  
E. POGGI.

Visto: Per l'apposizione del Sigillo  
Il Ministro di Giustizia e Grazia  
E. POGGI.

L. S.

*Illustrissimo Signore*

**I**l fine col quale venne autorizzato il Tiro a segno e la scuola di esercitazioni di fanteria in tutte le Città e Terre della Toscana ove è istituita la Guardia Nazionale, fu indicato nei motivi che precedono il Decreto del 17 Novembre corrente, e confido che tutti avranno appreso l'importanza di questa istituzione. Pur non di meno trattandosi di cosa nuova fra noi, e che sta tanto a cuore al Governo, mi pare conveniente di svolgere alla S. V. Ill.<sup>ma</sup> il concetto che informò questo provvedimento; il quale non è l'indole transitorio e raccomandato soltanto dalle presenti condizioni de' tempi; ma deve considerarsi veramente come nuovo indirizzo dato ai costumi, come parte di quella educazione virile e popolare che deve essere istaurata fra noi per assicurare i buoni effetti del nazionale risorgimento.

Se bene si considerano le storie nostre, apparisce manifesto come gl' Italiani perdettero la propria Indipendenza quando abbandonarono gli studj virili della milizia, e la mollezza dei costumi prese il luogo dell' austero vivere antico. Alle prostrazioni dei corpi tenne dietro l'avvilimento degli animi ed ogni maniera di morale decadenza. Lo scrittore che non era più soldato e cittadino, smarri la virilità dei pensieri, e la mano dell' artista che non sapeva più stringere un ferro in difesa della Patria conculcata non ebbe più virtù nè di scolpire nè di dipingere le forme pure della bellezza. La lunga servitù aggravò questi danni; ma appena Italia tornò alla coscienza di se stessa, fu desiderio di tutti i savj che con ogni argomento si cercasse di ritemperare a fermezza i costumi. Tristi effetti di secoli non si correggono, noi lo sappiamo, in un giorno; ma è pure da cominciare come si può, e come si deve quando si vuole, e ora si vuole da tutti, che il male cessi.

Fra i modi che possono adoperarsi a questo fine, mi è parso di assai rilievo quello di promuovere studiosamente il Tiro a segno e le scuole di esercitazioni militari. La Svizzera ne fece e ne fa buona prova; e gli Svizzeri, ognun sa, sono popolo virile, e patriotta, e l'Italia, pare a me, potrà adottare col frutto stesso quella istituzione nazionale.

Come la S. V. Ill.<sup>ma</sup> avrà rilevato dal Decreto, la Guardia Nazionale è fatta centro di queste esercitazioni; ed a ciò mi ha condotto un doppio pensiero. Primieramente ho considerato che la Guardia Nazionale è per se stessa il più largo modo di educazione virile che il Governo possa offrire ai Cittadini che non fanno parte della milizia regolare; e però essa dev'essere il nucleo di ogni altra istituzione diretta al medesimo scopo. In secondo luogo non ha voluto creare istituzioni rivali che disperdessero la propria forza, ma ho anzi voluto che tutte, come parti di un sistema, si raccogliessero in una.

Il Decreto rilascia al prudente arbitrio delle Commissioni locali, composte degli Ufficiali della Guardia Nazionale e presiedute dal Gonfaloniere, lo stabilire le discipline con cui vorranno essere condotte le esercitazioni; non solo perchè il Governo non ha voluto imporre regolamenti spesso male applicabili in Città e Terre poste in condizioni tra loro diversissime; ma ancora per avvezzare i Cittadini a provvedere da loro stessi a ciò che reputano conveniente al bene generale della Patria e al decoro delle loro città.

Sui vantaggi morali e civili che deriverebbero dalle fraterne partecipazioni delle Associazioni comunali del Tiro a segno, alle feste che annualmente si fanno nel Capoluogo delle Province, non spendo parole perchè sono di per sè manifesti. Alle misere gare municipali che spesso turbano la serenità di quei giorni festivi, succedrebbe la concordia della Provincia riunita per un fine patriottico, e agli spettacoli intesi unicamente a pascere una vana curiosità, andrebbero congiunti quelli che hanno un fine più nobile, e destano pensieri ed affetti generosi, vere forze di pubblica morale.

Io vorrei adunque che questa istituzione prendesse prontamente radice, e che i Toscani ne vedessero l'importanza. Se a poco a poco si ridurrà in costume, sono certo che ottimi, per ogni rispetto, ne saranno i frutti.

Dando ad ogni classe del popolo una larga partecipazione a questi esercizi, si abituerà ad un contegno più severo e ad una disciplina di atti, e di modi che oggi non s'incontra vedere. L'ordine ed il rispetto che sono le condizioni essenziali di ogni numerosa adunanza, avranno una felice influenza sopra gente avveza al vivere scioperato, e così coll'esercizio del corpo si opererebbe l'educazione dell'animo. Se nei giorni festivi si stabiliranno regolarmente queste esercitazioni a Tiro a segno e di manovre di fanteria, è sperabile che si frenerà quella funesta tendenza al giuoco e alla gozzoviglia, in cui si versano improvvidamente i guadagni della settimana, ed ove si logorano le forze e si corrompono gli affetti.

Questi miei concetti espongo alla S. V. Ill.<sup>ma</sup> perchè se ne valga per dare impulso ai Gonfalonieri, e agli Ufficiali della Guardia Nazionale del suo Compartimento per rispondere degnamente anche in questo alle intenzioni del Governo. Non credano che sia un passatempo quello che loro si propone. Se vogliamo ridurre l'Italia alla dignità di Nazione, occorre combattere le cagioni che la fecero serva. Corpi snervati e molli costumi, non possono dare virili opere e generosi proponimenti. E l'Italia ha oggi bisogno dell'une e degli altri; e vuol vedere in ogni suo figlio un cittadino operoso, o in ogni cittadino un soldato.

Mi pregio intanto di segnarmi

Di V. S. Ill.<sup>ma</sup>

Dal Ministero dell'Interno, li 28 Novembre 1859.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno.*

**B. RICASOLI**



R E G N A N D O

**S. M. VITTORIO EMANUELE**

**IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA**

Visto il Decreto del 16 del cadente Novembre

Decreta:

Art. 1. È dichiarato che il riserva del diritto di succedere fatto a favore dei figli e discendenti dai Possessori attuali delle Commende Padronali, si estende anche ai loro Collaterali Agnati colla medesima condizione però di essere nati, e nascituri da Matrimonio già contratto al di del suddetto Decreto, e per un solo grado soltanto.

Art. 2. I Ministri dell'Interno, delle Finanze e degli Affari Ecclesiastici sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventinove Novembre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno*  
**B. RICASOLI.**

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici*  
**R. BUSACCA**

*Il Ministro degli Affari Ecclesiastici*  
**V. SALVAGNOLI.**

Visto: Per l'apposizione del Sigillo  
*Il Ministro di Giustizia e Grazia*  
**E. POGGI.**





R E G N A N D O

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il precedente Decreto dei 21 Settembre ultimo scorso, col quale viene adottato per lo Stato maggiore della nostra R. Marina il vestiario uniforme in uso per la R. Marina sarda,

Decreta:

Art. 1. Anche per i Sott'Ufficiali e Marinari della R. Marina toscana, è adottato il vestiario uniforme in uso nella R. Marina sarda.

Art. 2. Il corredo di ogni Marinaro, soppressa qualunque altra antecedente disposizione in proposito, dovrà quindi innanzi esser quello descritto nell'annessa tabella.

Art. 3. I Sott' Ufficiali e Marinari vestiranno la nuova divisa progressivamente, ed a seconda che verrà esaurito il vestiario attuale ancora esistente nei Magazzini.

Art. 4. Senza alterare lo spirito del precedente art. 3, il Consiglio d'Amministrazione del Corpo, di concerto con la Direzione dell'Amministrazione militare, potrà far sin d'ora eseguire ai capi di corredo già esistenti, quelle riduzioni che implicassero lieve spesa, e solleciterà la formazione dei nuovi, a seconda dei relativi modelli.

Art. 5. Gli Ufficiali e gl'Impiegati della R. Marina dovranno pel 1.º gennaio 1860 vestir tutti indistintamente la nuova divisa.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.  
Firenze li ventinove Novembre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

*Ministro dell' Interno*

**B. RICASOLI**

*Il Ministro Reggente della Guerra*

**R. CADORNA.**



R E G N A N D O

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando come l'antico Palagio del Potestà architettato da Arnolfo ed oggi ridotto con ben intesi restauri alla sua forma primitiva, sia uno dei principali monumenti della passata grandezza del popolo fiorentino;

Considerando come nella difficoltà di far servire quest'edificio ad Uffizi pubblici, cui non si presterebbe senza nuove deturpazioni, apparisca conveniente che in esso si raccolgano le memorie della vita pubblica e privata dei nostri maggiori, a sussidio della Storia patria e a decoro della Città;

Decreta:

Art. 1. Il Palagio del Potestà è destinato ad essere la sede di un Museo di antichi Monumenti, dai quali per qualunque modo venga illustrata la Storia della Toscana in tutto quello che si riferisce alle istituzioni, ai costumi, ed alle arti;

Art. 2. Una speciale Commissione che verrà a suo tempo nominata proporrà al Governo i modi più acconci per formare e conservare questo Museo.

Art. 3. Appena il Governo avrà approvato le proposte della Commissione sarà fatto invito ai privati perchè concorrano ad arricchire questo Museo con doni ed oggetti che possono trovarvi congrua sede.

Art. 4. I Ministri dell'Interno e della pubblica Istruzione provvederanno alla esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventinove Novembre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*


*Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

*Il Ministro della Pubblica Istruzione*

C. RIDOLFI.

Firenze, nella Stamperia Reale



REGNANDO

**S. M. VITTORIO EMANUELE**

**IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA**

**C**onsiderando che la diffusione delle cognizioni agrarie teoriche e pratiche ha spinto l'industria rurale al maggior grado di prosperità tra le più civili nazioni, e sentendo il dovere di promuovere con ogni mezzo l'incremento della produzione territoriale, risorsa importantissima delle popolazioni toscane,

Decreta :

Art. 1. Un Istituto Agrario è aperto nel Casino delle RR. Cascine dell' Isola di Firenze.

Art. 2. Questo Istituto avrà sei Cattedre cioè:

Agricoltura generale  
 Pastorizia e Zootria  
 Arboricoltura e Botanica Agraria

Meccanica Agraria

Chimica Agraria

Economia sociale nelle sue attinenze coll'Agricoltura.

Art. 3. I titolari delle Cattedre avranno grado di Professore e lo stipendio di annue lire italiane 1200.

Art. 4. Il Direttore generale dei RR. Possessi dello Stato avrà la soprintendenza e la direzione di questo Stabilimento.

Art. 5. L'Istituto agrario delle Cascine non conferirà gradi accademici di sorta.

Art. 6. Una Commissione composta di tre membri della R. Accademia de' Georgofili, compilerà il Regolamento organico dell'Istituto stesso.

Art. 7. Nell'Istituto delle Cascine avrà luogo a cura della sua Direzione ogni cinque anni una Esposizione Agraria contemporanea a quella delle Industrie manifatturiere.

Art. 8. L'Istituto delle Cascine dell'Isola dipenderà dal Ministero della Istruzione pubblica in quanto spetta al puro Insegnamento e da quello delle Finanze sotto ogni altro rapporto.

Art. 9. Il Ministro della Istruzione pubblica e delle Finanze sono incaricati ciascuno in quanto loro spetta della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventinove Novembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno*

**B. RICASOLI.**

*Il Ministro della pubblica Istruzione*  
**C. RIDOLFI.**

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici*

**R. BUSACCA.**



# NOTIFICAZIONE

L'illustrissimo Sig. ALESSANDRO TRENTANOVE Commissario di Guerra aggiunto alla Direzione dell'Amministrazione Militare, attualmente ff. di Direttore, in ordine alle disposizioni date dal Ministero della Guerra con Dispaccio del dì 1.º Dicembre andante, dovendo procedersi per via d'Incanto ad offerte segrete alla concessione della Impresa per la fornitura dei viveri, foraggi e trasporti alle Truppe Toscane facenti parte dell'Esercito della Lega Militare dell'Italia centrale, rende pubblicamente noto quanto appresso:

Chiunque volesse attendere a tale Impresa, che avrà un corso di sei mesi, cioè dal 4 Gennajo a tutto il 3 Luglio del venturo anno 1860, potrà presentare non più tardi delle ore 4 pomeridiane del dì 19 Dicembre corrente nell'Ufficio della Direzione dell'Amministrazione Militare la sua offerta sigillata, mediante la quale dovrà:

1. Riconoscersi obbligato a tutte le condizioni espresse nel relativo Quaderno d'oneri ostensibile ogni giorno dalle ore 10 di mattina alle ore 4 pomeridiane nell'Ufficio della Direzione dell'Amministrazione Militare in Firenze, nel Commissariato di Guerra e Marina di Livorno e nell'Ufficio del Commissario Ordinatore in Bologna; al quale effetto, e per eliminare qualunque successiva contestazione sarà il detto Quaderno di oneri firmato da ciaschedun concorrente, o suo delegato, nell'atto della presentazione dell'offerta.

2. Indicare un prezzo positivo su ciascuno degli Articoli compresi nella Fornitura secondo la distinta fattane in calce al Quaderno d'oneri a norma appunto delle offerte, mentre la proposta di un prezzo vago ed indeterminato, o quella di parificare l'infimo da altri esibito non verrebbe attesa.

3. E finalmente dichiararsi pronto a versare nella Cassa dell'Amministrazione Militare la Somma di Lire Centomila italiane per restarvi in deposito a titolo di cauzione fino al termine della Impresa senza la corresponsione di alcun frutto; qual deposito potrà esser fatto anche in cartelle del Tesoro dell'Imprestito dei 30 milioni, o in Libretti della Cassa di risparmio.

L'apertura delle offerte si eseguirà, con la osservanza delle prescritte formalità, in Firenze nell'Ufficio della Direzione dell'Amministrazione Militare la mattina del dì 20 Dicembre detto per rilasciarsi la Impresa al migliore e minore offerente, salva sempre la Superiore approvazione, fino all'intervento della quale non s'intenderà ad esso quesito alcun diritto.

Firenze, Dalla Direzione dell'Amministrazione Militare  
Li 1 Dicembre 1859.

IL SEGRETARIO  
E. JACOMONI.



REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando la importanza della lingua e letteratura greche per coloro che si danno agli Studj della Teologia, della Filosofia e Filologia

Decreta:

Nei Licei della Toscana è istituita una Cattedra di letteratura greca.

Il Ministro dell'Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato il primo Dicembre, milleottococinquantanove.

*Per il Presidente del Consiglio dei Ministri assente*

*Il Ministro della Istruzione Pubblica*

C. RIDOLFI.

*Il Ministro di Giustizia e Grazia*

E. POGGI.



Firenze Stamperia Reale






**R. AMMINISTRAZIONE DEL REGISTRO  
E AZIENDE RIUNITE**

**A V V I S O**

Il sottoscritto Esattore delle Poste Fiscali in Firenze fa noto al Pubblico che in esecuzione degli ordini ricevuti dalla Superiore Autorità, e a norma delle disposizioni contenute nel Decreto del 28 Marzo e nelle successive Istruzioni del 28 Maggio 1851, nella mattina del dì 14 Dicembre prossimo avvenire, e nei giorni susseguenti occorrendo, dalle ore 11 alle ore 4 pomeridiane sarà proceduto per mezzo di pubblico incanto, che verrà aperto in una stanza del primo piano dello stabile ove risiede la R. Amministrazione del Registro alla presenza del suddetto Esattore e con intervento della competente Autorità Giudiziaria, alla vendita di alcuni Orologi e oggetti d'Oro, armi da caccia, ferri, stadere, arnesi d'arte, e vari altri oggetti di rame e piombo, spettanti a cause criminali risolte, per rilasciarsi a pronti contanti al maggiore o migliore offerente sulla stima che ne è stata fatta, e a tutte spese di stima, incanto, trasporto ec. dei Liberatori.

Firenze li 2 Dicembre 1859.

G. MAGNI.



# NOTIFICAZIONE

---

**Il Cav. GIUSEPPE PAGNI, Soprintendente Generale alle RR. Poste, in esecuzione dell' Ordinanza Ministeriale del 28 Novembre decorso, colla quale, in relazione agli Articoli 13 14 e 15 della Legge organica postale promulgata in data dello stesso giorno, venivano approvate le norme e condizioni da osservarsi pel ricevimento delle piccole somme di denaro e pel loro pagamento mediante gli Ufizi di Posta, pubblica il seguente**

# REGOLAMENTO

## PEL SERVIZIO DEI DEPOSITI DI DENARO E PAGAMENTO DEI VAGLIA POSTALI

---

### TITOLO I.

#### DISPOSIZIONI GENERALI

---

1. **P**otrà esser depositata in qualunque Ufficio di Posta toscano una somma di denaro, non minore di italiane L. 3 né maggiore di L. 100, perché sia pagata da un altro Ufficio di Posta toscano.

2. Per ogni deposito di denaro si rilascia una cedola denominata *Vaglia postale*, valevole per la riscossione del medesimo.

3. Un vaglia postale non può vendersi né cedersi ad altri in alcun modo.

4. I vaglia postali toscani fanno parte del registro a matrice di N. 5, e portano l'impronta a secco dello stemma reale di Savoia.

5. Sono pagabili a vista da tutti gli Uffici postali regi, e da quelli comunitativi autorizzati, quando non superino il valore di italiane L. 50.

Quelli eccedenti il valore di L. 50 saranno pagabili solamente dalle Direzioni dalle Amministrazioni e dalle Distribuzioni di prima e di seconda classe.

Gli Uffici delle Poste non possono pagare vaglia postali eccedenti le lire cinquanta, se non dopo aver ricevuto avviso dall'Ufficio traente dell'eseguito deposito.

6. Il termine utile pel pagamento dei vaglia postali è fissato a due mesi dalla data del rilascio; trascorso questo limite, è necessaria un'espressa autorizzazione della Soprintendenza Generale.

7. I vaglia postali scaduti, i quali fossero stati rivestiti della suddetta autorizzazione, riacquisteranno la loro validità per altri due mesi a datare dal giorno dell'autorizzazione ottenuta.

8. L'Amministrazione delle Poste è mallevadrice delle somme consegnate, le quali venissero derubate o smarrite, senza eccezione di caso.

Quindi se un' Ufficiale delle Poste viene a sapere che un dispaccio da lui spedito e contenente denaro depositato sia stato derubato o smarrito, deve immediatamente fare istanza al Pretore, o in mancanza di esso al Gonfaloniere del Comune, di trasportarsi all' Ufficio per stendere un processo verbale di quanto sia per risultare dalla verifica dei registri di N. 5 e 15.

Questo processo verbale sarà da lui inviato col primo ordinario alla Direzione da cui dipende, che vi aggiungerà le particolari sue osservazioni, e lo trasmetterà alla Soprintendenza Generale.

9. I reclami relativi alle somme depositate non sono ammessi trascorso il termine di cinque anni dalla data della loro consegna; ed apparterranno all' Amministrazione le somme dei vaglia, di cui non sia stato richiesto il pagamento nel limite di tempo soprindicato.

## TITOLO II.

### LIMITE DELLE SOMME CHE POSSONO RICEVERSI E TASSA RELATIVA.

10. Le Direzioni le Amministrazioni e le Distribuzioni di prima e seconda classe potranno ricever somme di denaro fino al limite di italiane L. 100.

Le Distribuzioni di terza e quarta classe, e quelle comunitative, autorizzate, fino al valore di italiane L. 50.

Non si ricevono depositi inferiori a italiane L. 3.

11. Gli Uffici di Posta potranno rilasciare nello stesso giorno a favore dello stesso destinatario più vaglia, purché l' insieme del loro valore non superi il limite delle somme che l' Ufficio relativo avrebbe potuto pagargli, secondo l' articolo precedente, in un solo vaglia.

12. Sulle somme di cui trattasi verrà riscossa anticipatamente la tassa di 20 centesimi da italiane L. 3 fino a L. 40; al di là di italiane L. 40, fino a L. 100 inclusive, si risquoterà la tassa di cent. 50.

Nessuno gode franchigia per qualunque siasi titolo dal pagamento di questa tassa.

La medesima verrà diminuita della metà per le somme pagabili ai bassi uffiziali e soldati in tempo di pace, purché non superino il valore di lire venti.

Un particolar Decreto regolerà all' occorrenza la tassa per le somme spedite in tempo di guerra.

13. Ciascun' Ufficio si darà debito delle tasse riscosse secondo l' articolo precedente, le quali formeranno parte dell' entrata ordinaria mensile in una colonna speciale del registro di N. 80.

## TITOLO III.

### DEPOSITI DI DENARO

---

#### CAPITOLO I.

##### *Dei Vaglia postali.*

14. Il fatto deposito d'una somma di danaro non può provarsi che coll' esibizione e rilascio del vaglia postale relativo.

15. I vaglia postali si staccano da un registro a matrice, distinto col N. 5 e stampato su carta di color cenerognolo, che contiene N. 100 quadri, i quali devono servire per l'iscrizione di altrettanti depositi di danaro. Ogni quadro ha un numero d'ordine a stampa dall' 1 al 100 inclusive, che deve esser seguito senza interruzione, e non può esser cambiato sotto alcun pretesto, se non per speciale autorizzazione della Soprintendenza. In aggiunta al numero stampato gli Ufficiali delle Poste dovranno inscrivervi, deposito per deposito, il numero d'ordine della registrazione.

16. La distribuzione dei registri di N. 5 sarà fatta esclusivamente dall'Uffizio dell'Economato nella Soprintendenza Generale alle Direzioni, e da queste agli Uffizi dipendenti.

Di questa distribuzione si prende nota sul registro di N. 30.

17. Nella sera dell'ultimo giorno di ciascun mese gli Ufficiali delle Poste procederanno al riscontro dei vaglia postali in bianco uniti al registro N. 5, per esaminare, col confronto del numero dei vaglia rilasciati nel mese spirante, se occorra chiedere un'altro registro in bianco.

18. Quando dal suddetto riscontro si possa arguire che i vaglia in bianco rimasti non possano bastare pel servizio del mese seguente, si dovrà fare la domanda d'un nuovo registro, servendosi del modello N. 46 bis, sul quale dovrà notarsi il numero del primo vaglia che sarà staccato dal registro in corso.

Gli Ufficiali sono responsabili delle conseguenze derivanti dall'impossibilità di ricevere depositi di danaro per l'inosservanza delle precedenti disposizioni.

In nessun caso è permesso prendere o darsi reciprocamente in prestito il registro di N. 5.

19. Nell'atto del ricevimento del registro N. 5 è necessario verificarne la numerazione.

Se è trovata regolare, accennasi il ricevimento del medesimo appiè del modello N. 46 bis, che dovrà rinviarsi prontamente alla Direzione superiore.

Qualora si trovasse esservi numeri duplicati invertiti o mancanti, si rimanderà subito il registro alla Direzione, unendovi il medesimo stampato di N. 46 bis, sul quale dovranno indicarsi le irregolarità riscontrate.

20. Gli Ufficiali che trascurassero le precauzioni indicate dal precedente articolo, non potranno mai reclamare per gli errori a loro danno riscontrati in seguito nel registro di cui trattasi.

21. È vietato por mano a un nuovo registro di N. 5, primaché quello in corso sia affatto terminato.

22. I registri di N. 5 debbono esser conservati negli Uffici postali per interi cinque anni, a cominciare dall'ultimo deposito iscrittovi, cioè fino al 31 Dicembre del quinto anno susseguente all'ultimo vaglia rilasciato.

23. Trascorso il quinto anno, da ogni Ufficio ne sarà fatta la trasmissione alla propria Direzione nella prima decade del Febbraio.

24. Le Direzioni verificheranno le spedizioni dei registri di N. 5 fuori d'uso, e, unendovi quelli del proprio Ufficio, ne faranno la spedizione alla Soprintendenza Generale nel corso del mese suddetto.

25. Le spedizioni dei suddetti registri usati alle Direzioni, e da queste alla Soprintendenza, dovranno essere assicurate d'Ufficio, e accompagnate da una nota indicante la quantità dei medesimi per ciascun'Ufficio.

26. Gli Ufficiali postali saranno responsabili dell'uso fraudolento dei vaglia postali in bianco ad essi confidati.

Ogni somma pagata per la presentazione d'un vaglia postale derubato, sarà posta a carico del titolare dell'Ufficio in cui avvenne il furto. Essi sono pure responsabili delle somme pagate per la presentazione di ricevute staccate indebitamente dal registro.

27. I registri di N. 5 con vaglia postali in bianco debbono essere tenuti sotto chiave nelle ore in cui gli Ufficiali che li hanno in consegna non trovansi in Ufficio.

28. Il titolare d'un Ufficio che, lasciando il posto, non potrà giustificare l'impiego o la consegna al suo successore dei vaglia postali in bianco affidatigli durante gli ultimi cinque anni della sua amministrazione, dovrà dare quelle cauzioni che la Soprintendenza giudicherà opportune secondo i casi.

Lo stesso obbligo corre all'Ufficiale incaricato del ricevimento dei depositi di denaro e spedizione dei vaglia, il quale trovasi in caso identico.

29. La giustificazione prescritta dall'art. 28 sarà somministrata dalle dichiarazioni trimestrali da rilasciarsi dalle Direzioni agli Uffici dipendenti sulla scorta del registro N. 30 e delle note cinquinali di N. 8, di cui ai seguenti art. 93 e 96.

Per queste dichiarazioni si userà il modello di N. 30 bis, che dovrà dimostrare il numero dei vaglia provveduti, dei rilasciati e dei rimasti uniti al registro la sera dell'ultimo giorno d'ogni trimestre.

30. Nella prima decade d'ogni anno le Direzioni faranno conoscere alla Soprintendenza il numero dei registri di N. 5 in bianco esistenti nel proprio Ufficio a tutto il 31 Dicembre precedente, servendosi del modello di N. 30.<sup>ter.</sup>

31. Gl'incaricati delle visite d'ispezione apporranno il loro visto, e scriveranno le osservazioni che loro occorresse di fare intorno al servizio dei depositi di denaro, sul rovescio di quella parte del foglio del registro N. 5 che serve per la iscrizione dei medesimi.



È severamente vietato di staccare dal registro N. 5 altra ricevuta oltre quella da rilasciarsi come sopra.

37. L'Ufficiale postale avvertirà il mittente che la ricevuta suddetta dev'essere conservata per poterla produrre all'occorrenza di dover ripetere la restituzione della somma depositata.

38. I vaglia postali non devono presentare né cancellature né correzioni di sorta. Avvenendo che, per qualunque siasi causa, non possa spedirsi un deposito già iscritto sul registro N. 5, è necessario conservarvi attaccato il relativo vaglia e ricevuta, scrivendo tanto sull'uno che sull'altra, non che sulla matrice, la parola *annullato*, la quale dovrà pure ripetersi sulla dichiarazione trimestrale N. 30 bis, sulla quale verrà conseguentemente notato il numero d'ordine del deposito annullato.

39. Trattandosi d'un deposito eccedente la somma di ital. L. 50, i Direttori Amministratori o Distributori di prima e seconda classe, dopoché avranno adempite le formalità prescritte dagli articoli precedenti, dovranno avvisarne col primo ordinario l'Ufficio destinato a pagare il relativo vaglia.

Per questi avvisi si userà lo stampato di N. 104, che si avrà cura di riempire in modo ben chiaro secondo le indicazioni del medesimo.

40. Debbono spedirsi tanti avvisi quanti sono i vaglia postali rilasciati per somma maggiore di L. 50.

Questi avranno corso in franchigia, e saranno spediti assicurati d'ufficio.

Qualunque ritardo nell'invio di questi avvisi darà luogo all'applicazione di quelle misure disciplinarie, che secondo i casi saranno reputate opportune dalla Soprintendenza Generale.

41. Avvenendo di dover rilasciare un vaglia postale per Autorità o Pubblici Ufficiali, civili o militari, senz'altra distinzione, dovrà essere accuratamente indicato il loro titolo e residenza, per esempio:

Delegato del R. Governo di Borgo S. Lorenzo

Confaloniere di Sarteano

Prefetto di Grosseto.

42. Sarà cura dell'Ufficiale postale d'invitare il mittente d'un vaglia a scrivere sull'indirizzo della lettera con cui ne fa la spedizione le seguenti parole: » *Con vaglia postale di N. . . .*, indicando lo stesso numero d'ordine che è notato sul vaglia incluso.

43. Rimanendo inesitata alcuna di tali lettere gli Ufficiali di Posta dovranno rivolgerle all'Ufficio d'origine, affinché colla scorta del numero d'ordine e delle indicazioni somministrate dal registro N. 5, possano rintracciarne i mittenti, e invitarli a compiere o rettificare l'indirizzo erroneo; ovvero possano restituir loro la somma relativa, se il vaglia non fosse ancora incorso nella caducità, o chiedere, in questo caso, la superiore autorizzazione per la restituzione della somma stessa al mittente.

44. È vietato di rilasciare alcun duplicato di vaglia postale per allegato smarrito per perdita o distruzione di esso, o per altro qualunque siasi motivo, dovendosi in questo caso, sempre dopo la scadenza del termine prefisso ( quattro mesi ), restituire il deposito al mittente, purché ne faccia domanda e restituisca la ricevuta.

45. Venendo fatto reclamo pel non eseguito pagamento al destinatario della somma depositata, l' Ufficiale di Posta si rivolgerà direttamente all' Ufficio di destino, che doveva pagarla, per avere gli schiarimenti opportuni.

La data del fatto reclamo sarà sempre indicata sul registro N. 5, a tergo della registrazione del deposito relativo.

Questi reclami, pei quali si farà uso dello stampato N. 7, dovranno contenere anche l' indicazione del numero d' ordine della registrazione del vaglia, e, piegati in 4.°, dovranno spedirsi aperti dentro il dispaccio ( raccomandati sempre d' ufficio ) all' Ufficio di destino, che sarà obbligato di scrivervi in calce la risposta, e rimandarli prontamente nel modo stesso all' Ufficio mittente.

Non si dovrà peraltro dar corso a simili reclami se non scorsi 15 giorni dopo la spedizione del vaglia.

## TITOLO IV.

### PAGAMENTO DEI DEPOSITI DI DENARO

#### CAPITOLO I.

*Casi nei quali i vaglia postali non possono pagarsi a vista.*

46. I soli casi nei quali gli Ufficiali delle Poste possono e debbono ricusare l' immediato pagamento dei vaglia presentati, sono i seguenti:

a. Quando la somma d' un vaglia supera le Lire 50, e la Direzione, Amministrazione o Distribuzione di prima o seconda classe, su cui è tratto, non abbia peranche ricevuto l' avviso voluto dall' art. 39.

b. Quando vi sia differenza tra la somma scritta sul vaglia e quella espressa nell' avviso N. 104.

c. Quando il vaglia sia incorso nella caducità indicata dall' art. 6.

d. Quando il vaglia superiore alla somma di Lire 50 non sia tratto sull' Ufficio al quale vien presentato, o manchi della indicazione dell' Ufficio che deve pagarlo.

e. Quando presenti segni di alterazione nel nome o cognome del destinatario o nella somma.

f. Quando la somma da pagarsi non sia espressa distesamente in lettere sul vaglia.

g. Quando la somma espressa in lettere non sia conforme a quella notata in cifre.

h. Quando vi manchi la sottoscrizione dell' Ufficiale di Posta che lo ha rilasciato, o il bollo del giorno dell' Ufficio traente.

i. Finalmente quando manchi del numero d' ordine della registrazione, che deve esservi scritto a mano.

47. Se l' avviso del deposito d' una somma maggiore di Lire 50 non è pervenuto all' Ufficio cui ne vien chiesto il pagamento, il titolare del medesimo ne rende subito consapevole l' Ufficio che ha rilasciato il vaglia, non che la Soprintendenza Generale, servendosi del modello N. 104 bis.

Se la somma espressa nell' avviso pervenuto all' Ufficio di destino è diversa da quella indicata sul vaglia, l' Ufficiale di Posta cui il vaglia è stato presentato ne sospende il pagamento, e lo restituisce al destinatario, dopo aver notata la differenza sul modello N. 104 bis, che spedisce senza indugio nel modo di sopra indicato.

48. Qualora il vaglia sia incorso nella caducità o venga riconosciuto irregolare per alcuna delle cause indicate dall' art. 46, l' Ufficiale delle Poste lo ritira dal destinatario, gliene fa ricevuta sopra il modello N. 6, e gli spiega i motivi che si oppongono all' immediato pagamento di esso.

Nel caso che il possessore d' un vaglia avente segni di alterazione si rifiutasse di consegnarlo, l' Ufficiale delle Poste è in dovere di farne subito rapporto alla Soprintendenza Generale, mediante la propria Direzione.

49. I vaglia che in conformità del precedente articolo vengono depositati presso gli ufizi postali, debbono dai relativi titolari iscriversi nella nota di N. 107<sup>bis</sup>, e trasmettersi alla Direzione se sono incorsi nella caducità, e alla Soprintendenza Generale se riconosciuti irregolari per alcuna delle cause di che sotto lettera *d e f g h i* dell' art. 46.

50. L' Ufficio che riceve l' avviso N. 104<sup>bis</sup>, di che all' art. 47, esamina se il deposito in esso indicato trovasi notato sul suo registro di N. 5.

In caso affermativo, riempie la dichiarazione espressa in calce di detto avviso, e lo rimanda a posta corrente all' Ufficio dal quale lo ha ricevuto.

Quando poi riscontrasse che la somma di cui fu chiesto il pagamento non venne depositata, ne informerà subito l' Ufficio cui venne presentato il vaglia e trasmetterà contemporaneamente alla Soprintendenza l' avviso pervenutogli di N. 104<sup>bis</sup> facendovi in calce una dichiarazione concepita come segue:

*Dichiaro io sottoscritto che in quest' Ufficio non è stata depositata la somma di Lire . . . . a favore del Sig. . . . . pel vaglia N. . . . a stampa e N. . . . della registrazione, di cui si chiese il pagamento all' Ufficio di . . . .*

L' UFFICIALE DI POSTA

51. I vaglia postali inviati alle Direzioni, secondo il prescritto dall' art. 49, vengono dalle medesime descritti sullo stampato N. 107, e spediti alla Soprintendenza in piego assicurato d' ufizio.

52. Gli Ufizi ai quali pervengono di ritorno gli avvisi N. 104<sup>bis</sup> pagano i vaglia di cui alle lettere *a* e *b* dell' art. 46, secondo le indicazioni espresse nelle dichiarazioni poste in calce ai medesimi.

Le autorizzazioni di pagamento pei vaglia incorsi in caducità saranno espresse sui vaglia stessi, che la Soprintendenza Generale rinverrà alla Direzione da cui li avrà ricevuti.

Le autorizzazioni di pagamento pei vaglia irregolari di cui alle lettere *d* e *f g h i* dell' art. 46 saranno ugualmente espresse sui vaglia che si rispediranno direttamente agli Ufizi di destino.

53. Ricevuta l' autorizzazione di pagamento di un vaglia, l' Ufficiale di Posta ne avvisa tosto il destinatario perché si presenti a risquoterne il valore.

Trattandosi d' un vaglia stato depositato dal destinatario, l' Ufficiale di Posta, prima di eseguirne il pagamento, deve farsi restituire la ricevuta al medesimo rilasciata in esecuzione dell' art. 48.

54. Gli Ufficiali delle Poste sono responsabili delle conseguenze di ogni omissione delle formalità prescritte per le assicurazioni d' ufizio relative all' invio delle autorizzazioni di pagamento, e dei vaglia postali incorsi in caducità o irregolari.

## C A P I T O L O II.

### *Insufficienza di fondi e sovvenzioni.*

55. Avvenendo che il titolare d' un Uffizio per mancanza di fondi non potesse momentaneamente pagare un vaglia che gli venisse presentato, ne farà tosto domanda alla Direzione da cui dipende, servendosi per ciò dello stampato N. 105, sul quale dovrà essere descritta la somma del vaglia, o le somme dei vaglia da pagarsi, i quali rimarranno presso i loro destinatari.

56. I Direttori che ricevono dagli Ufizi da loro dipendenti tali domande, dovranno senza indugio trasmettere ai medesimi in gruppo assicurato la somma necessaria al pagamento del vaglia o dei vaglia indicati.

57. Per l' invio di tali sovvenzioni si adopera lo stampato N. 106, che sarà subito respinto con opportuna quietanza.

58. L' Ufficiale cui spetta si darà debito di tali sovvenzioni sulla nota cinquinale N. 8, e non ometterà di aggiungervi di mano in mano fino alla scadenza del mese quelle che gli venissero successivamente spedite.

59. Qualora la Direzione medesima si trovasse nella impossibilità evidente di mandare il richiesto sussidio, la Soprintendenza Generale, a sua richiesta, prenderà gli opportuni provvedimenti.

## C A P I T O L O III.

*Formalità richieste pel pagamento dei vaglia.*

60. Alla presentazione d' un vaglia l' Ufficiale cui spetta, prima di pagarlo, si accerta bene della identità del destinatario, quindi lo iscrive sul registro N. 15, segnando nella prima colonna il numero d' ordine progressivo dei pagamenti dell' anno — nella seconda la data e i numeri d' ordine ( a stampa e della registrazione ) notati sul vaglia — nella terza l' Ufficio da cui fu rilasciato — nella quarta il nome cognome qualità o professione del destinatario, o il reggimento o corpo, essendo militare, — nella quinta il domicilio del destinatario — nella sesta la somma indicata nel vaglia — nella settima il giorno in cui vien pagato.

Ciò eseguito, l' Ufficiale rimette la somma al destinatario, che è obbligato a firmare per quietanza col suo nome e cognome tanto il vaglia che il registro alla colonna settima.

61. Allorché il pagamento d' un vaglia viene eseguito in virtù d' autorizzazione della Soprintendenza, se ne farà menzione nell' ultima colonna del registro N. 15, scrivendo al disopra della data. — *Per autorizzazione.*

## C A P I T O L O IV.

*Pagamento dei depositi di denaro direttamente ai destinatari.*

62. I vaglia presentati a un Ufficio di Posta da persona sconosciuta o non domiciliata nel Comune ove risiede l' Ufficio, non possono pagarsi senza l' esibizione del passaporto regolare e della lettera d' invio del vaglia.

63. In mancanza del passaporto potrà bastare una dichiarazione ufficiale del Pretore o Gonfaloniere del luogo, la quale comprovi l' identità della persona indicata dal vaglia, e che ne fa l' esibizione.

L' Ufficiale di Posta dovrà far sempre menzione sul registro N. 15 delle carte esibite da chi richiede il pagamento d' un vaglia per provare la sua identità, ed uguale menzione farà sul vaglia stesso.

64. Sarà il destinatario dispensato dalla produzione dei documenti indicati quando sia accompagnato da persona domiciliata nel Comune in cui trovasi l' Ufficio, proba e nota al Titolare di esso, la quale dichiarerà d' aver piena conoscenza di lui ed aggiunga la sua sottoscrizione tanto sul vaglia che sul registro.

65. Se il destinatario d' un vaglia è illetterato o impotente a firmare, il pagamento non gli sarà fatto che in presenza di due persone cognite all' Ufficiale di Posta, ed estranee all' Ufficio, le quali dovranno apporre sotto il segno di ✠ del destinatario medesimo, tanto sul registro N. 15 che sul vaglia, la propria firma preceduta dalle parole: *Pagato in nostra presenza.*

66. I vaglia che fossero rilasciati a favore di un Giornale d' un Ufficio d' un Istituto d' una Casa di Commercio o d' un Corpo morale qualunque, saranno

pagati soltanto al relativo Direttore Superiore o Principale, o in mancanza di essi alla Persona dai medesimi espressamente e con loro procura o altrimenti delegata a rappresentarli, mediante l'adempimento delle formalità prescritte.

67. Su ciascun vaglia pagato l'Ufficiale di Posta segna il relativo numero d'iscrizione risultante dal registro N. 15, e, appostovi il bollo del giorno e la data del pagamento, lo spedisce alla propria Direzione, secondo è indicato dall'art. 97 seguente.

68. Gli Ufficiali postali sono responsabili dei pagamenti di vaglia da essi irregolarmente eseguiti.

## CAPITOLO V.

### *Pagamenti da farsi a persone autorizzate.*

69. Un vaglia postale può anche pagarsi inveceché al destinatario ad altra persona, purché specialmente autorizzata.

Perciò chiunque per malattia o per altra causa fosse impedito di recarsi all'Uffizio per risquotere un vaglia, potrà delegare a ciò altra persona, mediante procura anche privata, stesa su carta bollata e legalizzata dal Pretore o dal Gonfaloniere locale.

La procura dovrà indicare la qualità e il domicilio del destinatario.

70. Quando la procura fosse generale, e quindi il mandatario non potesse privarsene, l'Ufficiale di Posta dovrà esigere che gliene sia rilasciato un estratto autentico.

Nel caso che sia speciale, il mandatario dovrà lasciarla perché possa esser messa, come l'estratto predetto, a corredo del registro N. 15.

Quando poi sulla procura generale non fosse espressa la facoltà di ricevere denaro dalla Posta, il vaglia presentato oltre alla firma del ricevente delegato, dovrà pure portare quella del destinatario.

71. Le procure private, essendo speciali, devono rinnovarsi ogni volta che occorra risquotere vaglia dagli Uffizi di Posta per mezzo di terze persone.

72. La sottoscrizione della persona delegata a risquotere dovrà essere, tanto sul vaglia che sul registro, preceduta dalle parole » *Per procura.* »

73. L'Ufficiale postale aggiungerà sul vaglia e sotto la firma del mandatario » *Con procura oppure con estratto di procura depositato a questo Uffizio di.*

74. I vaglia postali rilasciati a favore delle autorità ecclesiastiche civili o militari, senza indicazione nominativa, potranno esser pagati alla persona dalle medesime delegata.

Questa delegazione potrà farsi con lettera, da rimanere presso l'Ufficiale postale a suo scarico.

Il delegato dovrà presentare detti vaglia rivestiti della propria firma e di quella del destinatario, e sottoscrivere volta per volta il registro N. 15 per quietanza.

Riguardo ai vaglia in favore di Governatori Prefetti o Sottoprefetti, senza indicazione nominativa, basterà la firma per quietanza del mandatario.

75. I Direttori od Economi di spedali e luoghi pii, i Rettori d' istituti religiosi e d' educazione, i Direttori o Custodi di case di correzione e simili, potranno ritirare il valore dei vaglia per gli individui ammessi o detenuti negli istituti spedali case di correzione ec. da loro dipendenti, esibendo i vaglia stessi quietanzati dai relativi destinatari, e firmando poi il registro N. 15 colla indicazione della loro qualità.

Se un destinatario fosse illetterato, o non potesse firmare, supplirà facendo una croce sul vaglia sotto alla parola *per quietanza*; e due testimoni idonei, appartenenti allo spedale istituto ec., attesteranno colla loro sottoscrizione, convalidata dal visto del Direttore Rettore ec., che quel segno è stato fatto alla loro presenza.

76. Il vaglia rivestito delle predette formalità potrà esser pagato inveceché al Direttore Rettore Economo ec., alla persona da essi delegata per iscritto, la quale ne farà ricevuta sul registro.

L' autorizzazione suddetta rimarrà presso l' Ufiziale di Posta per suo scarico.

## C A P I T O L O VI.

### *Pagamento dei vaglia agli incaricati militari.*

77. I Comandanti d' un corpo o distaccamento militare sono autorizzati ad affidare a un bass' ufiziale l' incarico della riscossione dei vaglia diretti ai bassi ufiziali e soldati del corpo stesso, purché avvisino di tal disposizione con lettera d' ufficio il relativo titolare, il quale dopo tale avviso non potrà pagarli ad altri che al bass' ufiziale incaricato.

78. Questi incaricati dovranno presentare agli Ufizi di Posta i relativi vaglia sottoscritti da ciascuno dei destinatari, o, essendo alcuno illetterato, facendo contrassegnare dal medesimo il vaglia con una croce, convalidata dalla firma di due testimoni.

Gl' incaricati apporranno poi al solito la loro firma tanto sui vaglia che sul registro.

I medesimi dovranno avere un registro a fogli numerati, e firmati dal Comandante il Corpo. Ogni foglio contiene undici caselle da riempirsi a seconda della loro intestazione. Questo registro dei vaglia da risquotersi, firmato giorno per giorno dall' Ufiziale di servizio, dev' essere esibito all' Ufiziale di Posta insieme coi vaglia da pagarsi.

79. Gli Ufiziali postali non dovranno pagare i vaglia che venissero presentati isolati e non iscritti sul citato registro, rendendone peraltro informata la Soprintendenza Generale.

80. Qualora un'incaricato presentasse un vaglia, sul quale fosse inavvertentemente indicato un corpo o un nome di battesimo invece d' un altro , l' Ufficiale di Posta potrà pagarlo, purché il Comandante del corpo o distaccamento dichiari sul vaglia stesso che il destinatario appartiene a quel corpo , e vi si trova matricolato sotto il tal nome.

Dovranno esser rivestiti di simile dichiarazione i vaglia di quei destinatari che fossero passati da un corpo all' altro, o che mancassero dell' indicazione di quello di cui fanno parte.

81. I bassi ufficiali e soldati che trovansi distaccati senza un' incaricato speciale per la riscossione dei vaglia, quelli che viaggiano isolatamente, e quelli che si trovano in permesso, per risquotere un vaglia dovranno farsi accompagnare da un' autorità militare o da persona cognita al titolare dell' Ufficio.

Ambedue poi sottoscriveranno il vaglia e il registro di N. 15. Inoltre quelli in permesso dovranno esibire la carta che li autorizza ad assentarsi dal proprio corpo.

82. Gli Ufficiali di Posta, mediante le formalità prescritte in questo capitolo, pagheranno i vaglia diretti a militari infermi allo spedale nelle mani dell' incaricato dal Capo o Direttore di esso di tali riscossioni.

Questi non è peraltro obbligato, come gl' incaricati d' un corpo o distaccamento, a presentare il registro accennato all' art. 78.

## C A P I T O L O VII.

### *Restituzione ai mittenti delle somme depositate.*

83. Il deposito fatto in qualche Ufficio di Posta che risultasse non essere stato pagato al destinatario nel periodo di 4 mesi dalla data del medesimo, potrà, a richiesta del mittente e con autorizzazione della Soprintendenza Generale, che sarà data collo stampato di N. 110, essere al medesimo restituito, esibendo la ricevuta del fatto deposito da rimanere nell' Ufficio postale, unita alla suddetta autorizzazione.

84. Al difetto della ricevuta si supplirà dal mittente con una dichiarazione di smarrimento della medesima, corredata della firma di due testimoni cogniti che attestino l' identità della persona.

85. Lo smarrimento di vaglia non dovendo attribuirsi che a cause indipendenti dall' Amministrazione postale, la restituzione della somma depositata non trarrà mai seco in verun caso quella della tassa pagata.

86. Potrà farsi immediatamente al mittente la restituzione di un deposito dall' Ufficio stesso ove fu eseguito, purché esibisca il vaglia e la ricevuta del registro N. 5, e purché non sia scaduto il termine utile al pagamento d' un vaglia, che è fissato a due mesi.

87. Se il vaglia postale, essendo incorso nella caducità, non potesse essere pagato al mittente senza la superiore autorizzazione, questo, insieme colla ricevuta

di deposito, verrà consegnato all' Ufficiale di Posta, il quale, rilasciatone riscontro collo stampato N. 6, ne farà subito invio alla Soprintendenza Generale per mezzo della Direzione da cui dipende.

88. Le autorizzazioni di N. 110, di che all' art. 83, sono pagabili come i vaglia per due mesi dalla loro data, trascorsi i quali non potranno più essere pagate senza un' espressa autorizzazione della Soprintendenza Generale.

89. Venendo simultaneamente richiesta la restituzione d' un deposito in caducità per parte del mittente possessore della ricevuta, e il suo pagamento per parte del destinatario possessore del vaglia, ne sarà autorizzato di preferenza il pagamento a quest' ultimo.

90. In caso di morte tanto del destinatario che del mittente, accaduta prima del pagamento d' un deposito, questo sarà fatto, mediante le prescritte formalità, agli eredi del destinatario, o in mancanza di essi agli eredi del mittente, sempre purché presentino all' Ufficio postale il documento legale che gli qualifichi per tali.

91. Per chiedere le autorizzazioni di pagamento o di restituzione accennate agli art. 83 e 87 gli Ufficiali di Posta si rivolgeranno alla Direzione superiore, e questa alla Soprintendenza Generale, avvertendo sempre di specificare se a favore del mittente o del destinatario.

Per queste domande le Direzioni si serviranno dello stampato di N. 107, e gli altri Uffici di quello N. 107 bis.

92. Nel caso di restituzione d' un deposito l' Ufficiale postale avrà cura di segnare sul registro N. 5, a tergo della sua registrazione, il giorno in cui ebbe effetto.

## TITOLO V.

### CONTEGGIO DEI DEPOSITI DI DENARO RICEVUTI E PAGATI.

---

#### CAPITOLO I.

##### *Formazione e spedizione dei Conti colle Direzioni.*

93. Gli Uffici postali rendono conto alla Direzione superiore delle operazioni relative ai depositi collo stampato N. 8.

94. Questo contiene da una parte la descrizione dei depositi fatti, secondo il registro N. 5, e dall' altra quella dei depositi pagati, secondo il registro N. 15.

95. Il nome cognome qualità e professione dei destinatari ( oltre alla indicazione dei corpi cui appartengono, se militari ) il luogo di destinazione le somme consegnate e pagate e le tasse riscosse debbono dall' Ufficiale di Posta essere chiaramente indicati nello stampato suddetto, sul quale, a scanso di confusione, non dovrà mai scriversi un numero di articoli maggiore dei versi rigati.

96. Ogni cinque giorni, o in un periodo più breve quando venga ordinato, i titolari delle Amministrazioni e Distribuzioni Postali spediranno alla Direzione da cui dipendono la somma dei depositi fatti nel loro Ufficio, diminuita della somma dei vaglia pagati, accompagnandola colla Nota speciale di N. 8 suddetta.

97. Le spedizioni di cui trattasi dovranno regolarmente farsi ogni dì 6 11 16 21 26 e ultimo del mese.

La prima comprenderà la descrizione di tutti i depositi e pagamenti avvenuti dal 1.º a tutto il 5 ; la seconda quelli avvenuti dal 6 a tutto il 10 ; la terza quelli dall' 11 a tutto il 15 ; la quarta quelli dal 16 a tutto il 20 ; la quinta quelli dal 21 a tutto il 25, e la sesta quelli avvenuti fino all' ultimo giorno del mese inclusive. Al gruppo verranno uniti i vaglia pagati e la nota cinquinale di N. 8, formando di tutto un involto o plico convenientemente legato e sigillato, da spedirsi assicurato d' ufficio alla Direzione superiore.

La nota cinquinale di N. 8. dovrà essere spedita da ogni Ufficio bollata col bollo del giorno e firmata dal Titolare, anche quando non avesse avuto luogo in esso alcun deposito né pagamento. A queste note in bianco verrà scritto in fronte la parola *Negativa*.

98. Quando dall' ultima nota cinquinale si rilevi che la somma dei pagamenti fatti da un Ufficio supera quella dei depositi, quell' Ufficio verrà prontamente dalla Direzione rimborsato, e immediatamente l' Ufficio dipendente dovrà rimetterle la relativa quietanza.

99. Si osservi di accomodare in modo i vaglia e la nota cinquinale, unendoli al gruppo, che non possano in alcun modo lacerarsi.

100. In ogni nota cinquinale, eccettuata la prima di ciascun mese, dovrà esser riportato il credito e il debito totale della nota precedente.

## C A P I T O L O II.

### *Verificazione delle note N. 8 presso le Direzioni, e invio dei conti alla Soprintendenza Generale.*

101. Pervenute le somme e i vaglia postali alle Direzioni, ne sarà fatta ricevuta adoperando lo stampato N. 63, di che al successivo art. 105.

102. I Computisti verificheranno, apponendovi la loro firma, le note cinquinale degli Uffici del proprio circondario, rettificando con inchiostro rosso gli errori riconosciuti, e avvisando i titolari delle rettificazioni operate, mediante la Direzione.

Questi avvisi debbono esser dati in tempo perché non possano esser riportati nella successiva gli errori corsi nella nota cinquinale precedente.

103. Nel rendiconto mensile ciascun Ufficio si darà debito della somma totale delle tasse riscosse sui depositi di denaro, estraendola dal registro di N. 80, sul quale saranno state esattamente iscritte le riscossioni giornaliere.

104. I Direttori dovranno giorno per giorno e Ufficio per Ufficio riportare sul registro N. 62 le somme parziali tanto della propria Direzione quanto degli Uffici dipendenti, ricavandole dalle note cinquinali N. 8.

105. Oltre l'invio della ricevuta di che nel precedente art. 101, ciascuna Direzione all'arrivo dell'ultima nota cinquinale del mese rimborserà quei titolari che avessero pagato per vaglia postali una somma maggiore di quella riscossa per depositi fatti, avvertendo d'indicare, sulla nota cinquinale stessa, il giorno nel quale il detto rimborso è stato da lei spedito.

106. Entro la prima decade di ciascun mese le Direzioni formeranno e trasmetteranno alla Soprintendenza Generale un conto (modello N. 64), che conterrà la recapitolazione di tutte le somme consegnate pagate e restituite nel proprio Ufficio e in quelli dipendenti nel corso del mese precedente. Correderanno questo conto dei vaglia postali, delle autorizzazioni di N. 110, delle ricevute delle somme restituite, delle note cinquinali di N. 8, e spediranno il piego racchiudente queste carte raccomandato d'ufficio.

107. L'Ufficio di Verificazione nella Soprintendenza alle Poste si assicurerà senza indugio del benessere dei conti trasmessi, esponendo al Soprintendente Generale le osservazioni importanti, alle quali l'esame dei medesimi avesse potuto dare occasione.

108. Per le somme consegnate alle Direzioni o da queste pagate ai destinatari dei vaglia postali si opera in tutto e per tutto com'è prescritto agli altri Uffici, se non che le loro note cinquinali vengono spedite mensilmente in un solo invio alla Soprintendenza Generale insieme col conto di N. 64.

109. Il presente Regolamento avrà effetto dal dì 1.º Gennaio 1860.

# E L E N C O


degli Ufizi di Posta toscani autorizzati a ricevere e pagare piccole somme di denaro.

RESIDENZA	TITOLO E GRADO	UFIZIO SUPERIORE DA CUI DIPENDONO	LIMITE DELLE SOMME CHE POSSONO RICEVERE O PAGARE
Arcidosso	Distribuzione di 3. <sup>a</sup> classe	Siena	Ital. Lire 50
Arezzo	Direzione	Soprintendenza Generale	100
Asciano	Distribuzione di 4. <sup>a</sup> classe	Siena	50
Bagni di Lucca	3. <sup>a</sup>	Lucca	50
Bagno	4. <sup>a</sup>	Firenze	50
Barga	Comunitativo	Lucca	50
Barberino di Mugello	idem	Firenze	50
Bibbiena	Distribuzione di 4. <sup>a</sup> classe	Arezzo	50
Borgo S. Lorenzo	3. <sup>a</sup>	Firenze	50
Buonconvento	4. <sup>a</sup>	Siena	50
Camaione	Comunitativo	Lucca	50
Campiglia	Distribuzione di 3. <sup>a</sup> classe	Livorno	50
Cascina	3. <sup>a</sup>	Pisa	50
Castagneto	Comunitativo	Livorno	50
Castelfiorentino	idem	Firenze	50
Castiglion Fiorentino	Distribuzione di 4. <sup>a</sup> classe	Arezzo	50
Castiglione della Pescaia	Comunitativo	Siena	50
Colle	Distribuzione di 4. <sup>a</sup> classe	Siena	50
Cortona	1. <sup>a</sup>	Arezzo	100
Dicomano	4. <sup>a</sup>	Firenze	50
Empoli	Amministrazione	»	100
Figline	Distribuzione di 3. <sup>a</sup> classe	»	50
Firenze	Direzione	Soprintendenza Generale	100
Firenzuola	Distribuzione di 4. <sup>a</sup> classe	Firenze	50
Fitto di Cecina	Distribuzione di 3. <sup>a</sup> classe	Livorno	50
Foiano	Comunitativo	Arezzo	50
Follonica	Distribuzione di 4. <sup>a</sup> classe	Livorno	50
Fucecchio	2. <sup>a</sup>	Firenze	100
Grosseto	Amministrazione	Siena	100
Lari	Distribuzione di 2. <sup>a</sup> classe	Pisa	100
Lastra	3. <sup>a</sup>	Firenze	50
Livorno	Direzione	Soprintendenza Generale	100
Longone	Distribuzione di 4. <sup>a</sup> classe	Livorno	50
Lucca	Direzione	Soprintendenza Generale	100
Lucignano	Distribuzione di 4. <sup>a</sup> classe	Arezzo	50
Marciana Marina	4. <sup>a</sup>	Livorno	50
Marradi	4. <sup>a</sup>	Firenze	50
Massamaritima	1. <sup>a</sup>	Siena	100
Modigliana	4. <sup>a</sup>	Firenze	50
Montalcino	Comunitativo	Siena	50
Montecatini di Val di Nievole	Sta aperto dal 1. <sup>o</sup> Luglio al 15 Settembre	Lucca	50
Montelupo	Distribuzione di 4. <sup>a</sup> classe	Firenze	50
Montepulciano	Amministrazione	Arezzo	100

RESIDENZA	TITOLO E GRADO	UFFIZIO SUPERIORE DA CUI DIPENDONO	LIMITE DELLE SOMME CHE POSSONO RICEVERE O PAGARE
Monte San Savino	Comunitativo	Arezzo	50
Montevarchi	Distribuzione di 4. <sup>a</sup> classe	»	50
Orbetello	2. <sup>a</sup>	Siena	100
Peccioli	4. <sup>a</sup>	Pisa	50
Pescia	Amministrazione	Lucca	100
Pietrasanta	idem	»	100
Piombino	Distribuzione di 2. <sup>a</sup> classe	Livorno	100
Pisa	Direzione	Soprintendenza Generale	100
Pistoia	Amministrazione	Firenze	100
Pitigliano	Distribuzione di 4. <sup>a</sup> classe	Siena	50
Poggibonsi	2. <sup>a</sup>	»	100
Pomarance	4. <sup>a</sup>	Pisa	50
Pontassieve	4. <sup>a</sup>	Firenze	50
Pontedera	Amministrazione	Pisa	100
Poppi	Distribuzione di 3. <sup>a</sup> classe	Arezzo	50
Portoferraio	Amministrazione	Livorno	100
Porto S. Stefano	Distribuzione di 4. <sup>a</sup> classe	Siena	50
Prato	Amministrazione	Firenze	100
Radicofani	Distribuzione di 1. <sup>a</sup> classe	Siena	100
Roccastrada	Comunitativo	»	50
Rocca S. Casciano	Distribuzione di 1. <sup>a</sup> classe	Firenze	100
Rio Marina	Comunitativo	Livorno	50
Rosignano	Distribuzione di 3. <sup>a</sup> classe	»	50
S. Casciano	4. <sup>a</sup>	Firenze	50
S. Giovanni	3. <sup>a</sup>	Arezzo	50
S. Marcello	4. <sup>a</sup>	Firenze	50
S. Miniato	2. <sup>a</sup>	»	100
S. Quirico	2. <sup>a</sup>	Siena	100
S. Sepolcro	1. <sup>a</sup>	Arezzo	100
Scansano	2. <sup>a</sup>	Siena	100
Scarperia	Comunitativo	Firenze	50
Seravezza	Distribuzione di 3. <sup>a</sup> classe	Lucca	50
Siena	Direzione	Soprintendenza Generale	100
Sinalunga	Distribuzione di 4. <sup>a</sup> classe	Arezzo	50
Terra del Sole	Comunitativo	Firenze	50
Viareggio	Distribuzione di 3. <sup>a</sup> classe	Lucca	50
Volterra	Amministrazione	Pisa	100

**Firenze 6 Dicembre 1859.**

**IL SEGRETARIO GENERALE  
GIUSEPPE NICCOLI.**



# NOTIFICAZIONE

---

**Il Cav. GIUSEPPE PAGNI, Soprintendente Generale alle RR. Poste, in esecuzione dell'Ordinanza ministeriale de' 28 Novembre decorso, colla quale, in relazione all'art. 7 della Legge organica postale promulgata nello stesso giorno, venivano approvate le norme e condizioni da osservarsi negli Ufizi postali, dal 1.º Gennaio prossimo, per le lettere contenenti carte di valore effettivo, pubblica il seguente**

# REGOLAMENTO

## *per l'assicurazione delle lettere contenenti titoli di credito.*

1. **G**li Uffici di Posta autorizzati a ricevere e spedirsi reciprocamente lettere e pieghi assicurati contenenti titoli di credito o di valori industriali, cioè biglietti di banca cartelle di debito pubblico azioni di società industriali e simili, sono i seguenti:

Firenze Livorno Lucca Pisa Siena Arezzo Pistoia Prato Grosseto Portoferraio Montepulciano Pescia Pietrasanta Volterra Empoli Pontedera.

2. Il limite del valore che può esser contenuto in ciascuna delle lettere di cui trattasi è fissato pei diversi Uffici nella seguente proporzione:

Per tutti gli Uffici indistintamente, citati nell'art. 1.° fino alla concorrenza di lire duemila.

Per gli Uffici di Lucca Pisa Siena e Arezzo fino alla concorrenza di lire cinquemila.

Per gli Uffici di Firenze e Livorno sino alla concorrenza di lire cinquantamila.

3. Le lettere contenenti titoli di credito o di valori industriali devono esser presentate aperte agli Uffici postali, affinché gli Ufficiali di ciò incaricati possano, d'accordo coi mittenti, accertare il valore reale di quei titoli, che sarà possibilmente determinato sul loro prezzo corrente.

4. Oltre la ricevuta ordinaria, una nota speciale, dalla quale resulti la quantità dei titoli, e il numero d'ordine di ciascuno, la denominazione, il valore nominale d'ogni titolo e il valore nominale di tutti i titoli contenuti nella lettera, non meno che la data della consegna dei titoli predetti, sarà firmata tanto da esso mittente che dall'Ufficiale postale.

5. L'Ufficiale di Posta, alla presenza del mittente e del Direttore, nelle Direzioni, dovrà quindi richiudere la lettera o piego, osservando di accludervi anche la nota di che all'articolo precedente.

Saranno apposti alla lettera o piego tre sigilli in ceralacca; uno dall'Ufficiale di Posta col bollo di Ufficio, gli altri due dal mittente col bollo proprio.

6. L'Ufficiale di Posta, riscossa in contanti e notata nel suo registro la tassa proporzionale (di che all'Art. 7 della legge del 28 Novembre 1859) sottoporrà la lettera o piego contenente le carte stesse alla tassa ordinaria postale, e adempirà a riguardo di essa lettera o piego a tutte le formalità e cautele prescritte per le assicurazioni in generale, rilasciandone allo speditore una ricevuta staccata dalla matrice ed esprimente minutamente l'effettuata consegna.

7. La consegna delle carte al destinatario, previa apertura del piego ed accertamento del suo contenuto, alla presenza del destinatario e dell'Ufficiale di Posta, ed anche del Direttore o suo Aiuto nelle Direzioni, verrà eseguita contro ricevuta del destinatario sul registro relativo; e dovranno inoltre tanto esso che l'Ufficiale di Posta, e nelle Direzioni il Direttore, sottoscrivere a tergo la nota di che all'art. 4 e 5, la quale dovrà rimanere presso l'Uffizio.

8. Se il destinatario volesse fare ritirare da altri le dette carte dall'Uffizio di Posta, la persona da lui incaricata dovrà presentare una procura speciale, o anche generale, purché contenga l'espressa facoltà di ritirare carte di valore dalla Posta. La procura speciale e la generale, quest'ultima almeno per estratto autentico, dovrà rimanere presso l'Uffizio di Posta.

9. Qualora il contenuto nella lettera o piego non corrispondesse alle indicazioni registrate nella nota, di cui è parola all'art. 4 e 5, se ne farà immediatamente analogo processo verbale, firmato dall'Ufficiale di Posta e dal destinatario, e sarà subito trasmesso alla Soprintendenza Generale, per mezzo della Direzione da cui l'Uffizio stesso dipende, colla relazione del fatto, per i provvedimenti di ragione.

Qualora i sigilli o la busta avessero presentato qualche traccia di alterazione, verrà ciò notato nel relativo processo verbale, dichiarando, se questa circostanza fu notata anche dall'Ufficiale di Posta al momento che pervenne in sue mani la lettera stessa, e se quindi furono adempiute le formalità volute in simili casi.

10. Le lettere contenenti titoli di credito o di valori industriali trasmesse dall'uno all'altro degli Uffizi di cui all'art. 1 non potranno essere rivoltate ad un altro Uffizio non compreso fra i medesimi, avvenendo un cambiamento di domicilio del destinatario. In tal caso, verrà questo invitato a provvedere per il loro ritiro mediante persona da lui regolarmente incaricata, o verranno rimandate al mittente dietro sua richiesta, facendone la consegna sempre mediante l'adempimento delle formalità indicate all'art. 7.

11. Alle lettere e pieghi di cui è parola in questo regolamento e cadute in rifiuto, verranno estese le discipline vigenti per le altre lettere assicurate.

**Firenze 6 Dicembre 1859.**

*Il Segretario Generale*  
**GIUSEPPE NICCOLI.**

 Firenze, Stamperia Reale 

*Illustrissimo Signore*

**D**opo la deliberata unione della Toscana e delle altre Provincie libere d' Italia al Regno Costituzionale di S. M. il Re Vittorio Emanuele, il Governo Sardo ha determinato le norme alle quali dovranno conformarsi i Piemontesi che si recano in Toscana e nelle altre Provincie emancipate dell' Italia Centrale, e quelle da osservarsi da Toscani e dagli altri liberi Popoli Italiani che circolano nei RR. Stati. Il Governo Toscano conformandosi alle norme predette ha ordinato che coloro i quali appartenendo alla Toscana, da considerarsi ormai come parte del Regno Sardo, vogliono circolare nell' interno di questo, debbono, invece del Passaporto, che fin d' ora rimane soppresso, munirsi soltanto di un Certificato di buona condotta, o Carta di recognizione, che verrà rilasciata a forma delle istruzioni annesse alla presente disposizione, della quale si intende che facciano parte integrale.

V. S. pertanto vorrà, rispetto al suo Compartimento, provvedere a che tali ordini siano pienamente e puntualmente adempiti, ed io ho l' onore di segnarmi

Di VS. Illustrissima

Dal Ministero dell' Interno li 6 Dicembre 1859.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell' Interno  
B. RICASOLI.*

# ISTRUZIONI

*per il rilascio del Certificato di buona condotta, o Carta di recognizione di cui debbono munirsi in Toscana gl'individui che vogliono circolare nell'interno del Regno Costituzionale di S. M. il Re Vittorio Emanuele.*

---

Art. 1. La Carta di recognizione per circolare nel regno di S. M. Vittorio Emanuele deve rilasciarsi nei Capiluoghi dai Prefetti e Sotto-Prefetti e nelle altre località dai Delegati di Governo del Circondario dove i richiedenti hanno domicilio. Il rilascio di questa Carta dovrà esser fatto sulla personale conoscenza di chi la richiede, ovvero dopo constatata la mancanza di cause per denegarlo.

Art. 2. Una solà Carta di recognizione può contenere gl'individui tutti di una famiglia, e anche le persone di seguito o al servizio della medesima, come si pratica nei passaporti per l'estero.

Art. 3. La Carta di recognizione è sottoposta alla tassa di lire 2 italiane per le persone di prima classe, e di lire italiane una e cent. 50 per quelle della seconda classe.

Art. 4. Sono appartenenti alla prima e rispettivamente alla seconda classe le persone che si trovano indicate all'art. 4 della Legge del 12 Marzo 1851.

Art. 5. Le persone povere sono esenti dal pagamento della Tassa. L'Autorità che rilascia la Carta di recognizione giudica dell'estremo della povertà.

Art. 6. La Carta di recognizione avrà durata per un anno. Per altro ogni individuo che entro questo periodo di tempo vorrà nuovamente valersene, dovrà sottoporla alla vidimazione dell'Autorità del Compartimento dove egli è domiciliato. Questa vidimazione sarà fatta gratuitamente.

Art. 7. Quando si tratti di più individui componenti una sola famiglia, dovrà esser percetta una sola Tassa per tutti, comprese anche le persone di seguito, e di servizio che vi siano.

Art. 8. Le Tasse percette dovranno essere versate nella Cassa dell'Ufficio del Registro alla fine di ogni trimestre.

Art. 9. La percezione delle Tasse verrà indicata sulla Carta di recognizione mediante l'apposizione di un franco bollo in prossimità del quale e in modo che ne venga parzialmente coperto, dovrà collocarsi il bollo o sigillo dell'Autorità che rilascia la Carta.

Art. 10. Il franco bollo sarà di due specie, una di color rosso per la Tassa delle lire 2, l'altro verde per la Tassa di lire una e cent. 50. Fino a che non siano fabbricati a cura del Ministero delle Finanze dovrà sulla Carta di recognizione essere trascritta in cifra la Tassa percetta con sotto la firma dell'Autorità che rilascia la Carta.

Art. 11. La esenzione della Tassa dovrà esser notata in calce della Carta di recognizione colla parola « *gratis* ».